

A.S. 2448

MAXIEMENDAMENTO DEL GOVERNO

RELAZIONE TECNICA



Scaglioni (euro)	Aliquote %
Fino a 15.000	23
Oltre 15.000 fino a 28.000	25
Oltre 28.000 fino a 50.000	35
Oltre 50.000	43

Inoltre, viene modificata la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi secondo i seguenti schemi:

Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR)

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)	II
Fino a 15.000	1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)	
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$	
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$	
Oltre 50.000	0	

suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 35.000	65

Detrazione per redditi di pensione (art. 13, comma 3, lettere a), b) e c) del TUIR)

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)	II
Fino a 8.500	1.955 (non inferiore a 713)	
Oltre 8.500 fino a 28.000	$700 + (1.955 - 700) * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 8.500)]$	
Oltre 28.000 fino a 50.000	$700 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$	
Oltre 50.000	0	

suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 29.000	50

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 5.500	1.265
Oltre 5.500 fino a 28.000	$500 + (1.265 - 500) * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 5.500)]$



Oltre 28.000 fino a 50.000	$500 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi (art. 13, comma 5, le lettere a) e b) del TUIR)

Il suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Oltre 11.000 fino a 17.000	50

3 *L'importo del trattamento integrativo di 1.200 euro, di cui all'articolo 1 del DL n. 3 del 2020, è riconosciuto dal comma 3 fino a 15.000 euro di reddito. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suelencate e l'imposta lorda.*

L'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, proiettati per le annualità interessate. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

L'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 2 del DL n. 3 del 2020, viene abrogata.

Sulla base di tali elaborazioni si stimano per il 2022 e per le annualità successive i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024
IRPEF	-12.951,2	-15.954,4	-15.676,5
Addizionale regionale	0	-138,8	-138,8
Addizionale comunale	0	-68,6	-52,7
Trattamento integrativo	8.338,4	9.096,4	9.096,4
Salvaguardia	-156,3	-156,3	-156,3



TFR	-47,0	-47,0	-47,0
Totale	-4.816,1	-7.268,7	-6.974,9

In milioni di euro

In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, gli effetti sono i seguenti:

	2022	2023	2024
IRPEF	-15.305,9	-15.954,4	-15.676,5
Addizionale regionale	0	-138,8	-138,8
Addizionale comunale	0	-68,6	-52,7
Trattamento integrativo	9.096,4	9.096,4	9.096,4
Salvaguardia	-156,3	-156,3	-156,3
TFR	-47,0	-47,0	-47,0
Totale	-6.412,8	-7.268,7	-6.974,9

In milioni di euro1

Circa il minor gettito connesso all'addizionale comunale all'Irpef, si evidenzia che lo stesso, da quantificare e cogliere come maggiore spesa per il bilancio dello Stato, non necessita di specificazione in ordine al ristoro in quanto il predetto ristoro può avvenire a valere sul capitolo del Ministero dell'interno allo scopo già finalizzato.

- 4 *Il comma 4 mira a consentire alle autonomie speciali di adeguare i propri bilanci di previsione, alla luce degli effetti sulla compartecipazione all'Irpef, prevedendo per la sola fase di avvio della riforma fiscale (anni 2022-2024), la compensazione della riduzione di gettito, da definire per ciascuna autonomia speciale stessa, attraverso i lavori di un apposito Tavolo tecnico Stato-autonomie speciali. La disposizione non determina pertanto nuovi oneri, essendo tali minori entrate già considerate nell'ambito della riforma Irpef.* 2.2000/7
- 5 *I commi 5 e 6 differiscono al 31 marzo 2022 il termine entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono pubblicare sui propri bollettini ufficiali la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche adottata per l'anno di imposta 2022.* 2.2000
- 6 *Il termine previsto a legislazione vigente è fissato al 31 dicembre 2021 e la modifica proposta è necessaria al fine di consentire di adeguare le legislazioni regionali e delle Province autonome alle modifiche in materia di IRPEF previste dalla presente legge di bilancio con la riduzione da cinque a quattro degli scaglioni di reddito cui commisurare il calcolo dell'imposta.*
- In ordine ai profili di natura finanziaria non si ascrivono effetti trattandosi di disposizioni di carattere procedurale.*
- 7 *Il comma 7, conseguentemente, prevede che i comuni devono adeguare entro il 31 marzo 2022 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per allinearle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito.* 2.2000
- In ordine ai profili di natura finanziaria non si ascrivono effetti trattandosi di disposizioni con carattere procedurale*
- 8 *Il comma 8 prevede l'esclusione dall'applicazione dell'IRAP per le persone fisiche dal 2022. Attraverso elaborazioni effettuate utilizzando il modello di micro simulazione IRAP, basato sulle informazioni presenti nelle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2019, si stima che la misura comporti effetti finanziari negativi pari a circa 1.266,0 milioni di euro su base annua.* 2.2000



Le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed esercenti arti e professioni che presentano la dichiarazione IRAP sono pari a circa 1.315.000 e si configurano come soggetti passivi dell'imposta in quanto aventi il requisito dell'"esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" (art. 2, comma 1 del Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446).

Sono comunque esclusi dall'assoggettabilità all'IRAP le imprese individuali e i lavoratori autonomi che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio.

Per quanto riguarda l'IRAP, si rileva che i soggetti non più tenuti al pagamento dell'imposta risultano essere circa 835.000 su una platea complessiva di 2.028.000 (41,2% del totale).

Nella stima sono considerati gli effetti positivi di gettito derivanti dalla riduzione della deducibilità del 10% dell'IRAP ai fini delle imposte dirette, nel caso specifico dell'IRPEF.

Considerando che la misura sarà adottata già in sede di acconto, si hanno i seguenti effetti:

	2022	2023	2024	dal 2025
<i>IRAP</i>	-1.076,1	-1.266,0	-1.266,0	-1.266,0
<i>IRPEF</i>	0,0	56,5	42,3	38,0
<i>Totale</i>	-1.076,1	-1.209,5	-1.223,7	-1.228,0

in milioni di euro

- 9 *Il comma 9 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione annua di 192.252.000 euro a decorrere dal 2022, destinato a ristorare le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della perdita di gettito, non compensata nell'ambito del finanziamento della sanità, determinata dall'esclusione dell'IRAP per le persone fisiche e dalle modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche previste al comma 2. Il relativo onere è già incluso nelle quantificazioni complessive di cui alla tabella precedente.* 2.2000
- 10 *I commi 10 e 11 modificano l'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che nella sua attuale formulazione consente di apportare una variazione in diminuzione al reddito di impresa, pari al 90% delle spese di ricerca e sviluppo relative a determinati beni immateriali "esistenti e funzionanti".* 2.2000
- 11

In particolare, la disposizione di modifica:

- incrementa la misura percentuale della maggiorazione dal 90% al 110%*
- esclude dall'ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa, limitando pertanto l'ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati;*
- ridisegna il regime transitorio, allineandolo a quello contemplato dalla relazione tecnica che ha accompagnato l'entrata in vigore dell'articolo 6;*
- elimina il divieto di cumulo tra la disciplina agevolativa in argomento ed il credito di imposta c.d. "ricerca e sviluppo";*
- prevede che, qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 6 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente possa usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Viene, quindi, introdotto un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio*



non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale;

Considerato che la modifica relativa al regime transitorio non comporta conseguenze negative in termini di gettito, nel prosieguo ci si soffermerà sugli effetti finanziari prodotti dall'incremento della misura percentuale della maggiorazione dal 90% al 110%, dall'inserimento del meccanismo di recapture, dall'abolizione del divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo e dall'esclusione dei marchi di impresa dall'ambito dei beni agevolabili.

In via preliminare, con riferimento all'esclusione dei marchi dal novero dei beni agevolabili, si precisa che le spese di ricerca e sviluppo riferite a tali beni non possono usufruire del nuovo regime (sia per quanto riguarda il recapture sia per quanto concerne la maggiorazione ordinaria del 110%).

Per stimare la riduzione delle spese agevolabili, utilizzando i dati esposti nei quadri RF (rigo RF50) e RS (rigo RS270), delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2017-2019, è stata calcolata, con riferimento al precedente regime patent box, l'incidenza percentuale delle variazioni in diminuzione riferite ai beni esclusi (marchi) rispetto al totale delle variazioni in diminuzioni effettuate dai contribuenti e riferite ai redditi prodotti da tutti i beni immateriali agevolabili.

In esito a tale procedimento, l'incidenza percentuale delle variazioni in diminuzione relative ai marchi è risultata, su base triennale (2017-2019) pari, in media, al 31%.

Tenuto conto che i redditi agevolabili ai sensi del precedente regime patent box venivano determinati alla luce della quota parte spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai singoli beni immateriali (c.d. nexus ratio), tale percentuale si ritiene indicativa delle spese riferibili ai beni esclusi dall'articolo 6.

In via prudenziale, in assenza di dati maggiormente analitici, la suddetta percentuale è ridotta del 50%. Così facendo, le spese incluse nel nuovo regime patent box risultano pari all'84.5% $[100\%-(31\%/2)]$ di quelle stimate.

Ciò premesso, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, la stima è stata effettuata a partire dai dati contenuti nei modelli dichiarativi presentati in riferimento al periodo di imposta 2019.

Per quanto concerne la determinazione degli effetti negativi di gettito connessi all'introduzione del meccanismo di recapture, al fine di quantificare l'ammontare complessivo delle spese di ricerca e sviluppo potenzialmente agevolabili grazie a detto meccanismo, è stato individuato, utilizzando i dati riferiti alla media storica indicati nella sezione IV-bis del quadro RU dei modelli reddituali presentati nel periodo 2017-2019, l'importo delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nei periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 (le spese annuali sono state ottenute dividendo per tre il valore della media storica). Invece, le spese sostenute nel periodo 2015-2018 sono state ricavate utilizzando i dati esposti, sempre in detto quadro RU, e riferiti, per gli anni 2015 e 2016, all'importo dei crediti maturati (che è stato diviso per l'aliquota media di computo da usare per determinare il quantum del credito spettante), mentre per il 2017 e il 2018 sono state usate le informazioni presenti nei righe 2 (ricerca intra-muros) e 5 (ricerca extra-muros) della citata sezione IV-bis. Tutti i dati in argomento sono stati estratti con esclusivo riferimento ai contribuenti che nell'anno di sostenimento delle spese non possedevano immobilizzazioni immateriali agevolabili. La platea così individuata è stata monitorata nei successivi 6 anni, così da poter stimare e proiettare il recapture che potrebbe verificarsi nei periodi di imposta 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

<i>Di seguito si riportano i risultati dell'analisi: Proiezioni di competenza – importi in milioni di euro</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Spese R&S</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>373</i>	<i>665</i>	<i>1.118</i>	<i>1.221</i>
<i>Anno di imposta in cui avviene il recapture</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>



Le spese indicate in tabelle devono essere ridotte per tenere conto:

- del tasso di successo, è cioè della quota percentuale di contribuenti che, dopo otto anni dal sostenimento delle spese, ha effettivamente registrato una privativa industriale. Tale tasso, rispetto alla platea suindicata, è stato quantificato in misura pari all'8%. In via prudenziale, tale tasso è assunto pari al 20%;
- della quota parte di spese riferite ai beni immateriali esclusi (marchi) dal novero di quelli agevolabili. A tal fine, viene utilizzata la summenzionata percentuale del 15.5%.

Utilizzando un'aliquota del 27.9%, pari alla somma delle aliquote IRES ed IRAP, sono stati calcolati, tenendo conto della nuova misura percentuale della maggiorazione (110%), i maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riporta una tabella che riassume i risultati del procedimento seguito:

Proiezioni finanziarie di competenza - importi in milioni di euro	2021	2022	2023	2024	2025
Costi di ricerca e sviluppo teoricamente agevolabili in base al meccanismo di recapture	700	700	373	665	1.118
Costi di ricerca e sviluppo effettivamente agevolabili in base al meccanismo di recapture (tasso di successo 20%)	140	140	75	133	224
Costi di ricerca e sviluppo effettivamente agevolabili in base al meccanismo di recapture (tasso di successo 20%) al netto della quota riferita ai marchi	118	118	63	112	189
Maggiorazione complessiva delle spese di ricerca e sviluppo oggetto di recapture (110%)	130	130	69	123	208
Oneri finanziari connessi al recapture	36	36	19	34	58

Per quanto riguarda, invece, gli effetti prodotti dall'incremento della percentuale di maggiorazione delle spese di ricerca e sviluppo dal 90% al 110% è necessario:

- 1) stimare, al netto dell'effetto positivo derivante dall'espunzione dei marchi dal novero dei beni agevolabili, i maggiori oneri che vengono a prodursi rispetto alla platea di contribuenti considerata nell'originaria relazione tecnica;
- 2) determinare l'incremento dei contribuenti che aderiranno al regime di cui all'articolo 6, che diviene maggiormente appetibile grazie alla nuova percentuale del 110%, all'abolizione del divieto di cumulo con il credito di imposta concesso a fronte degli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché all'introduzione del meccanismo di recapture.

Nell'originaria relazione tecnica che ha corredato l'articolo 6 al momento della sua entrata in vigore, è stato ipotizzato che un 10% dei soggetti aderenti al precedente regime patent box (legge 190/2014) avrebbero optato per il nuovo regime patent box.

Alla luce delle suesposte modifiche migliorative, ai fini della presente stima si assume che un ulteriore 15% dei soggetti aderenti al precedente regime patent box (legge 190/2014) opereranno per il regime agevolativo di cui all'articolo 6 in argomento.

Partendo da tale assunzione, e mutuando i dati strutturali indicati nell'originaria relazione tecnica, si evidenzia che:

- il totale delle spese di ricerca e sviluppo sostenute dai soggetti in possesso dei requisiti per aderire al nuovo regime patent box ammonta a 1,616 miliardi di euro;
- per l'anno di imposta 2019, il costo complessivo del precedente regime patent box si è attestato a 1,59 miliardi di euro.

Pertanto, il passaggio al nuovo regime di un ulteriore 15% della platea di riferimento comporta, da un lato, un aumento degli oneri connessi al nuovo regime, dall'altro, una riduzione degli oneri connessi al nuovo regime.



Per quanto concerne i maggiori oneri:

- il totale delle spese in ricerca e sviluppo (agevolabili) attribuibili all'aumento degli utilizzatori del nuovo regime patent box è determinato moltiplicando la percentuale del 15% per il totale delle spese in ricerca e sviluppo sostenute dai potenziali aderenti;
- tali spese vanno, dapprima, ridotte del 15.5% (quota relativa ai Marchi), dappoi, maggiorate del 110%;
- applicando al risultato di cui al punto 2 un'aliquota di imposta pari del 27.9%, si ottiene il costo derivante dall'aumento della platea degli aderenti.

A seguire si riporta una tabella che quantifica i maggiori oneri annuali.

<i>Importi in milioni di euro</i>	
<i>Costi di ricerca e sviluppo teoricamente agevolabili ai sensi dell'articolo 6 (intera platea potenziale)</i>	<i>1.616</i>
<i>Costi di ricerca e sviluppo agevolabili riferiti all'incremento del 15% dei soggetti che operano per il nuovo regime patent box</i>	<i>242</i>
<i>Costi di ricerca e sviluppo agevolabili riferiti all'incremento del 15% dei soggetti che operano per il nuovo regime patent box - esclusione della quota parte relativa ai marchi</i>	<i>205</i>
<i>Maggiorazione del 110%</i>	<i>225</i>
<i>Aliquota di imposta (aliquota IRES + aliquota IRAP)</i>	<i>27.9%</i>
<i>Oneri annuali a carico della finanza pubblica</i>	<i>63</i>

Seguendo lo stesso procedimento logico, si riporta a seguire una tabella che quantifica i minori oneri connessi alla "rinuncia" al precedente regime patent box:

<i>Importi in milioni di euro</i>	
<i>Oneri finanziari complessivi derivanti dal precedente regime patent box - anno 2019</i>	<i>1.598</i>
<i>Minori oneri connessi all'incremento del 15% dei soggetti che operano per il nuovo regime patent box</i>	<i>240</i>

Inoltre, come anticipato, occorre tenere conto dei maggiori oneri riferiti alla platea di contribuenti considerati dalla precedente relazione tecnica.

A tal proposito occorre considerare:

- la percentuale di riduzione delle spese riferite ai marchi di impresa, che comporta una riduzione degli oneri originari pari al 15.5% del loro importo;
- l'incremento della maggiorazione dal 90% al 110%. Per fare ciò, gli importi stimati dalla precedente relazione tecnica, ridotti come detto al punto che precede, vengono incrementati in misura pari al 22% [$1 - (110/90) = 22\%$].

A seguire si presenta una tabella che sviluppa la quantificazione:

<i>Importi in milioni di euro</i>	
<i>Costo annuale stimato nella precedente relazione tecnica</i>	<i>121</i>
<i>Riduzione per tenere conto dell'esclusione dei marchi</i>	<i>102</i>
<i>Incremento derivante dall'aumento della maggiorazione dal 90% al 110%</i>	<i>125</i>
<i>Maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione al 110%</i>	<i>4</i>

In ultimo, considerata l'avvenuta l'abolizione del divieto di cumulo, non si terrà conto dei minori oneri che sarebbero derivati dallo stesso, quantificati nell'originaria relazione tecnica.



Si riporta, ai fini di un raffronto, la quantificazione contenuta nella originaria relazione tecnica che ha accompagnato l'introduzione del succitato articolo 6, modificata per tenere conto degli effetti in termini di cassa recati dall'emendamento in illustrazione:

<i>Proiezioni finanziarie di cassa - importi in milioni di euro</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>Oneri finanziari della nuova norma in materia di patent box, alla luce dell'esclusione dei marchi dall'ambito dei beni agevolabili e della maggiorazione delle spese R&S del 110%</i>	-112	-63	-63	-63
<i>Maggiorazione degli oneri stimati nella precedente relazione tecnica</i>	-7	-4	-4	-4
<i>Effetti derivanti dall'abrogazione del precedente regime di patent box</i>	425	240	240	240
<i>Oneri connessi al meccanismo di recapture e della maggiorazione delle spese R&S del 110%</i>	-68	-36	11	-45
<i>Effetti derivanti dalla possibilità di cumulo delle agevolazioni patent box e ricerca e sviluppo</i>	44	88	88	44
<i>Effetti negativi derivanti dall'abolizione del divieto di cumulo delle agevolazioni patent box e ricerca e sviluppo stimati nell'originaria relazione tecnica</i>	-44	-88	-88	-44
<i>Saldo differenziale</i>	<i>238</i>	<i>137</i>	<i>184</i>	<i>128</i>

Nonostante il saldo differenziale derivante dall'emendamento sia positivo, per ragioni di prudenza e coerentemente a quanto stimato nella relazione tecnica che ha corredato il citato articolo 6 al momento della sua entrata in vigore, alla presente disposizione non si ascrivono effetti positivi di gettito.

12 *Il comma 12 alla lettera a) è volta a differire dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.*

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l'anno 2021, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

	Effetti finanziari				
	2022	2023	2024	2025	dal 2026
Imposta di consumo	-328,9	-92,2	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	100,7	-14,9	-12,1	0,0
IRAP	0,0	24,4	-4,4	-3,1	0,0
Totale	-328,9	32,9	-19,3	-15,2	0,0

In milioni di euro

La disposizione alla lettera b) è volta a differire dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si



riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

	Effetti finanziari				
	2022	2023	2024	2025	dal 2026
Imposta di consumo	-321,5	-28,6	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,2	-16,7	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,2	-16,7	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,8	-0,9	0,0
Totale	-321,5	93,6	-42,2	-4,7	0,0

In milioni di euro

13 *Il comma 13* prevede la riduzione dell'IVA dall'attuale 22% al 10% degli assorbenti per donna diversi da quelli compostabili.

Sulla base di rilevazioni di settore e dei dati ISTAT, risulta che il consumo medio, in confezioni, di assorbenti per ogni donna in età fertile è di circa 1,5 con una spesa media di 5,8 euro al mese e una spesa totale annuale di circa 70 euro.

Scorporando l'attuale IVA al 22% e calcolando un differenziale di 12 punti percentuali, si ottiene un valore annuale di circa 7 euro per ogni donna in età fertile.

Dal censimento ISTAT della popolazione, è stato considerato il numero delle donne in età fertile, dai 10 anni fino ai 50 anni, per un totale di circa 14 milioni di donne a cui sono state sottratte 450.000 donne mediamente in stato interessante ogni anno e sottratto un ulteriore 5%, che rappresenta coloro che già utilizzano assorbenti compostabili (già con aliquota agevolata).

Moltiplicando il numero di donne interessate, circa 12,850 milioni, per il valore medio IVA pari a 7 euro, si stimano minori entrate IVA di 90 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2022.

14 Le disposizioni, oltre alle modifiche di cui al **comma 14** relative alla governance di controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione che non producono effetti finanziari, ha la finalità di

15 assicurare le risorse per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, che elimina l'aggio di

16 riscossione calcolato percentualmente sulle somme riscosse, posto in parte a carico del contribuente debitore e in parte degli enti creditori (**commi da 15 a 19**).

17 Con riguardo all'adozione del provvedimento in parola, si ravvede l'esigenza di adottare lo stesso in funzione delle modifiche organizzative e di controllo dell'ente di riscossione nazionale,

18 apportate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193/2016, e anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale in una recente sentenza (n.120 del 2021) a proposito degli oneri di

19 riscossione. In tale sede, la Consulta ha evidenziato al Legislatore l'opportunità di valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora *«una sua ragion d'essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema»*, precisando altresì che *“... attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive...”*.

Alla luce di tali considerazioni risulta necessario procedere con un adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione - al pari delle altre Agenzie fiscali - attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato che assicuri il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

In particolare, il sistema di remunerazione regolato dall'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, essenzialmente basato:

• sul cd. aggio, che è stato progressivamente ridotto e oggi è fissato al 6% delle somme



riscosse (3% a carico ente creditore e 3% a carico del contribuente nel caso di pagamento entro i 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento e totalmente a carico del contribuente nel caso di pagamento effettuato oltre il 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento);

- sui rimborsi dei diritti di notifica della cartella di pagamento (previsti nella misura di euro 5,88) e delle spese per le procedure di recupero previsti in misura “forfettaria” secondo tabelle che risalgono all’anno 2000 e che non sono mai state attualizzate nonostante il loro aggiornamento fosse previsto dal D.lgs. n. 159 del 2015;

risulta quindi modificato tenendo conto dei seguenti aspetti:

1. fiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione mediante la copertura dei costi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
2. contestuale soppressione del cd. “aggio di riscossione”, sia per la parte a carico dell’ente creditore sia per la parte a carico del contribuente;
3. quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché all’attivazione di procedure cautelari ed esecutive, nella misura fissata con apposito decreto che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
4. quota, a carico degli enti creditori della fiscalità territoriale, pari ad una percentuale delle somme riscosse;
5. quota in misura forfettaria (determinata con il decreto di cui al punto “3.”) nel caso di emanazione da parte degli enti della fiscalità territoriale di un provvedimento di sgravio che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate.

A parziale copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede tramite il riversamento al bilancio dello Stato, da parte dell’Agente della riscossione nazionale delle somme da questo incassate a titolo di oneri percentuali di riscossione dal contribuente sui ruoli emessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, ovvero trattenute agli enti creditori secondo la disciplina previgente. Sono inoltre riversate le somme incassate dal contribuente a titolo di rimborso delle spese per l’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturate successivamente alla data del 1° gennaio 2022, e per i diritti di notifica sempre incassati dai contribuenti, derivanti dalle notifiche eseguite successivamente alla stessa data del 1° gennaio 2022 (punto 3). Detti rimborsi spesa e diritti di notifica saranno dovuti dal contribuente nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso e gli altri atti della riscossione diversi dalle cartelle di pagamento a cui estendere i diritti di notifica. Sino ad emissione di detto DM, i rimborsi spesa e i diritti di notifica sono dovuti dal contribuente, nella misura previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 e il Decreto interministeriale del 13 giugno 2007 riguardo l’importo dei diritti di notifica. Partecipa alla copertura degli oneri a carico dello Stato, anche una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse sui ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2022, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione (punto 4). Tale quota può essere annualmente rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione. I medesimi enti, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme dagli stessi affidate in riscossione, partecipano alla copertura degli oneri a carico dello Stato con una ulteriore quota, la cui misura deve essere determinata con il sopra citato decreto non regolamentare (punto 5).

La valutazione sugli effetti finanziari dell’intervento ha, pertanto, tenuto in considerazione sia della stima del fabbisogno di spesa sia della stima delle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato.



Con riferimento al fabbisogno di spesa, determinato in 990 milioni di euro, è stato preso a riferimento il valore dei costi previsti per l'anno 2022 nel budget dell'ente, che tiene già conto del subentro nel perimetro di gestione della regione Sicilia a decorrere dal 1° ottobre 2021, come disciplinato dall'articolo 76 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando che per i successivi esercizi lo stanziamento spettante potrà essere rideterminato sulla base dell'andamento del contesto normativo di riferimento e degli effettivi oneri di gestione dell'Agenzia, incluse le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati.

Con riferimento alle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato sono stati considerati i seguenti elementi, che concorrono alle somme oggetto di riversamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio:

- stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati fino a tutto il 2021, per i quali continua a essere previsto l'incasso dell'aggio dal contribuente e la trattenuta all'ente creditore nel caso di riscossione entro i 60 giorni dalla notifica;
- stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2022 dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, sui quali è trattenuta, all'atto del riversamento, una somma pari all'1% del valore riscosso;
- stima delle somme incassate dal contribuente relativamente ai diritti di notifica e ai rimborsi spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturati successivamente alla data del 1° gennaio 2022 e calcolati sulla base dei valori attualmente in vigore (decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 per i rimborsi spese di procedura, e il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2007 per i diritti di notifica).

Importi in milioni di euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stima fabbisogno di spesa	990,0	990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0	-990,0
Aggi incassati e trattenuti su ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2021	487,7	418,3	283,0	209,3	139,8	83,9	28,0	16,8	5,6	0,0
Quota 1% su riscossione ruoli consegnati dal 2022 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali	2,4	6,2	8,2	9,4	10,9	12,1	13,3	13,5	13,8	13,9
Diritti di notifica incassati dai contribuenti per notifiche effettuate dal 2022	10,9	18,7	26,8	34,8	42,8	50,8	58,9	58,9	58,9	58,9
Rimborsi spesa incassati dai contribuenti per procedure esecutive e cautelari effettuate dal 2022	7,0	12,3	17,2	22,1	27,0	31,9	36,8	36,8	36,8	36,8
Totale quote a copertura dei costi del bilancio dello Stato	508,0	455,5	335,2	275,6	220,5	178,7	137,0	126,0	115,1	109,6
Impatto finanziario	482,0	534,5	-654,8	-714,4	-769,5	-811,3	-853,0	-864,0	-874,9	-880,4

Gli aggi trattenuti dall'Agente della riscossione e ricompresi nelle somme riversate a titolo di copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, includono le quote riferite ai ruoli emessi da enti Erariali sino al 31 dicembre 2021, che sono regolate contabilmente nell'esercizio successivo con gli stanziamenti previsti sul capitolo 3565, in progressiva riduzione dal 2023. Permangono gli stanziamenti previsti a favore dell'Agente della riscossione, sul capitolo 3557, per la liquidazione dei crediti maturati al 31 dicembre 2021 per le spese di procedura e i diritti e le spese di notifica.

Il **comma 20** interviene sul contributo previsto dall'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la sua soppressione per l'esercizio 2022 in quanto sostituito dal nuovo meccanismo



di remunerazione. La quota precedentemente prevista per l'anno 2022, pari a 38 milioni di euro, viene aggiunta a quella prevista per l'anno 2021 le cui previsioni di riscossione potrebbero subire variazioni conseguenti al grado di assolvimento delle scadenze di fine anno (30 novembre 2021) relative alle misure di definizione agevolata (Rottamazione-ter e "saldo e stralcio").

21 I commi 21 e 22 non comportano effetti a carico della finanza pubblica.

22

23 Il comma 23 prevede lo stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

24 Il comma 24 modifica il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 disponendo l'esenzione fino al 31 dicembre 2022 dall'imposta di bollo per i certificati ANPR che attualmente è prevista fino al 31 dicembre 2021.

Si precisa che in base a quanto disposto dall'articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, i certificati anagrafici sono assoggettati all'imposta di bollo con la marca da bollo di euro 16,00.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettate all'imposta di bollo, e che saranno sostituite dalle certificazioni esenti rilasciate in modalità telematica da parte dello stesso Ministero tramite ANPR, in coerenza con la valutazione relativa alla medesima esenzione per il 2021, si stima una perdita di gettito di 39 milioni di euro nel 2022.

25 Il comma 25 prevede per il 2022 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione al 100 per cento di tali redditi dall'anno 2017 al 2021, pertanto per il 2022 è prevista la totale concorrenza di tali redditi alla base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state condotte elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 dei soggetti interessati (ultimi dati disponibili in base ai quali è stato aggiornato il modello di micro simulazione). In base a tali elaborazioni si stima, per l'anno 2022, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -127,7 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,4 e -3,6 milioni di euro.

Considerando la validità della norma per l'anno 2022 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	0	-223,5	95,8	0
Addizionale regionale	0	-9,4	0	0
Addizionale comunale	0	-4,7	1,1	0
Totale	0	-237,6	96,9	0

In milioni di euro

26 Il comma 26 modifica la disciplina dei PIR tradizionali intervenendo al comma 101 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentando il limite di investimento annuale nei suddetti piani dai vigenti 30 mila euro a 40 mila euro. Di conseguenza, il limite complessivo viene incrementato dagli attuali 150.000 euro a 200.000 euro.

Sulla base della medesima metodologia di stima e degli stessi dati presi a riferimento per la valutazione degli effetti finanziari della norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	dal 2024
Variazione di gettito	-26,7	-30,7	-30,9

in milioni di euro



27 *Il comma 27 interviene sull'articolo 13-bis, comma 4 del DL 124/2019 escludendo l'applicazione del comma 112 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale stabilisce che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Inoltre, ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.*

Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si evidenzia che la disposizione non determina effetti poiché la proposta non modifica la vigente norma che stabilisce i limiti quantitativi degli investimenti in PIR PMI.

28 La disposizione di cui al comma 28 modifica l'articolo 119 del DL 34 del 2020.

42 In particolare, proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) che, alla data del 30 settembre 2021 risultano già iniziati.

43 La misura mira a garantire la possibilità di concludere i lavori per i contribuenti che hanno già adottato le procedure di inizio degli investimenti da realizzare sugli immobili unifamiliari. Tale misura non determina effetti rispetto a quelli già scontati nelle previsioni di bilancio, in quanto riguarda gli interventi avviati entro la data del 30 settembre 2021, i quali sono considerati nell'ambito dell'ammontare complessivo delle spese preso a riferimento per gli effetti finanziari contenuti nei saldi di finanza pubblica.

L'intervento di cui al comma 5 dell'articolo 119 in materia di impianti fotovoltaici non determina effetti in quanto volto a conferire sistematicità alla misura in esame mediante una modifica che rende coerente tale comma con il resto della disciplina e in ogni caso in linea con le previsioni di Bilancio che già scontano gli effetti correlati agli investimenti in fotovoltaico fino al 30 giugno 2022.

La norma inoltre dispone per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate:

- Proroga con aliquota al 110% per le spese sostenute al 31 dicembre 2023;
- Proroga con aliquota al 70% per le spese sostenute al 31 dicembre 2024;
- Proroga con aliquota al 65% per le spese sostenute al 31 dicembre 2025;

La detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente prevede una detrazione con aliquota pari al 110%, da suddividere in 4 quote annuali di pari importo.

Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IRES	0,00	-127,40	-1437,80	-1768,50	-2160,00	-1866,70	-270,70	81,00	602,80	188,90	188,90	179,50	78,70	15,70	-37,80	0,00
Credito	0,00	0,00	-849,10	-1377,90	-1866,70	-1866,70	-1017,70	-488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	0,00	224,90	128,50	128,50	-96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	0,00	37,50	21,40	21,40	-16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIVA	0,00	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	-73,90	-1971,00	-2943,00	-3876,80	-3845,90	-1288,40	-407,80	602,80	188,90	188,90	179,50	78,70	15,70	-37,80	0,00

In milioni di euro

La disposizione, inoltre, proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 119, a condizione che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

Sulla base dei dati di Fiscalità Immobiliare, si stima che la spesa per interventi sulle abitazioni

9.2000
9.201 e
altri
9.194



principali effettuati dalle persone fisiche di cui al suddetto comma, rappresenti il 75 per cento delle spese ipotizzate in sede di relazione tecnica di introduzione della norma originaria per i medesimi soggetti. Si stima inoltre, sulla base di elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione Irpef, che la quota di soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro potenzialmente interessati dalla norma sia pari al 67 per cento.

Sulla base della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-16,30	-174,00	-108,80	-108,80	-108,80	95,70	8,10	8,10	8,10	8,10	6,90	-4,80	0,00
Credito	0,00	-108,80	-108,80	-108,80	-108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	28,80	-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	4,80	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-9,40	-249,20	-232,00	-217,60	-217,60	95,70	8,10	8,10	8,10	8,10	6,90	-4,80	0,00

In milioni di euro

La norma in esame dispone l'estensione delle agevolazioni dell'articolo 119 agli interventi effettuati dalle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui al comma 9, lettera d), così come disposto per gli IACP. In particolare, l'estensione riguarda le spese sostenute fino a 30 giugno 2023. È prevista inoltre un'estensione ulteriore fino al 31 dicembre 2023 ove siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Sulla base dei dati relativi agli interventi in oggetto programmati dalle cooperative a proprietà indivisa, si stima una ulteriore spesa per il 2022 di circa 37,5 milioni e di circa 62 milioni di euro per il 2023.

Applicando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	-0,70	-9,20	-18,20	-13,30	-13,30	-3,90	7,70	1,00	1,00	1,00	0,90	0,30	-0,40	0,00
Credito	0,00	-5,00	-13,30	-13,30	-13,30	-8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	1,30	1,60	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	0,20	0,30	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-0,40	-12,20	-29,60	-27,70	-26,60	-12,20	7,70	1,00	1,00	1,00	0,90	0,30	-0,40	0,00

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IRES	-17,00	-310,60	-1564,80	-1890,60	-2282,10	-1774,90	-254,90	90,10	611,90	198,00	196,70	175,00	78,30	15,70	-37,80	0,00
Credito	0,00	-113,80	-971,20	-1500,00	-1988,80	-1875,00	-1017,70	-488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	30,10	214,20	127,60	128,50	-96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	5,00	35,70	21,20	21,40	-16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	7,20	54,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-9,80	-335,30	-2232,60	-3188,30	-4121,00	-3762,40	-1272,60	-398,70	611,90	198,00	196,70	175,00	78,30	15,70	-37,80	0,00

In milioni di euro



Il Senato della Repubblica, con l'introduzione della lettera d-bis) e la sostituzione della lettera e), ha previsto disposizioni volte ad estendere l'obbligo del visto di conformità al c.d. "Superbonus 110%" anche al caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Si prevede, inoltre, che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la lettera d-ter si dispone, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali relativi al cosiddetto Superbonus spetta, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

Considerando una spesa annua interessata pari al 3% di quanto ipotizzato come spesa complessiva per le stime di introduzione e successive modifiche dell'art. 119 del DL 34 del 2020, di circa 309 milioni di euro, applicando i differenziali di aliquote di detrazione disposti dall'articolo 9 del DdL di Bilancio 2022, di seguito l'andamento finanziario:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IRES	-0,5	-7,5	-28,8	-59,1	-81,3	-59,8	-36,9	-4,2	22,9	3,3	3,2	2,7	1,3	0,3	-0,6	0
Credito	0	-3,4	-17	-40,9	-66,2	-62,8	-49,1	-25,2	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0,9	3,2	2,1	2,1	-1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,1	0,5	0,3	0,3	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,2	0,9	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-0,3	-9	-41,2	-96,7	-145,1	-124,4	-86	-29,4	22,9	3,3	3,2	2,7	1,3	0,3	-0,6	0

in milioni di euro

Con l'introduzione della lettera e-bis) si chiarisce che, ai fini della attestazione della congruità delle spese, è possibile - in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 - utilizzare non solo i prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, avere riguardo ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche le guide sui "Prezzi informativi dell'Edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile.

Per effetto di tale intervento normativo, le predette guide potranno essere utilizzate per l'attestazione della congruità delle spese relative:

- agli interventi antisismici, in conformità al parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate (parere prot. n. 11510 del 14 dicembre u.s.) e a quanto chiarito con la Circolare 16/E del 2021, nella quale è stato affermato che «(...) Per l'asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, (...)»;

- agli altri interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 del decreto Rilancio – diversi da quelli ammessi al Superbonus – per i quali il decreto-legge n. 157 del 2021 (entrato in vigore il 12 novembre u.s.) prevede, ai fini dell'esercizio dell'opzione per il cd. sconto in fattura o per



la cessione del credito, che sia acquisito il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nonché l'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per tali interventi, infatti, il comma 1-ter, lett. b), dell'articolo 121 del decreto Rilancio (inserito dal decreto-legge n. 157 del 2021) stabilisce che «i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis».

La disposizione, avente carattere puramente interpretativo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Senato della Repubblica ha introdotto ulteriori modifiche all'articolo 119 del DL 34 del 2020.

In particolare, l'emendamento sopprime il termine del 31 dicembre 2021 per la detrazione al 110% degli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e il termine del 30 giugno 2022 per la detrazione al 110% degli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Gli interventi non determinano effetti di gettito in quanto volti a conferire sistematicità alla misura in esame.

La disposizione emendativa abroga il disposto introdotto nella norma originaria relativamente all'obbligatorietà della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 30 settembre 2021, ai fini dell'ottenimento della detrazione del 110 per cento sui lavori effettuati da parte delle persone fisiche fino al 31 dicembre 2022.

Tale intervento non determina variazioni di gettito rispetto alla valutazione originaria, che non ha ascritto effetti alla disposizione abrogata.

La norma inoltre dispone che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), comprese quelle effettuate dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, la detrazione spetta:

- con aliquota al 110% per le spese sostenute al 31 dicembre 2023;
- con aliquota al 70% per le spese sostenute al 31 dicembre 2024;
- con aliquota al 65% per le spese sostenute al 31 dicembre 2025.

Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IR ES	0	-3,8	-43	-52,9	-64,6	-55,8	-8,1	2,4	18	5,6	5,6	5,4	2,4	0,5	-1,1	0
Credito	0	0	-25,4	-41,2	-55,8	-55,8	-30,4	-14,6	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/TR ES	0	0	6,7	3,8	3,8	-2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	1,1	0,6	0,6	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IWA	0	1,6	1,6	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-2,2	-59	-88,1	-116	-115	-38,5	-12,2	18	5,6	5,6	5,4	2,4	0,5	-1,1	0



L'emendamento in esame stabilisce inoltre, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), l'abrogazione del limite di ISEE a 25.000 euro e dell'abitazione principale e la proroga delle agevolazioni del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita e quanto già stimato in sede di relazione tecnica del suddetto art. 9, si stimano i seguenti effetti finanziari differenziali rispetto alla disposizione originaria (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-6,4	-68,4	-42,7	-42,7	-42,7	37,6	3,1	3,1	3,1	3,1	2,7	-1,9	0,0
Credito	0,0	-42,7	-42,7	-42,7	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	11,3	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,9	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-3,7	-97,9	-91,1	-85,4	-85,4	37,6	3,1	3,1	3,1	3,1	2,7	-1,9	0,0

L'emendamento prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma vigente, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	0	-0,6	-1,1	-0,8	-0,8	-0,2	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
Credito	0	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-0,5	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0,1	0,1	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-0,8	-1,8	-1,7	-1,6	-0,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0

Si stabilisce inoltre che le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 del DL 34 del 2020 si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del medesimo articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.

Tale disposizione non determina ulteriori effetti di gettito rispetto a quanto scontato nelle previsioni di bilancio e in quanto la stima originaria dell'art. 9 e le presenti già tengono conto di detta applicazione.

Il comma 42 dispone la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere



architettoniche in edifici già esistenti, sia per le parti private che per quelle comuni nei condomini, e per le unifamiliari.

Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-0,5	-5,8	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	3,6	0,5	0,5	0,5	0,4	-0,3	0
Credito	0	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	1,8	-0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,3	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-0,1	-7,3	-8,1	-7,2	-7,2	-7,2	3,6	0,5	0,5	0,5	0,4	-0,3	0

La norma dispone infine l'estensione dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Tenuto conto che viene mantenuto lo stesso profilo di fruizione dell'agevolazione anche in capo al cessionario, la disposizione non comporta effetti finanziari, con la sola eccezione del primo anno di applicazione in cui viene meno l'effetto saldo/acconto proprio dell'IRPEF in relazione all'ammontare della detrazione spettante dell'anno che, a seguito della cessione, verrà fruita dal cessionario sotto forma di credito d'imposta in compensazione. Tale effetto positivo prudenzialmente non viene stimato, anche perché legato ai comportamenti dei soggetti beneficiari (percentuale di soggetti che decidono di cedere la detrazione).

Il comma 43, infine, stabilisce che per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cosiddetto Ecobonus", per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

Relativamente alla metodologia applicata ai fini della stima delle agevolazioni in esame, essa non ha tenuto conto delle diverse limitazioni tecniche per la fruizione dell'agevolazione stessa, pertanto, non si stimano ulteriori effetti finanziari.

Di seguito l'andamento finanziario complessivo (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/RES	-6,9	-78,6	-90,4	-100,0	-111,7	-22,0	-0,9	6,1	21,7	9,3	8,8	3,2	2,4	0,5	-1,1	0,0
Credito	0,0	-46,6	-72,5	-88,3	-102,9	-59,9	-30,4	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/RES	0,0	13,2	1,1	3,7	3,8	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	2,2	0,2	0,6	0,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	3,1	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-3,8	-108,2	-160,0	-182,4	-210,2	-85,3	-31,3	-8,5	21,7	9,3	8,8	3,2	2,4	0,5	-1,1	0,0

La misura di cui al comma 29, modificando l'art. 121 del medesimo D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.,



prevede, infine, la possibilità di cedere alcune detrazioni relative a spese sostenute (ristrutturazione, riqualificazione energetica, bonus facciate, impianti fotovoltaici, ecc.). Tenuto conto che viene mantenuto lo stesso profilo di fruizione dell'agevolazione anche in capo al cessionario, la disposizione non comporta effetti finanziari, con la sola eccezione del primo anno di applicazione in cui viene meno l'effetto saldo/acconto proprio dell'IRPEF in relazione all'ammontare della detrazione spettante dell'anno che, a seguito della cessione, verrà fruita dal cessionario sotto forma di credito d'imposta in compensazione. Tale effetto positivo prudenzialmente non viene stimato, anche perché legato ai comportamenti dei soggetti beneficiari (percentuale di soggetti che decidono di cedere la detrazione).

Il Senato della Repubblica, con l'introduzione della lettera a-bis), ha previsto disposizioni volte a richiedere il visto di conformità per i casi disciplinati dall'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, qualora si opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la disposizione prevede che la detrazione relativa ai diversi bonus edilizi si applica, alla medesima aliquota dei lavori cui le stesse si riferiscono, anche alle spese sostenute per asseverazione, visto di conformità e attestazioni di congruità delle spese sostenute.

Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una precisazione circa l'applicazione delle diverse detrazioni anche alle spese sopra indicate, che devono in ogni caso sempre rientrare nei limiti di spesa agevolabile.

Pertanto, la disposizione non determina effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già stimati per le diverse disposizioni vigenti ovvero presenti nel DDL Bilancio 2022.

30 *Il comma 30 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad introdurre la facoltà dell'Agenzia delle entrate di sospendere per un periodo non superiore a trenta giorni l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o sconti in fattura inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del controllo preventivo della correttezza di tali operazioni.* 9.2000

31 *I commi da 31 a 36 sono diretti a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi e contributi che è effettuata con le risorse umane e strumentali disponibili. Essa, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.* 9.2000

32
33
34
35
36

37 *Il comma 37 prevede una serie di proroghe di detrazioni già previste dalla vigente normativa. Proroga detrazioni riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024* 9.274 e altri

Per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di riqualificazione energetica, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019 di circa 3.346 milioni di euro. Sulla base delle diverse aliquote di detrazione relative alle singole tipologie di spesa si stima un'aliquota media ponderata di detrazione di circa il 57,6%.

Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa



addizionale.

In relazione alla spesa base è stata considerata un'ulteriore percentuale di detrazione di 21,6 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 57,6 punti. Con queste assunzioni si stima un minor gettito IRPEF di competenza annua di circa 132 milioni di euro annui ($(1.673 \times 21,6\% + 1.673 \times 57,6\%) : 10$).

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 335 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 304,2 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +30,4 milioni di IVA e +85,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP di competenza annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'andamento finanziario complessivo è riportato nella seguente tabella:

	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	dal 2036
IRPEF/IRES	-19,90	-231,60	-364,00	-476,50	-397,00	-397,00	-165,40	-33,10	99,30	0,00
IRPEF/IRES	0,00	127,70	73,00	73,00	-54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	21,30	12,20	12,20	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10,50	-52,20	-248,40	-391,30	-460,80	-397,00	-165,40	-33,10	99,30	0,00

In milioni di euro

Proroga detrazione recupero edilizio per il 2022, 2023 e 2024

A decorrere dal 2022 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

La norma in esame dispone una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare).

Le stime della modifica proposta sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2019 (ultimo anno disponibile). Sulla base di tali dichiarazioni risulta una spesa effettuata nel 2019 di circa 18.000 milioni di euro. Si assume che il 15% (2.700 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 349 milioni di euro annui ($(15.300 \times 14\% + 2.700 \times 50\%) : 10$).

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimata su base annuale (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 675 milioni di euro, cui



corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 613,6 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari annualmente a +61,4 milioni di IVA e +171,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'andamento finanziario complessivo riportato nella tabella seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	dal 2036
IRPEF	-52,40	-611,10	-960,30	-1257,10	-1047,60	-1047,60	-436,50	-87,30	261,90	0,00
IRPEF/IRES	0,00	257,70	147,30	147,30	-110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	43,00	24,50	24,50	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9,00	-249,00	-727,10	-1085,30	-1176,50	-1047,60	-436,50	-87,30	261,90	0,00

In milioni di euro

Proroga detrazioni per spese relative ad interventi di rafforzamento di misure antisismiche per gli anni 2022, 2023 e 2024

La disposizione in esame prevede, per gli anni 2022, 2023 e 2024, una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, ad una classe o a due classi di rischio inferiori. Per gli interventi antisismici che riguardano le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

A decorrere dall'anno 2022, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quelle utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019, su singole unità, di circa 283,4 milioni di euro, e su parti comuni di edifici condominiali di circa 38,8 milioni di euro.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione e la rateizzazione, si stima un minor gettito Irpef riferito alla singola rata di competenza annua pari a 46,1 milioni di euro annui.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva. Questo effetto è stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 40,3 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 36,6 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +3,7 milioni di IVA e +10,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP di competenza annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre



quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'andamento finanziario complessivo è riportato nella seguente tabella:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF/IRRES	-6,9	-80,8	-126,9	-166,1	-138,4	-138,4	-47,5	4,4	56,4	17,4	16,5	7,2	1,4	-3,5	0
IRPEF/IRRES	0	15,4	8,8	8,8	-6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2,6	1,5	1,5	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	3,7	3,7	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-3,2	-59,1	-112,9	-155,8	-146,1	-138,4	-47,5	4,4	56,4	17,4	16,5	7,2	1,4	-3,5	0

In milioni di euro

Proroga detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, la norma dispone la proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024 della detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiore, o dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiore. L'aliquota si applica alle spese complessive degli interventi per un ammontare non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019 di circa 3 milioni di euro ad aliquota dell'80% e 7,7 milioni di euro ad aliquota dell'85%.

Sulla base della metodologia di proroghe analoghe, tenuto conto del periodo di vigenza, si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-0,1	-1,2	-1,9	-2,5	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-0,9	-0,2	0,5	0
IRPEF/IRRES	0	0,5	0,3	0,3	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-0,5	-1,5	-2,2	-2,3	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-0,9	-0,2	0,5	0

In milioni di euro

L'effetto complessivo nell'orizzonte temporale considerato delle disposizioni in esame risulta il seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-7	-82	-128,8	-168,6	-140,5	-140,5	-49,6	2,3	54,3	15,3	14,4	6,3	1,2	-3	0
IRPEF/IRRES	0	15,9	9,1	9,1	-6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2,7	1,5	1,5	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	3,8	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-3,2	-60	-114,4	-158	-148,4	-140,5	-49,6	2,3	54,3	15,3	14,4	6,3	1,2	-3	0

In milioni di euro



Proroga al 2024 della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione

La norma in esame dispone la proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 della detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, risulta un ammontare di spesa di circa 1.350 milioni di euro per il 2019. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per gli anni considerati. Mediante elaborazioni sugli stessi dati, si stima che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento di spesa pari ad 1/3. Considerando le 10 quote annuali, si stima una spesa annua pari a 1.134 milioni di euro. La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette.

L'andamento finanziario in termini di cassa risulta il seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-8,50	-90,70	-155,90	-212,60	-170,10	-170,10	-70,90	-14,20	42,50	0,00
IRPEF/IRES	0,00	19,50	11,20	11,20	-8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	3,30	1,90	1,90	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11,90	-47,50	-122,40	-199,50	-179,90	-170,10	-70,90	-14,20	42,50	0,00

In milioni di euro

Il Senato della Repubblica, con le modifiche introdotte alla lettera b), numero 2), interviene nella disposizione che dispone la proroga, per le spese sostenute per gli anni 2022, 2023 e 2024 della detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. In particolare, si innalza per l'anno 2022 il tetto massimo di spesa da 5.000 euro a 10.000 euro e si conferma il limite a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, già utilizzati per la stima della norma originaria, risulta un ammontare ulteriore di spesa pari a 566 milioni di euro.

La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo genera maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima, per l'anno 2022 un incremento di gettito IVA pari a circa +10,3 milioni di euro e un incremento di gettito pari a circa +6,5 milioni di euro per l'anno 2022 di IRPEF/IRES/IRAP.

Di seguito l'andamento finanziario differenziale rispetto a quanto stimato per la norma originaria:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF	-4,3	-45,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	21,3	0



IRPEF/IRES	0	9,8	-4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	1,6	-0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	10,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	6	-33,9	-33,2	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	21,3	0

in milioni di euro

38 Il comma 38 dispone, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la proroga della detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che questa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2019 si stima una spesa annua per gli interventi in oggetto di circa 104 milioni di euro. Si assume inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -3,7 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per ciascun anno in circa 13 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 11,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per gli anni considerati a +1,2 milioni di IVA e +3,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF	-0,60	-6,60	-10,30	-13,50	-11,20	-11,20	-4,70	-0,90	2,80	0,00
IRPEF/IRES	0,00	5,00	2,80	2,80	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	0,80	0,50	0,50	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,60	0,40	-5,80	-10,20	-13,70	-11,20	-4,70	-0,90	2,80	0,00

In milioni di euro

39 Il comma 39 dispone, per le spese documentate sostenute nel 2022 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, una detrazione dall'imposta lorda pari al 60 per cento da suddividere in 10



quote annuali di pari importo. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.

Ai fini della stima si considera un ammontare delle spese oggetto degli interventi in esame pari a quanto indicato nella Relazione Tecnica di introduzione della norma, quindi pari a 4.000 milioni di euro.

Si stima, inoltre, che il 90% di tali spese (3.600 milioni di euro) sia sostenuto da persone fisiche ed il rimanente 10% (400 milioni di euro) dalle imprese. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Il **comma 39** è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2022, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2022 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:

	2022	2023	2024	dal 2025 al 2032	2033	2034
IRPEF	-16,20	-172,80	-108,00	-108,00	81,00	0,00
IRPEF/IRES	-1,80	-19,20	-12,00	-12,00	9,00	0,00
IRPEF/IRES	0,00	152,70	-65,50	0,00	0,00	0,00
IRAP	0,00	25,50	-10,90	0,00	0,00	0,00
IVA	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18,40	-13,80	-196,40	-120,00	90,00	0,00

In milioni di euro

40 *Il comma 40 prevede che all'attuazione delle disposizioni contenute al comma 1, lettere d-bis) ed e), al comma 2, lettera a-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.* 9.2000

41 *Il comma 41 prevede l'abrogazione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, facendo salvi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.* 9.2000

44 *I commi 44 e 45 disciplinano la proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.*

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1064, della Legge 178/2020 hanno previsto la proroga e il potenziamento del credito d'imposta beni strumentali, del credito di imposta ricerca, sviluppo ed innovazione per gli anni 2021 e 2022.

La disposizione in esame prevede la proroga delle diverse misure come indicato nella tabella seguente che mostra le caratteristiche dell'agevolazione a legislazione vigente e la legislazione negli anni 2023-2025.

Credito INDUSTRIA 4.0		2022 Legislazione Vigente	2023	2024	2025
Beni	Credito	6%			



materiali tradizionali (ex SUPER)	d'imposta				
	Limite investimenti	Fino a 2 mln di euro			
Beni immateriali tradizionali	Credito d'imposta	6%			
	Limiti investimenti	Fino a € 1 mln			
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	Credito d'imposta	- 40% fino a € 2,5 mln - 20% tra € 2,5 e € 10 mln - 10% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln
	Limite investimenti	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	Credito d'imposta	20%	20%	15%	10%
	Limite investimenti	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito conseguenti alle modifiche indicate in tabella, sono stati analizzati gli ultimi dati provvisori disponibili desumibili dalle dichiarazioni Redditi 2020 – anno di imposta 2019. In tale periodo di imposta la normativa prevedeva, rispetto all'attuale struttura dei crediti di imposta, una maggiorazione del costo deducibile degli investimenti, differenziato tra super ammortamento, iper ammortamento e software, che consentiva di fatto ai contribuenti di imputare ammortamenti fiscali superiori a quelli civilistici. Dall'analisi delle informazioni presenti nelle dichiarazioni dei redditi, è stato quindi possibile individuare le variazioni in diminuzione relative alle quote di ammortamento conseguenti alle maggiorazioni sopra menzionate e ricostruire l'investimento agevolato per ogni anno di imposta dal 2016 al 2019.

Ai fini della ricostruzione dell'investimento, per ogni soggetto, è stato applicato un coefficiente di ammortamento medio associato al suo specifico settore di attività economica come rilevato dal Rapporto di Confindustria "Dove va l'industria italiana" di maggio 2019.

Utilizzando i dati dal 2016 al 2019 (dal 2017 anche relativi alle misure dell'iper ammortamento e del software), è stato stimato l'investimento medio del periodo, adottando la stessa metodologia di ripartizione utilizzata nel sopracitato Rapporto di Confindustria che indica una quota pari al 63,2% riferita agli investimenti effettuati nell'anno e il restante 36,8% relativa agli investimenti ordinati ma consegnati nel successivo periodo di imposta (ordine nel 2023 e consegna dei beni nell'anno 2024).

Gli investimenti così stimati sono stati successivamente distribuiti tenendo conto delle ipotesi oggetto di stima e della rateizzazione del credito in tre quote, come previsto dalla normativa vigente nel 2022.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari della proroga per il triennio 2023-2025.

	Misura dell'agevolazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)									0
Beni immateriali tradizionali									0



Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	2023: 20%- 10%-5% 2024: 20%- 10%-5% 2025: 20%- 10%-5%	-533,2	-1.199,8	-1.866,3	-1.466,3	-799,9	-133,3	0	-5.998,7
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	2023: 20% 2024: 15% 2025: 10%	-103,6	-207,1	-278,3	-187,7	-84,1	-12,9	0	-873,8
Totale		-636,8	-1.406,9	-2.144,6	-1.654,0	-884,0	-146,2	0	-6.872,5

in milioni di euro

Credito di imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Di seguito le ipotesi di proroga per il credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Credito di imposta R&S innovazione e transizione ecologica e digitale		2022 Legislazion e Vigente	2023	2024	2025
Ricerca e Sviluppo 9 anni	Credito d'imposta	20%	10%	10%	10%
	Limite credito	€ 4 mln	€ 5 mln	€ 5 mln	€ 5 mln
Innovazione tecnologica, nel design e nell'innovazione estetica	Credito d'imposta	10%	10%	5%	5%
	Limite credito	€ 2 mln	€ 2 mln	€ 2 mln	€ 2 mln
Transizione ecologica o digitale 4.0	Credito d'imposta	15%	10%	5%	5%
	Limite credito	€ 2 mln	€ 4 mln	€ 4 mln	€ 4 mln

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito è stata applicata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021. Dai dati provvisori delle dichiarazioni Redditi 2020, anno di imposta 2019 sono stati desunti circa 11,6 miliardi di euro di spesa per investimenti in ricerca e sviluppo.

Il maggior credito annuo è stato stimato secondo la legislazione proposta, mantenendo l'inammissibilità delle spese commissionate da imprese estere ad imprese italiane e applicando la medesima ripartizione della spesa rilevata dai dati dichiarativi tra R&S (75%), Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica (10%) e transizione ecologica o digitale 4.0 (15%).

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, con l'ipotesi di proroga 2023-2031 per le spese di R&S, per quelle di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica e per quelle di transizione ecologica o digitale 4.0 fino al 2025.

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-32	2033	2034	2035	Totale
Ricerca sviluppo	10% limite 5 mln € 9 anni	0	-249,9	-499,7	-749,6	-749,6	-749,6	-749,6	-499,7	-249,9	0	-6.746,4



Innovazioni tecnologica, design e innovazione e estetica	10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 2 mln €	0	-51,5	-78,1	-104,7	-53,1	-26,6	0	0	0	0	-313,9
Transizione ecologica o digitale 4.0	10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 4 mln €	0	-35,9	-54,0	-72,1	-36,2	-18,1	0	0	0	0	-216,3
Totale		0	-337,3	-631,8	-926,4	-838,9	-794,3	-749,6	-499,7	-249,9	0	-7.276,6

in milioni di euro

46 **Il comma 46 interviene sull'articolo 1, commi 89 e 90, della Legge 205/2017, prorogando la fruizione del credito d'imposta per le PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato. La misura determina oneri aggiuntivi rispetto al limite di spesa previsto normativamente, per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.**

10.78 13

47 **I commi 47 e 48 prevedono il Rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini».**

48 La misura "Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti "ordinari" ed al 3,575 per cento per gli investimenti in "tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti" (c.d. investimenti 4.0).

La rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari), fin dall'avvio dell'intervento (nel 2014) ma, in modo particolare, dall'apertura, nel 2017, del secondo sportello per la presentazione delle domande, con la possibilità di richiedere un contributo "maggiorato" del 30% (3,575%) rispetto al tasso base del 2,75%, a fronte di finanziamenti per investimenti 4.0.

Nel primo quadrimestre del 2021, l'assorbimento medio mensile di risorse pubbliche dedicate alla misura agevolativa – con una modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione – è stato pari a 83 milioni di euro, con un trend in apparente crescita.

La proposta di modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000 e prevedendo un rifinanziamento per 240 milioni di euro annui per 2022 e 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

Tale stanziamento aggiuntivo, consentir di dare continuità all'azione di sostegno alle PMI perseguita con la misura in questione, particolarmente rilevante anche considerato l'attuale contesto ancora negativamente segnato dagli effetti della crisi.

In particolare, la ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, in un limite complessivo di spesa di 900 milioni, è stata operata considerando il ripristino del meccanismo di funzionamento pluriennale della misura agevolativa, che prevede una ripartizione dell'importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di sei anni, nonché l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore ai 200.000 euro. A tale proposito, giova evidenziare come, in base alle esperienze



passate, tale ultima tipologia di finanziamenti incida per circa un terzo sul complesso delle erogazioni dei contributi (cfr. RT dell'articolo 1, commi 95-96, legge 178/2020), che si concentra, ovviamente, nel primo biennio di implementazione della misura. Alla stregua di tale constatazione si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate all'agevolazione.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
finanziamenti sotto 200.000 euro	180	120					300
quote sopra soglia	60	120	120	120	120	60	600
Totale	240	240	120	120	120	60	900

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica, pari a 240 milioni di euro annui per 2022 e 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

49 *Il comma 49 contiene misure dirette al potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese.*

La lettera a) dispone il rifinanziamento per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

La lettera b), rifinanzia per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 il fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione rifinanzia espressamente la sola componente di cui alla lettera d) del suddetto comma 1, quindi non si renderà necessario adottare un nuovo provvedimento di riparto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 72.

Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggior onere della disposizione in esame, è pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica della disposizione sono quantificati dalle seguenti tabelle:

Effetti sui saldi di finanza pubblica nel quinquennio 2022-26 (in milioni di euro)

	Indebitamento netto (1)	Fabbisogno (2)	Saldo netto da finanziare (2)
2022	150	1.650	1.650
2023	150	1.650	1.650
2024	150	1.650	1.650
2025	150	1.650	1.650
2026	150	1.650	1.650

(1) Derivanti dalla sola lettera b), il rifinanziamento del fondo 394/81 disposto dalla lettera a)

non ha effetto sull'indebitamento netto

(2) Somma degli effetti della lettera a) e della lettera b)

50 *Il comma 50, lettera a) numero 1) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una disposizione procedurale che aggiorna la composizione della Cabina di*



regia per l'internazionalizzazione. Si prevede che l'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98/2011, nel testo già vigente, precisa che la cabina di regia è istituita e opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti di detta cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il numero 2) della lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una disposizione procedurale, da considerare come parte essenziale di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il numero 2-bis) della lettera a), introdotto dal Senato della Repubblica, prevede nell'ambito della dotazione organica dell'ICE Agenzia, l'istituzione di quattro posizioni dirigenziali di livello generale, oltre alla figura del Direttore, con contestuale riduzione di pari entità delle posizioni dirigenziali non generali che passano dagli attuali 37 a 33 unità. Il trattamento economico medio di un dirigente di seconda fascia dell'ICE in servizio in Italia è pari a € 115.902 annui lordo dipendente (fondamentale 45.564, retribuzione di posizione fissa e variabile 37.565, retribuzione di risultato media 32.773) a cui vanno aggiunti oneri riflessi per € 42.728 annui.

Dovendosi mantenere una graduazione retributiva rispetto all'incarico di Direttore Generale e tenuto conto delle comparabili posizioni di vice direttore generale della dirigenza contrattualizzata del MAECI, per le 4 posizioni dirigenziali generali di nuova istituzione è stato considerato un trattamento economico complessivo medio, comprensivo della retribuzione di risultato, pari ad € 210.000 annui lordo dipendente (fondamentale 58.281, retribuzione di posizione fissa e variabile € 101.719, retribuzione di risultato € 50.000), ai quali sono da aggiungere oneri riflessi per € 77.903 annui.

Pertanto, il maggior onere derivante per ciascuna posizione di prima fascia rispetto alla corrispondente posizione di seconda fascia soppressa è pari ad € 129.273 annui lordo amministrazione (di cui € 94.098 per retribuzione lordo dipendente e € 35.175 di oneri riflessi), per un totale complessivo pari ad euro 517.092.

La lettera b) prevede che il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia incrementato di 1.000.000 euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029.

Le abrogazioni di cui alle successive lettere c), d) ed e), nell'ottica di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono necessarie ad una più efficiente allocazione delle risorse iscritte in bilancio e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

51
52

I commi 51 e 52, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2022.

I Commissari delegati nominati con l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, provvedono, entro il limite massimo di 40 milioni di euro, alla concessione dei contributi previa ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base dei criteri determinati con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottarsi tenendo conto della peculiarità dello specifico contesto emergenziale.

I commi da 53 a 58 intervengono sul Fondo di garanzia per le PMI.

2.2000
2.2000/1
00



54 Per le garanzie di cui all'articolo 13 del DL Liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per
55 le PMI) l'estensione delle misure al 30 giugno 2022, è disposta dal **comma 53**, conformemente
56 alla proroga del regime di cui al *Temporary Framework*, disposta dalla Commissione europea
57 con il sesto emendamento al Quadro temporaneo.

58 Al fine di disporre la proroga del regime emergenziale nel rispetto delle logiche di *phasing out*,
la disciplina derogatoria di cui alla lettera m), che consente alle imprese di accedere
gratuitamente a finanziamenti fino a 30.000 euro con copertura al 90%, è prorogata attraverso
un abbassamento della copertura della garanzia all'80% a partire dal 1° gennaio 2022.

Sempre in tale ottica, la disciplina derogatoria è prorogata con il ripristino, a partire dal 1° aprile
2022, del pagamento della commissione *una tantum*, già prevista dal regime ordinario. Viene,
infatti, eliminata la gratuità della garanzia introdotta con il regime derogatorio, tanto con
riferimento alle operazioni di cui alla lettera m), quanto con riferimento alle altre operazioni di
cui all'articolo 13.

In particolare, come previsto dalle disposizioni operative da ultimo modificate con Decreto
interministeriale del 13 maggio 2021, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del
Consiglio di gestione, deve essere versata al Fondo una commissione *una tantum*. Ad eccezione
di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della
commissione *una tantum* è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria
garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata
in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero
della controgaranzia.

In proposito, si rappresenta che l'attuale gratuità della garanzia, inverandosi in un aiuto di Stato
ritenuto ammissibile perché ricondotto sotto l'operatività del regime "*Aiuti di importo limitato*"
(*Temporary Framework* par. 3.1) pesa sul relativo plafond, in termini di equivalente
sovvenzione lordo, per l'intero valore nominale del finanziamento garantito, erodendo pertanto
l'entità delle risorse destinabili ad altre forme di finanza agevolata, diverse dalle garanzie.

In virtù di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, il Fondo
erogherà le garanzie di cui all'articolo 13 dietro pagamento di una commissione (a partire dal 1°
aprile 2022) e le PMI avranno accesso ad una garanzia con ridotta copertura, relativamente alle
operazioni di cui alla lettera m), con conseguente minor aggravio sulle risorse del Fondo, ferme
restando le altre condizioni favorevoli previste per garanzie concesse dal Fondo, quali: importo
massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, durata dei prestiti garantiti fino
a 15 anni per lettera m) o 8 anni per le altre operazioni, rilascio della garanzia senza valutazione
del merito di credito da parte del Gestore e, per le operazioni lettera m), rimborso del capitale
non prima di 24 mesi dalla concessione del finanziamento.

La garanzia di cui alla lettera m), in forza dell'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 23/2020,
comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché
l'articolo 13, comma 12-bis opera nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui
alla lettera m), prorogati al 30 giugno 2022, si prevede di estendere la misura fissando il termine
al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Viene quindi specificato che, a partire dal 1° luglio 2022, alle nuove domande di accesso al
Fondo di garanzia per le PMI non saranno più applicate le condizioni di cui all'articolo 13 del
DL Liquidità in applicazione del *Temporary Framework*. Tuttavia, non essendo nota al
momento la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022 e, al
contempo, essendo comunque necessario predisporre un regime del Fondo che garantisca, da un
lato, il graduale *phasing out* dal regime emergenziale e un ritorno alla ordinaria operatività, e,
dall'altro, la sufficienza degli stanziamenti a copertura delle perdite attese connesse
all'operatività del Fondo per tutto il 2022, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Fondo
continui ad operare con un regime intermedio in cui: a) pur tornando ad applicarsi il modello di
valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al citato decreto del



Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, è fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione; b) per le operazioni finanziarie concesse a imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del merito di credito del Fondo in relazione a esigenze connesse a fabbisogni di capitale circolante o di liquidità aziendale, la copertura passa dall'attuale 80 per cento al 60 per cento; c) l'importo massimo garantibile per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

La norma, inoltre novella l'articolo 2, comma 100, lettera a) L. 662/96 introducendo nuove disposizioni relative alle modalità di funzionamento e operatività del Fondo di garanzia per le PMI prevedendo che, a regime esso opererà entro un limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

In merito all'iter di approvazione e trasmissione della suddetta documentazione, è previsto che sia il Consiglio di gestione del Fondo a deliberare il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio, i quali sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del CIPESS.

Tanto premesso, la norma prevede che per il 2022 il limite massimo di impegni assumibili dal fondo sia pari ad euro 50.000 milioni di euro. Tale limite si cumula con gli impegni in essere e che il Gestore stima di assumere entro il 31 dicembre 2021, pari a complessivi 160.000 milioni di euro, con un conseguente limite cumulato, in termini di impegni massimi assumibili fino al 31 dicembre 2022, pari a 210.000 milioni di euro.

Inoltre, si prevede che, ai fini dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e su base almeno trimestrale, e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.

Nelle seguenti tabelle riepilogative vengono sintetizzati i regimi di operatività del Fondo che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività:

Finanziamenti garantiti				
Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	5 milioni di euro	80%	No	No
Dal 1° aprile	5 milioni di	80%	Si	No



2022 al 30 giugno 2022	euro			
Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022	5 milioni di euro	80% per investimenti 60% per liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)	Si	Si, con ammissione delle imprese di fascia 5

Finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro

Periodo	Finanziamento massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	30.000 euro	80%	No	No
Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022	30.000 euro	80%	Si	No
Dal 1° luglio 2022	-	-	-	-

Infine, la norma dispone lo stanziamento previsto a copertura delle perdite attese stimate in relazione all'operatività del Fondo per il 2022 e ripartite su base pluriennale.

Nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, il Fondo ha rilasciato garanzie per circa 148 miliardi di euro (pari al 6% del PIL), di cui 131 miliardi connessi esclusivamente all'operatività derogatoria introdotta sotto *Temporary Framework* (oltre l'88%), per circa 196 miliardi di finanziamenti a favore di PMI e *mid-cap*. In particolare, le operazioni a valere sull'articolo 13, comma 1, lettera m) - che in fase di prima implementazione ha consentito al Fondo di rilasciare garanzie al 100%, gratuitamente, su prestiti fino a 30.000 euro - riguardano circa 22 miliardi di euro del portafoglio garantito.

A legislazione vigente, a copertura pluriennale dell'operatività del Fondo, già insistono risorse per circa 25 miliardi di euro (derivanti sia da residui di cassa del Fondo, sia da stanziamenti a bilancio) e, considerata la perdita attesa sul portafoglio garantito, al 31.12.2021 pari a circa 22 miliardi di euro, sono stimate risorse libere da impegni pari a circa 3,4 miliardi di euro.

La misura del rifinanziamento è basata sulle stime del fabbisogno finanziario elaborate dal soggetto gestore sulla base delle disponibilità finanziarie e delle dinamiche degli impegni ipotizzabili in presenza delle condizioni previste dalla norma.

Il fabbisogno finanziario oggetto della presente norma è calcolato tenendo conto della stima delle disponibilità libere da impegni al 31/12/2021 (quantificate in circa 3,4 miliardi di euro) e della distribuzione delle perdite attese tra gli anni dal 2022 al 2027. Il fabbisogno complessivo ammonta a circa 3 miliardi di euro; in particolare, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

59 *Il comma 59* proroga al 30 giugno 2022 il regime di *Temporary Framework*, in linea con il Quadro temporaneo, per le garanzie disposte dall'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.).

In particolare, la proroga di Garanzia Italia garantisce la complementarietà della disciplina a favore delle *mid-cap* che, a partire da maggio 2021, accedono a Garanzia Italia alle stesse condizioni derogatorie previste dall'articolo 13 del DL Liquidità per il Fondo di garanzia per le PMI (complementarietà assicurata dal richiamo, operato dall'articolo 1-bis.1, del decreto-legge



Liquidità, all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del DL Liquidità).

Nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, SACE S.p.A. ha rilasciato garanzie per circa 24 miliardi di euro, di cui circa 800 milioni a favore di PMI. L'esposizione garantita è pari a circa l'1,4% del PIL con importo medio del garantito per operazione pari a circa 9 milioni di euro.

Con il D.L. 73/2021 ("D.L. Sostegni Bis") il regime di Garanzia Italia è stato prorogato al 31 dicembre 2021, e la durata dei prestiti garantiti è stata estesa ad 8 anni, conformemente al Quadro Temporaneo.

In base alle stime interne del Dipartimento del Tesoro, la perdita attesa sul portafoglio di garanzie in essere al 30 giugno 2021 ammonta a circa 600 milioni di euro. La perdita attesa stimata è molto contenuta rispetto al Fondo PMI, in quanto:

- le imprese che accedono al fondo pagano un premio per le garanzie (flusso in entrata);
- in caso di fallimento di una controparte, l'eventuale recupero (flusso in entrata) è rilevante a differenza di PMI;
- la qualità media delle imprese di Garanzia Italia è più alta delle imprese del fondo PMI (miglior rating).

In proposito, si rammenta che a copertura dell'operatività legata a Garanzia Italia è stato costituito un Fondo con uno stanziamento pari a 29,3 miliardi di euro. In particolare, si rappresenta che al 30 giugno 2021, SACE S.p.A. ha stimato un assorbimento del Fondo a copertura di Garanzia Italia - stima definitiva sulla base delle operazioni in essere e delle previsioni di perdita attesa e relativi recuperi -, pari a circa 1,2 miliardi di euro. Pertanto, la dotazione di liquidità del Fondo Garanzia Italia risulta adeguata ad assicurare l'adempimento degli esborsi attesi.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL Liquidità.

60 Il *comma 60* introduce una semplificazione dell'iter per la determinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160/2019 da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A., prevedendo l'inserimento del relativo importo nella legge di bilancio annuale, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 64 D.L. 76/2020 ("D.L. Semplificazioni") con riferimento al plafond massimo di impegni assumibile da SACE S.p.A.

61 Al *comma 61*, è quindi indicato l'importo per l'anno 2022, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione da parte di SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.

Nel 2020, anno di introduzione dell'operatività Green, sono stati deliberati 325 milioni di euro di impegni.

Nel corso del 2021, fino al 31 agosto, sono stati deliberati circa 1 miliardo di euro di impegni e si prevede (in base alle stime condivise da SACE S.p.A.) che a fine 2021 il totale delle operazioni deliberate ammonterà a circa 2,4/2,5 miliardi di euro (in linea con il plafond previsto per l'anno 2021, pari a 2,5 miliardi di euro). Sempre in base alle stime condivise da SACE S.p.A., per il 2022, anche a seguito di una maggiore domanda di coperture SACE green in relazione all'emissione di cauzioni relative alla realizzazione di progetti nell'ambito del PNRR, si propone l'innalzamento del plafond da 2,5 a 3 miliardi di euro, ed un conseguente stanziamento di risorse a copertura delle esposizioni assunte da SACE S.p.A.

In particolare, poiché per il 2021, ai fini della copertura dell'operatività Garanzie green, a fronte di un plafond massimo di impegni assumibili da SACE S.p.A. pari a 2,5 miliardi, sono stati destinati con la L. 178/2020 470 milioni di euro, l'incremento del plafond richiede un aumento



delle risorse destinate alla medesima operatività a 565 milioni di euro, al fine di mantenere invariata la leva finanziaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160/2019, che per il 2022 stanziava complessivamente 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione.

62 *Il comma 62 è volto ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (c.d. Gasparrini) di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

Sulla base delle stime formulate allo stato dal Gestore del Fondo (si veda la tabella in calce), la disponibilità del Fondo stesso al 31 agosto 2021 è pari a 253,173 milioni di euro.

Poiché i dati storici evidenziano un andamento decrescente, negli ultimi mesi, del numero di domande pervenute, verosimilmente anche per via della graduale ripresa economica, e un importo medio accantonato pari a circa 965 euro, si stima in circa 24 milioni di euro la disponibilità che verrà impegnata per l'anno 2022. Ciò posto, sulla base delle stime del Gestore, non si rende necessario un rifinanziamento della misura per garantire l'operatività per tutto l'anno 2022. Pertanto, la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato per la finanza pubblica. Tenuto conto del profilo atteso degli esborsi correlati ai predetti accantonamenti, esborsi che si realizzano al termine del periodo di sospensione, si può stimare un effetto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto pari a 12 milioni di euro nell'anno 2023 e 12 milioni nell'anno 2024.

REPORT DISPONIBILITA' del FONDO SOSPENSIONE MUTUI (situazione dal 15 novembre 2010 al 31 agosto 2021)	
	Situazione al 31 agosto 2021
Numero pratiche PERVENUTE	253.736
a. accettate	177.912
b. non accettate	75.824
Numero pratiche ACCETTATE	177.912
di cui:	
- agevolazione conclusa	9.768
- in liquidazione	9.987
- chiusa con liquidazione	108.157
A) Accantonamento previsto e/o effettuato per pratiche ACCETTATE	
- accettate (*)	171,827 mln €
di cui (**)	
- agevolazione conclusa	9,827 mln €
- in liquidazione	0,185 mln €
- chiusa con liquidazione	91,763 mln €
B) Disponibilità iniziale del Fondo Sospensione Mutui	425,000 mln €
DISPONIBILITA' del FONDO al 31 agosto 2021 (B - A)	253,173 mln €

63 *Il comma 63 prevede che l'attività della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori (istituito dall'articolo 1, comma 493, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145), si protragga sino al 31 luglio 2022 per il completamento delle attività del predetto Fondo e l'ultimazione degli indennizzi ai sensi della richiamata normativa. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022.* 2.2000

64 *I commi 64 e 65 prevedono, al fine di dare supporto alla Commissione di cui all'art. 63, l'assegnazione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale previsti dal terzo periodo del comma 15 dell'art. 11-bis del decreto-legge 73/2021 all'Ufficio legislativo* 2.2000/2

65 *Il comma 65 è volto ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (c.d. Gasparrini) di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*



- 66 *economia del Ministero dell'economia e delle finanze con corrispondente incremento del contingente di diretta collaborazione di cui all'art. 5, comma 1, del DPR 227/2003. Viene inoltre portato a regime il periodo di assegnazione delle due citate unità attualmente previsto fino al 2027 e del contingente aggiuntivo di 10 unità previsto dallo stesso art. 11-bis, comma 5, del decreto-legge 73/2021. Inoltre, viene modificato il comma 16 dell'art. 11-bis del decreto-legge 73/2021 portando a regime la dotazione finanziaria aggiuntiva di 500.000 euro, per la corresponsione dell'indennità di diretta collaborazione di cui all'art. 7, comma 7, del DPR 227/2003 attualmente prevista fino al 2027. Il comma 66 fa salvi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 73/2021*
- 67 *Il comma 67 indica la copertura degli oneri derivanti dai commi 64 e 65 a decorrere dal 2028 pari a euro 1.594.558, di cui 1.094.558 euro determinati assumendo gli stessi parametri indicati nella relazione tecnica predisposta in relazione all'art. 11-bis, comma 15, del citato decreto-legge 73/2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.* 2.2000/2
2
- 68 *Il comma 68 prevede, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 147 del 2013, la rideterminazione, decorrere dall'anno 2022, del limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale rideterminazione sarà definita applicando al tetto retributivo un incremento pari alla percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (relativa all'adeguamento annuale delle retribuzioni dei dirigenti dei corpi e forze di polizia e delle forze armate nonché dei docenti universitari) calcolata dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24 in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la predetta rideterminazione, che opera esclusivamente nei confronti del personale dipendente di cui al citato articolo 1, comma 471 della legge 147 del 2013, ivi incluso il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, è finalizzata sostanzialmente a salvaguardare gli incrementi contrattuali e i relativi effetti indotti sul predetto personale non contrattualizzato nel rispetto dei limiti di spesa definiti sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica.* 2.2000/2
2
- 69 *Il comma 69 modifica le previsioni dell'articolo 16 septies, comma 2 del decreto-legge n. 146 del 2021, che prevedevano a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'autorizzazione per la Guardia di Finanza ad assumere a valere sulle ordinarie facoltà per il 2025 45 finanziari. L'onere previsto per tale anticipazione è pari a 1.517.491 per l'anno 2022, 2.075.280 per l'anno 2023 e 2.507.757 per l'anno 2024. La disposizione prevede, in luogo dell'anticipazione di tale assunzione- l'autorizzazione ad assumere 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza non prima del 1° dicembre 2022, con contestuale incremento di organico, i cui oneri sono quantificati come nella tabella che segue- conseguentemente per l'anno 2022 si verifica, rispetto alla previsione dell'art. 16 bis del d.l. 146 del 2021, una minor spesa di 1.440.784 per l'anno 2022, euro 481.163 per l'anno 2023, euro 396.456 per l'anno 2024. La disposizione determina maggiori oneri per la finanza pubblica pari 76.707 per l'anno 2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dal 2027, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.* 2.2000/2
2



Gli oneri sono correlati alle assunzioni straordinarie nel ruolo ispettori della Guardia di finanza autorizzate a decorrere dal 1° dicembre 2022 e sono stati calcolati, con sviluppo decennale (vgs. tabella allegata), sulla base delle retribuzioni spettanti agli ispettori nella fase di addestramento e dal momento del conseguimento del grado iniziale di maresciallo, tenuto conto dell'incremento medio del 4.26% relativo al triennio contrattuale 2019-2021 per il personale del comparto sicurezza difesa, in via di definizione.

		ASSUNZIONI STRAORDINARIE 45 ISPETTORI																					
		oneri base ¹⁾ (base di calcolo DTA)				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031								
		INDICAZIONE	INIZIO	VALORE ESPRESSO IN EURO	TOTALE	PROVA	POSTO COMPLETATO	PROVA	POSTO COMPLETATO	PROVA	POSTO COMPLETATO	PROVA	POSTO COMPLETATO	PROVA	POSTO COMPLETATO								
FORNITORE	SELEAZ. 45	Messa Max.	01/01/22	01/01/22	1	01/01/23	1	01/01/24	1	01/01/25	1	01/01/26	1	01/01/27	1	01/01/28	1	01/01/29	1	01/01/30	1	01/01/31	1
		Freniere	01/01/22	01/01/22	1	01/01/23	1	01/01/24	1	01/01/25	1	01/01/26	1	01/01/27	1	01/01/28	1	01/01/29	1	01/01/30	1	01/01/31	1
		Marsella	01/01/22	01/01/22	1	01/01/23	1	01/01/24	1	01/01/25	1	01/01/26	1	01/01/27	1	01/01/28	1	01/01/29	1	01/01/30	1	01/01/31	1
		Max. Cel.	01/01/22	01/01/22	1	01/01/23	1	01/01/24	1	01/01/25	1	01/01/26	1	01/01/27	1	01/01/28	1	01/01/29	1	01/01/30	1	01/01/31	1
		Totale oneri				4	01/01/23	1	01/01/24	1	01/01/25	1	01/01/26	1	01/01/27	1	01/01/28	1	01/01/29	1	01/01/30	1	01/01/31

¹⁾ Per il calcolo delle retribuzioni è stato considerato il trattamento economico spettante per il personale del comparto "Sicurezza Difesa" in vigore al 31/12/2021 (4,26%) e della Componente di base del trattamento della sicurezza difensiva del 4,26%

70 Il comma 70 modifica il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 di cui alla lettera b), prevedendo di considerare tra gli attivi per la definizione del limite quello rilevato dal bilancio consolidato, nel caso di partecipazione all'operazione di una capogruppo tenuta alla redazione dello stesso. In merito si evidenzia che:

- 71** • sono state individuate tutte le imprese coinvolte nelle operazioni straordinarie rilevate dai dati del quadro RV della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 (oltre 7.000 imprese);
- per i medesimi soggetti si è provveduto ad estrarre dal database ORBIS (Bureau Van Dijk) il totale attivo sia dei bilanci consolidati ove presenti che del bilancio singolo per l'esercizio precedente alle operazioni (2017);
- si è proceduto ad una nuova elaborazione per stimare le DTA trasformabili considerando ove disponibile il dato dell'attivo consolidato mantenendo sempre la condizione di esclusione dell'attivo maggiore per singola operazione.

Per effetto di tale limite la variazione stimata rispetto alla proposta base risulta molto limitata. In particolare, come conseguenza della modifica proposta, il totale attivo complessivo che considera anche l'attivo consolidato presenta un incremento del 15% rispetto agli attivi in assenza di modifica. Tale incremento, però risulta limitato quasi del tutto dalla previsione di esclusione dell'importo massimo, facendo ritenere che la modifica richiesta sia rientrando nel livello di prudenzialità applicata agli effetti finanziari della norma originaria, non determinando variazioni degli effetti finanziari.

La disposizione che modifica il comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 introduce una modifica in materia di credito DTA per aggregazioni aziendali prevedendo la possibilità, per imprese facenti parte di un consolidato fiscale, di convertire in DTA le perdite del gruppo sempre nei limiti del 2% degli attivi escludendo il maggiore.

Utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica della norma originaria, la disposizione così modificata produce un maggior ammontare di DTA su perdite potenzialmente convertibili. Di fatto, però, il limite del 2% degli attivi, escludendo sempre il maggiore, per i soggetti interessati dalla modifica neutralizza quasi completamente tale ammontare aggiuntivo, non determinando ulteriori effetti rispetto a quelli stimati per la norma originaria.

La modifica al comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, che allunga da uno a due anni dopo la data di acquisizione del controllo il tempo entro il quale deve essere realizzata l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda, non comporta ampliamenti dell'agevolazione e, dunque, non determina effetti finanziari.

Il prolungamento di operatività dello schema al 30 giugno 2022 con la modifica dei commi 233 e 238 e l'introduzione con la modifica di cui alla lettera a) di un limite in termini assoluti oltre a quello commisurato alla somma delle attività, all'ammontare delle DTA trasformabili in credito d'imposta di 500 milioni di euro comporta effetti stimati nella tabella di seguito riportata. Ai fini



della stima, sono stati analizzati gli stessi dati utilizzati in sede di RT originaria applicando la medesima metodologia ed estendendo il periodo di validità della norma alle operazioni eseguite fino al 30 giugno 2022 alle quali è stato applicato l'ulteriore limite di 500 milioni di euro.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	-771,9	-2.546,9	-693,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	540,3	470,6	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	-139,1	-69,3	0,0
Commissione DTA	308,8	555,6	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
IRES deducibilità commissione DTA	0	-82,1	-112,6	26,4	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	-22,8	-30,6	8,6	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Totale	-463,1	-1.555,9	-227,4	436,3	421,8	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	-139,1	-69,3	0,0

in milioni di euro

Effetti differenziali rispetto a LdB 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	0	-231,2	-693,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	0,0	161,8	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0
Commissione DTA	0	92,5	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES deducibilità commissione DTA	0	0,0	-24,6	-26,4	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	0,0	-6,8	-7,1	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-138,7	-424,4	59,0	113,0	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0

in milioni di euro

Il comma 71, infine, elimina dalla misura agevolativa di cui all'articolo 11 del DL 34/2019 le operazioni effettuate nel 2022.

In base ai primi dati disponibili relativi alle operazioni straordinarie effettuate nell'anno di imposta 2019, è possibile rilevare i primi effetti della normativa agevolativa che prevede una soglia di esenzione per l'affrancamento del disavanzo con un totale affrancato gratuitamente pari a circa 471 milioni di euro. Si evidenzia come tale dato sia riferibile al primo anno di applicazione della norma e data la novità dell'agevolazione potrebbe portare con sé un effetto indotto dalla stessa e non essere rappresentativo del 2022.

In un'ottica prudenziale e considerando la mancanza di informazioni su quali e quanti valori saranno oggetto di esenzione nelle operazioni del 2022, si ritiene opportuno considerare come effetti conseguenti alla modifica normativa il recupero di quanto già indicato nella relazione tecnica originaria.

Il recupero di imposta sostitutiva così determinato è pari a circa 5,5 milioni di euro al quale si aggiunge il recupero dei maggiori ammortamenti.

Gli effetti di competenza sono i seguenti:

Competenza	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta sostitutiva	5,5	0	0	0	0	0
IRES	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0
IRAP	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0



Totale	10,8	5,3	5,3	5,3	5,3	0
---------------	-------------	------------	------------	------------	------------	----------

Milioni di euro

In termini finanziari, con un acconto del 75% ai fini IRES, dell'85% ai fini IRAP e considerando la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, si hanno i seguenti effetti finanziari.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	0	1,65	2,2	1,65	0	0	0	0	0
IRES	0	0	8,05	4,6	4,6	4,6	4,6	-3,45	0
IRAP	0	0	1,48	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,68	0
Totale	0	1,65	11,73	7,05	5,4	5,4	5,4	-4,13	0

Milioni di euro

Complessivamente la proposta normativa produce i seguenti effetti finanziari:

Effetto complessivo o normativa	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione e DTA	0	-231,20	-693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissione DTA	0	92,5	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposta sostitutiva	0,00	1,65	2,20	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES	0	0	145,25	70,7	112,9	97,1	97,1	89,05	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0
IRAP	0	0	-5,32	-6,3	5,5	0,8	0,8	-0,68	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-137,05	-412,67	66,05	118,4	97,9	97,9	88,37	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0

Milioni di euro

72 Il comma 72 incrementa a 2 milioni di euro annui, dal 2022 (a regime), del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dalla disposizione in commento, non determinerà effetti finanziari negativi per gli anni 2022 e successivi, per le seguenti considerazioni.

L'articolo 22 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha elevato a 2 milioni di euro, per il solo anno 2021, l'importo massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. La richiamata disposizione, secondo la relazione tecnica, avrebbe prodotto effetti finanziari negativi solo per il 2021, pari a 1.607,1 milioni di euro, così suddivisi in base all'imposta a cui si riferiscono i crediti.

Effetti finanziari negativi (milioni di euro)	
IVA	1.498,4
IRAP	10,8
IRES	95,9



IRPEF	2,0
Totale	1.607,1

In proposito, si evidenzia che l'incremento del limite in questione, in generale, non determina l'aumento dell'ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevola lo smobilizzo, in quanto consente ai contribuenti di utilizzarne in compensazione, tramite modello F24, un importo maggiore rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell'eventuale eccedenza rispetto al limite compensabile.

Considerato che l'erogazione dei rimborsi è in genere completata entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti, la possibilità di utilizzare in compensazione un maggiore ammontare di crediti (entro lo stesso anno di presentazione della dichiarazione) determina solo un'anticipazione di oneri finanziari per il primo anno di applicazione della disposizione.

A titolo esemplificativo, in vigenza del limite annuo di 700 mila euro, avremmo il seguente ammontare di crediti IVA utilizzati in compensazione tramite F24 oppure rimborsati:

LIMITE ANNUO DI COMPENSABILITA' a 700 mila euro										
Anno presentazione dichiarazione IVA	Anno di compensazione o rimborso del credito (Fabbisogno di spesa)									TOTA LE
	X			X+1			X+2			
	Comp.n e	Rim b.	TO T	Comp.n e	Rim b.	TO T	Comp.n e	Rim b.	TO T	
X-1	0	50	50	0	0	0	0	0	0	
X	100	50	150	0	50	50	0	0	0	200
X+1	0	0	0	100	50	150	0	50	50	200
X+2	0	0	0	0	0	0	100	50	150	
Totale	100	100	200	100	100	200	100	100	200	

Incrementando il limite annuo di compensabilità a 2 milioni di euro dall'anno X, si avrebbe un incremento del fabbisogno di spesa solo per lo stesso anno X. Negli anni seguenti, pur in costanza del nuovo limite annuo di compensabilità, il fabbisogno di spesa ritornerebbe al livello osservato in vigenza del precedente limite (inferiore).

LIMITE ANNUO DI COMPENSABILITA' 2 milioni di euro dall'anno X										
Anno presentazione dichiarazione IVA	Anno di compensazione o rimborso del credito (Fabbisogno di spesa)									TOTA LE
	X			X+1			X+2			
	Comp.n e	Rim b.	TO T	Comp.n e	Rim b.	TO T	Comp.n e	Rim b.	TO T	
X-1	0	50	50	0	0	0	0	0	0	
X	125	50	175	0	25	25	0	0	0	200
X+1	0	0	0	125	50	175	0	25	25	200
X+2	0	0	0	0	0	0	125	50	175	
Totale	125	100	225	125	75	200	125	75	200	

Pertanto, la disposizione di cui al citato articolo 22 del DL n. 73 del 2021, applicabile solo al 2021, avrebbe determinato effetti finanziari positivi per gli anni 2022 e seguenti (non contemplati dalla relazione tecnica, pari agli effetti negativi rilevati per il 2021), in quanto dal 2022 il limite di cui trattasi sarebbe ritornato a 700 milioni di euro e quindi l'ammontare dei crediti compensabili si sarebbe ridotto, a causa dell'anticipato utilizzo dei crediti nel 2021.



Tali effetti positivi bilanciano, dal 2022, gli effetti negativi dell'incremento a 2 milioni di euro, a decorrere dal medesimo anno (dunque a regime), del limite dei crediti compensabili tramite modello F24 previsto dalla disposizione in commento, come da tabella seguente.

Effetti finanziari (milioni di euro)		dal 2022
<u>Minore spesa</u> derivante dal ritorno a 700 mila euro annui, dal 2022, del limite di compensabilità (art. 22 del DL n. 73 del 2021)	(+)	1.607,1
<u>Maggiore spesa</u> derivante dall'incremento a 2 milioni di euro annui, dal 2022, del limite di compensabilità	(-)	1.607,1
Effetto netto (neutro)	(=)	0,0

In altre parole, l'estensione a regime dal 2022 dello stesso limite applicabile nel 2021 non determina ulteriori effetti negativi dal 2022, che sono stati già scontati interamente il primo anno di applicazione dello stesso limite (il 2021) in relazione all'articolo 22 del DL n. 73 del 2021.

73

Il comma 73 incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza" di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Dalla disposizione derivano pertanto corrispondenti oneri in termini di maggiore spesa per prestazioni.

L'incremento è finalizzato a stabilizzare in termini nominali l'autorizzazione di spesa dal 2022 al livello del 2021 stabilito a normativa vigente, anche a seguito dell'ultimo rifinanziamento effettuato con il DL n. 146/2021, come evidenziato di seguito.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 a normativa vigente	8.784,9	7.719,6	7.720,0	7.720,5	7.721,4	7.722,1	7.722,6	7.723,4	7.723,2
rifinanziamento previsto dalla disposizione in esame		1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.063,5	1.062,8	1.062,3	1.061,5	1.061,7
autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 rideterminata a seguito del rifinanziamento stabilito dalla disposizione in esame	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9

(valori in mln di euro)

Il rifinanziamento strutturale previsto dell'autorizzazione di spesa in esame risulterebbe idoneo a garantire il riconoscimento delle prestazioni ai relativi beneficiari anche in proiezione prospettica e tenuto conto della presumibile evoluzione dei soggetti beneficiari.

Infatti, la media dei nuclei beneficiari degli ultimi tre mesi sostanzialmente consolidati (luglio, agosto e settembre) si attesta a circa 1,37 mln di nuclei beneficiari (in crescita progressiva in corso d'anno 2021 rispetto ai nuclei beneficiari a dicembre 2020 pari a 1,23 mln) per un importo medio mensile attorno a 548 euro. La proiezione su base annua della spesa degli attuali beneficiari si attesterebbe quindi a circa 9 mld annui. Il rifinanziamento effettuato che porta il livello dell'autorizzazione di spesa a 8,8 mld di euro annui circa risulterebbe pertanto congruo anche nell'ipotesi di un parziale incremento dei nuclei beneficiari negli ultimi mesi dell'anno tenuto conto sia dell'operare dell'istituto del mese di sospensione del beneficio ogni 18 mesi di percezione della prestazione, sia di un prevedibile progressivo miglioramento del contesto economico e sociale anche a seguito degli interventi complessivamente previsti dalla presente legge e, infine, anche per effetto delle misure di cui all'articolo 21 comunque finalizzate ad



agevolare lo possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari di RdC.

74 *Il comma 74* prevede una serie di disposizioni in materia del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La lettera a) introduce un piano di controlli, definito annualmente dall'INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all'estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per l'RdC.

Il piano sarà definito dall'INPS in collaborazione con MIps, con l'AdE, e con il supporto della GdF e del MAECI. Tale piano di controlli si aggiungerà al meccanismo vigente (commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2) in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all'EU devono produrre apposita certificazione relativa ai requisiti patrimoniali e reddituali, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera b) punto 1) introduce l'impignorabilità del reddito di cittadinanza.

La lettera b) punto 2) anticipa l'obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio attività di impresa o lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni dopo l'inizio della stessa al giorno antecedente l'inizio. Essendo una disposizione di carattere procedurale non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c) punti 1) e 2) associa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC. L'invio della DID all'ANPAL è a cura dell'INPS ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU). La domanda di RdC priva di DID è improcedibile. Essendo una disposizione di carattere procedurale non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c), punto 3) lett. a) prevede che la ricerca attiva del lavoro prevista come obbligo del percettore di Rdc all'articolo 4, comma 8, del d.l. n. 4/2019, sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.

La lettera c) punti 3), lettera b), e 4) ridefiniscono la disciplina dell'offerta congrua di lavoro riducendo da 3 a 2 il numero delle offerte congrue tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare l'offerta di lavoro e riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua (uniformandosi alla disciplina NASPI ed eliminando anche il riferimento temporale: attualmente 12 mesi), per la seconda offerta ovunque collocata nel territorio italiano e disciplinando espressamente l'ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non dista più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta). La disposizione è finalizzata a favorire l'occupabilità dei beneficiari del reddito.

La lettera c) punto 5) modifica il comma 13 dell'articolo 4 prevedendo che il patto per l'inclusione sociale preveda in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.

La lettera c) punto 6) prevede l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). La disposizione mira ad impiegare per lavori di pubblica utilità i percettori di reddito di cittadinanza senza aggravio per la finanza pubblica.

La lettera c) punto 7) prevede che patti per il lavoro e quelli per l'inclusione prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.



La lettera d) punto 1) rafforza il sistema di “precompilazione” delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell’Amministrazione (e quindi già verificati). L’obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISEE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...). Dalla disposizione potrebbero derivare minori spese in termini di oneri per rimborso delle prestazioni dei centri di assistenza fiscale che tuttavia per prudenza non vengono considerati.

La lettera d) punto 3) prevede che i comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il RDC dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l’erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) punto 4) prevede che l’INPS verifichi ex-ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunichi ai Comuni i casi “sospetti” per i necessari controlli prima del pagamento. I Comuni verificano entro 120 giorni e il pagamento del beneficio è sospeso durante i 120 giorni decorsi i quali, il pagamento delle somme è comunque corrisposto. La disposizione consente di rendere più efficienti i controlli sui dati anagrafici evitando di gestire prestazioni indebite per l’Inps, pertanto dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) prevede, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall’INPS, prevede parità di accesso ai centri per l’impiego e ai soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e opera in cooperazione con il Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione ha carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

La lettera f) punti 1) e 2) estendono la revoca del beneficio del RdC in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e prevedono l’obbligo di comunicazione all’INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del RdC. Dalla disposizione derivano minori oneri difficilmente quantificabili e prudentemente non considerati.

La lettera f) punto 3) include tra i casi di decadenza dal RdC la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l’impiego nel termine da questo indicato. La disposizione è di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

La lettera g) punto 1) Riconosce gli incentivi alle assunzioni previsti dall’articolo 8 anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo contratti a tempo pieno e indeterminato). Attualmente, l’articolo 8, comma 1, del DL n. 4 del 2019 riconosce al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, entro determinati limiti indicati dalla norma (in particolare, tale esonero è riconosciuto nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). La disposizione estende l’incentivo anche ai datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato. L’incentivo nella configurazione prevista, che ricalca nell’impianto la configurazione della normativa vigente, non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato.



La lettera g) punto 2) riconosce alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di RdC, a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo l'incentivo per l'attività di intermediazione decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.

Circa le attività di monitoraggio svolte dall'ANPAL le stesse devono essere svolte nell'ambito della vigente convenzione.

75 Il **comma 75** dispone che, nelle more di apposita convenzione, l'INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari di RdC, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che comportano la revoca del RdC. La misura agevola l'accertamento delle situazioni nelle quali va revocato dall'INPS il RdC e potrebbe comportare effetti positivi per la finanza pubblica che prudenzialmente non vengono considerati.

76 Nei **commi da 76 a 80** si prevede, rispetto alla normativa vigente, la riduzione ogni mese
77 dell'importo del Reddito di Cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi
78 senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La
79 riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di
80 equivalenza di cui all'art.2 comma 4 della L.26/2019. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua di lavoro. La riduzione dell'importo mensile di 5 euro prevista dalla norma presumibilmente porterà ad una diminuzione della spesa complessiva per il Reddito di Cittadinanza. Tale minor onere non è però quantificabile in quanto non si hanno a disposizione dati sull'offerte di lavoro congrue, accettate e non accettate e può essere riscontrato solo a posteriori.

La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

81 Il **comma 81** modifica la disciplina dell'offerta congrua di lavoro prevedendo che la soglia retributiva minima (attualmente pari al 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione) sia parametrata al beneficio mensile massimo fruibile (ovvero 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo) e riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro. La disposizione è di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

82 Il **comma 82** prevede l'integrazione del decreto di cui all'articolo 6 comma 1 del DL 4/2019 ai fini dell'applicazione del comma 1 lettera e).

La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

83 Il **comma 83** prevede che l'INPS effettui una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, tramite la procedura della Conferenza di servizi, minori oneri anche in via prospettica ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7 i quali possano trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una effettiva corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 la disposizione stabilisce che tali correlate accertate risorse possano essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150/2015.

La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



84 Il **comma 84** contiene la clausola di salvaguardia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, che sancisce che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

85 Il **comma 85**, al fine di permettere l'incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego disposto dall'art. 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018, nonché dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, provvede alla copertura dei conseguenti maggiori oneri di funzionamento, che lo stesso art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 ha rinviato a successivi provvedimenti a decorrere dal 2021. Con l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati coperti i maggiori oneri per il solo 2021, stimati in 70 milioni di euro, pari al 15% del costo del nuovo personale, essendo stata complessivamente autorizzata per l'assunzione del medesimo personale una spesa di 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Considerata pertanto la previsione per il 2021, appare pertanto congrua una spesa di 70 milioni di euro a decorrere dal 2022.

86 Il **comma 86** autorizza a decorrere dall'anno 2022 la spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

87 Il **comma 87** è diretto a modificare la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'articolo 14 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, originariamente definita "pensione quota 100".

In particolare, la misura viene estesa all'anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti.

La disposizione reca misure di necessario coordinamento volte ad adeguare la disciplina vigente ai nuovi requisiti disciplinati per il 2022, in particolare in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 14, comma 2 del d.l. n. 4/2019), di divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3 del d.l. n. 4/2019), di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici (art. 14, comma 6, del d.l. n. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 14, comma 7, del d.l. n. 4/2019), di fondi di solidarietà bilaterali (art. 22 del d.l. n. 4/2019) e di corresponsione del TFS (art. 23 del d.l. n. 4/2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, di un importo medio annuo di pensione pari a circa 26.000 euro derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi
		(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	16,8	129	62,2	46,7	175,7
2023	23,5	656	31	23,3	679,3
2024	15,1	566	-30,9	-23,2	542,8
2025	5,5	318	-40,6	-30,5	287,5
2026	1	13	-19,2	-14,4	-1,4

Il comma 88 soppriime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge



30 dicembre 2018, n. 145.

Dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica.

Minori oneri/effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro	
2022	9,2
2023	0,9
2024	1.819,6
2025	2.791,2
2026	3.852,2
2027	3.364,5
2028	3.859,5
2029	3.849,5
2030	3.841,5
2031	3.831,5
dal 2032	3.931,5

89 *I commi 89 e 90 prevedono l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle predette risorse.*

Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e per 200 milioni di euro per l'anno 2024.

91 *Il comma 91, al comma 1, lett. a), prevede di rinnovare l'APE sociale fino al 2022.*

Il comma 1, lett. b), prevede l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. 232/2016.

Il comma 1, lett. c), estende l'accesso alla misura ad altre categorie professionali, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici di professioni individuati come rideterminato dal relativo allegato alla presente legge

Il Senato della Repubblica ha previsto nell'ambito della prestazione di Ape Sociale per il caso dei lavoratori gravosi la riduzione a 32 anni (rispetto agli attuali 36) del requisito di anzianità contributiva per i gravosi appartenenti al settore edile (CP 2011 6.1).

In questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base di un campione di assicurati di cui alla lettera a) dell'allegato al DPCM 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti sono stati identificati in base all'ultima professione presente nelle comunicazioni obbligatorie. La proiezione è stata elaborata come differenza tra gli oneri determinati a normativa vigente e normativa variata applicando una propensione di accesso all'Ape del 4% dei potenziali. La percentuale è stata determinata analizzando i dati storici delle decorrenti rispetto ai potenziali.

92 *Il comma 92 prevede la proroga della misura "Ape Sociale".*

93 *Il comma 93 prevede il conseguente incremento dell'autorizzazione di spesa per la proroga in esame. Trattasi, infatti, di beneficio riconosciuto nell'ambito del limite di spesa complessivamente programmato. Di seguito è indicato il procedimento per la determinazione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa in esame.*

25.17
14

25.17 14



	(valori in mln di euro)						
	(maggiore spesa per la finanza pubblica)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
prestazione c.d. "ape sociale" - PROROGA SOLO 2022							
Incremento autorizzazione spesa "ape sociale" PROROGA SOLO PER 2022	141,4	275,0	247,6	185,2	104,5	16,9	0,0

Per l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. n. 232/2016 si è stimato, sulla base degli andamenti storici e delle evidenze amministrative relative alla specifica tipologia di soggetti, l'accesso di circa 1.500 soggetti.

Per quanto attiene l'integrazione di alcuni codici di professioni sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle attuali categorie dei gravosi si è stimato l'accesso di ulteriori circa 1.700 soggetti (anche in questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni storiche relative ai soli gravosi e degli ultimi elementi di monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto, il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi codici. Nell'ipotesi che la propensione all'accesso all'indennità rimanga simile a quella rilevata nel passato si è stimato che la revisione dei codici delle professioni porterebbe ad un incremento delle liquidazioni della categoria in esame di circa il 120%). Per la proroga 2022 della prestazione si è stimato l'accesso di circa 18.000 soggetti, determinati sulla base degli andamenti storici e tenuto conto del venir meno del canale di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi (in luogo del quale sono previsti requisiti più elevati e pari a 64 anni di età e 38 anni di contributi)

Complessivamente, pertanto, si stima un accesso alla prestazione c.d. "ape sociale" per il 2022 per circa 21.200 soggetti.

Il Senato della Repubblica ha previsto nell'ambito dei lavoratori gravosi dell'Ape Sociale l'estensione del requisito di contribuzione ad almeno 32 anni di contribuzione per ceramisti (6.3.2.1.2) e Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (7.1.3.3).

In questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni degli anni 2018- 2020 relative ai soli gravosi e all'ultimo monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto, il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi codici.

Di seguito gli effetti finanziari delle modifiche introdotte:

Stima degli oneri derivanti dalla riduzione della condizione di anzianità da 36 anni a 32 anni per i gravosi edili, ceramisti e Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta:

Anno	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno	Oneri lordo fisco



	(mgl di unità)	(mln di euro)
		TOTALE
2022	0,3	-2,7
2023	0,3	-3,8
2024	0,3	-3,6
2025	0,2	-2,6
2026	0,1	-2,0
2027	0,0	-0,8
2028	0,0	-0,0
2029	0,0	-0,0
2030	0,0	-0,0
2031	0,0	-0,0

94 *Il comma 94 contiene la proroga dell'opzione donna,*

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione con una nuova proroga dei termini fino al 31 dicembre 2020.

La disposizione in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni dell'INPS.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:



- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Alla data di oggi può ritenersi conclusa la proroga introdotta dalla L. 208/2015; ad essa hanno aderito circa 31.500 lavoratrici (16.200 del settore privato, 7.700 del settore pubblico e 7.600 lavoratrici autonome). Ovviamente a tale numerosità vanno aggiunte le oltre 60.000 pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2015 relative alla sperimentazione originaria.

Il monitoraggio presentato a settembre u.s. sulla norma introdotta dal dl 4/2019, che include senza possibilità di distinzione le prestazioni erogate secondo l'estensione concessa dalla Legge n.160/2019, evidenzia fino ad ora un numero stimabile in circa 52.400 lavoratrici aderenti (il numero risulterà necessariamente in crescita sulla base dei monitoraggi successivi), ripartite tra 32.200 lavoratrici dipendenti da privati, 9.100 del settore pubblico e 11.100 autonome.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe, un accesso al pensionamento per circa 150.000 lavoratrici con conseguente onere previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata. Si consideri inoltre che la norma:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2021;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2021.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2021, desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 17.000 unità;
- numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 5.000 unità;
- numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 7.500 unità.

La distribuzione delle decorrenze è stata stimata dai dati di monitoraggio, così come il numero medio di mesi di anticipo rispetto al requisito ordinario, pari a 52 mesi per le lavoratrici dipendenti e 47 per le autonome.

In coerenza con le prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati (a fronte di una rilevazione di 1.070), di 1.250 euro mensili per le dipendenti del settore pubblico (1.250 euro rilevato) e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome (800 euro rilevato);
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 6% per le lavoratrici dipendenti e al 13% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi.

**Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato,
pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici**



e contributivi entro il 31 dicembre 2021

(valori in mln di euro)

Anno	Maggiore numero di (mgl. di unità)	Onere (+)	Onere (+)	Onere (+)	Onere (+)	Onere (+)
		/risparmio (-)	/risparmio (-)	/risparmio (-)	/risparmio (-)	/risparmio (-)
		Pensioni	TFS	TFS	Totale	Totale
		(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	17,0	111,2	0,0		111,2	111,2
2023	28,2	317,3	0,0		317,3	317,3
2024	29,1	384,6	115,1	95,5	499,7	480,1
2025	24,2	383,4	78,4	65,1	461,8	448,5
2026	15,0	243,8	29,5	24,5	273,3	268,3
2027	7,6	160,3	6,3	5,2	166,6	165,5
2028	1,1	57,0	-28,9	-24,0	28,1	33,0
2029	0,0	-30,1	-121,9	-101,2	-152,0	-131,3

- 95 *I commi 95 e 96 istituiscono un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzato*
- 96 *all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, nonché integrative delle forme pensionistiche complementari, alle quali sono destinate almeno il 50% delle risorse. La disposizione comporta un onere pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

- 97 *Commi da 97 a 100 sono diretti all'istituzione di un fondo ad hoc da destinare all'adozione di misure volte ad una progressiva armonizzazione previdenziale in favore del personale del*
- 98 *Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si fa, in particolare, riferimento all'attribuzione del sopraccitato beneficio quelli disciplinati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165*
- 99 *del 1997, che al momento esclude il personale del comparto del soccorso pubblico. Tale beneficio prevede un incremento delle basi di calcolo dei trattamenti di quiescenza e di*
- 100 *fine servizio, in corrispondenza di un maggior onere contributivo effettivo a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione, riferito a una maggiorazione percentuale figurativa del trattamento economico fondamentale.*
- Il comma 98 mira, in sede di prima applicazione, alla progressiva introduzione per il Corpo nazionale dell'istituto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in misura di 1 scatto dal 2022, 2 scatti dal 2023, 3 scatti dal 2024 fino al 2026, 5 scatti dal 2027 e 6 scatti dal 2028 con effetto esclusivamente per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2022. Si ritiene opportuno precisare che la novella non interverrebbe sui requisiti di accesso a pensione, né per vecchiaia né di anzianità, per i quali resterebbero confermati i limiti ordinamentali e i criteri di calcolo vigenti.*
- Considerato che la contribuzione ordinaria Inps a fini pensionistici attualmente vigente per il personale statale è pari all'8,80 per cento (per la Cassa trattamenti pensionistici statali) e allo 0,35 per cento (per il Fondo credito) a carico del dipendente e al 24,20 per cento a carico dell'Amministrazione, da cui la maggiore spesa di bilancio da calcolarsi sull'incremento figurativo della retribuzione fondamentale pari progressivamente da uno fino a sei scatti dal 2022 al 2028 a regime, nel prospetto sotto riportato è indicato l'ammontare in termini di oneri riflessi in base alla massa salariale di pertinenza stimata nel periodo di competenza.*

27.4 e
altri



Con riferimento all'eventuale applicazione delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, nel prevedere una stima degli oneri tramite una proiezione decennale, non si ritiene trovi applicazione il secondo periodo del predetto comma con riguardo agli automatismi diretti e indiretti che conseguono fino alla completa attuazione delle proposte normative di cui trattasi. Infatti, la suddetta prescrizione riguarda la legislazione del pubblico impiego e non anche la materia pensionistica.

Inoltre, le categorie di dipendenti pubblici omologabili nell'ambito del macro-comparto negoziale di riferimento, come accennato, già beneficiano dell'istituto di cui trattasi, oggetto di un'auspicabile completa estensione ai Vigili del fuoco nell'immediato futuro. Ragion per cui non si rinvencono oneri indotti in termini di automatismi e correlazioni con lo status di altri ruoli di personale statale ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009.

Deve altresì evidenziarsi che il contingente del Corpo nazionale transitato in data 1 gennaio 2017 dal Corpo forestale dello Stato, pari a circa 350 unità, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha conservato il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza (Forze di Polizia), ivi compreso il beneficio in parola.

Si rileva pertanto l'assoluta urgenza di superare l'attuale situazione di irragionevole e paradossale disparità di trattamento del personale nell'ambito del medesimo comparto di appartenenza, originatasi evidentemente in via incidentale nel susseguirsi dei vari interventi normativi in materia di pubblico impiego e pur tuttavia non in linea con il sopra richiamato principio di specificità dei Corpi speciali dello Stato, sotto il profilo della particolare e paritaria tutela economica e previdenziale riconosciuta programmaticamente dal legislatore in favore degli appartenenti alla categoria.

Tenuto conto, infine, che in forza dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011), dal 2012 la quota di trattamento di quiescenza corrispondente alle anzianità contributive maturate è computata secondo il sistema contributivo anche per il personale già beneficiario del regime di calcolo retributivo o misto della pensione, si ritiene che gli oneri indiretti a carico del bilancio degli enti previdenziali in ossequio all'articolo 19 della richiamata legge n. 196 del 2009 siano limitati alla maggiore spesa in termini di buonuscita del personale del Corpo nazionale beneficiario della novella, senza effetti significativi sulla liquidazione delle pensioni ordinarie e privilegiate del medesimo.

I criteri normativi di computo del trattamento di fine servizio di cui agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 prevedono che l'indennità di buonuscita sia pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione contributiva spettante al momento della cessazione, rapportata su base annua, per il numero degli anni di servizio maturati. Nella retribuzione utile al calcolo rientra interamente l'incremento figurativo collegato agli aumenti di cui trattasi in quanto afferente a voci del trattamento economico fondamentale.

Considerando quindi, in via ampiamente cautelativa, un'anzianità media di servizio all'atto del collocamento a riposo quantificabile in anni 40 e una percentuale di cessazioni annuali pari al 3 per cento dell'organico, detti oneri indiretti sono stimabili in euro 1,815 milioni per il 2022, euro 3,662 milioni per il 2023, euro 5,478 milioni a decorrere dal 2024, euro 5,443 milioni per il 2025, euro 5,426 milioni per il 2026, euro 9,008 milioni per il 2027 e in euro 10,798 milioni dal 2028.

La spesa stipendiale nel periodo considerato tenderebbe a decrescere in relazioni alle previste cessazioni del personale; pur tuttavia, si ritiene sempre in via cautelativa cristallizzare detta misura della massa stipendiale alla luce degli incrementi retributivi che interverranno con i futuri rinnovi contrattuali. In tal senso, gli oneri contributivi a carico dello Stato, sono stimabili in euro 5,493 milioni per il 2022, euro 11,079 milioni per il 2023, euro 16,570 milioni a decorrere dal 2024, euro 16,464 milioni per il 2025, euro 16,414 milioni per il 2026, euro 27,250 per il 2027 ed euro 32,665 milioni dal 2028.

I commi 101 e 102 estendono al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile



l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121). La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso art. 61 del D.P.R. del 1973, estende l'efficacia del citato art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) è stato fatto ricorso ai seguenti criteri, considerando quattro qualifiche rappresentative dei ruoli:

- è stata fatta una distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite (>15 e <18 anni al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (<15 anni al 31/12/1995);
- per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2.44%, anziché quella vigente;
- per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;
- è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021.

RIEPILOGO ONERE PER ANNO PER APPLICAZIONE ART. 54 D.P.R. 1092/1973										
Anno	Onere 2022	Onere 2023	Onere 2024	Onere 2025	Onere 2026	Onere 2027	Onere 2028	Onere 2029	Onere 2030	Onere 2031
2022	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28
2023	€ -	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40
2024	€ -	€ -	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89
2025	€ -	€ -	€ -	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91
2026	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95
2027	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78
2028	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69
2029	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75
2030	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.794.442,72	€ 2.794.442,72
2031	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.746.801,31
TOTALI	€ 28.214.311,28	€ 32.527.982,68	€ 36.764.931,58	€ 39.840.708,49	€ 43.000.595,44	€ 46.387.573,22	€ 49.248.806,91	€ 51.927.172,65	€ 54.721.615,38	€ 57.468.416,68

La disposizione comporta oneri valutati in 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 51.927.173 per l'anno 2029, 54.721.616 per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.

103 *I commi da 103 a 118* prevedono il passaggio, a partire dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Il passaggio prevede l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps (FPLD), con evidenza



106 contabili separata, dei soggetti già assicurati alla gestione sostitutiva dell'INPGI.
107 Le regole della suddetta gestione sostitutiva sono uniformate a quelle del FPLD a partire dalla
108 stessa data con il criterio del pro-rata. In particolare, per i lavoratori già assicurati presso la
109 gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione viene calcolato, per le quote
110 corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, applicando, nel
111 calcolo le regole vigenti nella medesima gestione sostitutiva, mentre per la quota di pensione
112 corrispondente alle anzianità contributive dopo il 1° luglio 2022 le regole vigenti per il FPLD.
113 Restano acquisiti i diritti al pensionamento maturati prima del 30 giugno 2022 nella gestione
114 sostitutiva dell'INPGI anche se non previsti nel FPLD.
115 Con riferimento ai dati del 2020, gli iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI sono circa
116 29.000, mentre il numero di contribuenti nello stesso anno è pari a circa 16.500 con una
117 retribuzione media di circa 59.000 euro.
118 Nel periodo 2008-2020 a fronte di un numero di iscritti quasi costante si è registrata una
119 contrazione dei contribuenti di circa il 19% con una contrazione dell'imponibile retributivo di
120 circa il 21%.

- Tali andamenti hanno creato uno squilibrio finanziario che ha costretto la cassa previdenziale dei giornalisti a modificare progressivamente i requisiti pensionistici, un tempo più favorevoli per i propri iscritti, fino a uniformarli a quelli previsti dalla riforma del 2011 dalla cd legge Fornero per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'INPS.
- Ad oggi, i requisiti dall'INPGI prevedono l'accesso al pensionamento con la vecchiaia all'età di 67 anni e 20 anni di contributi e indipendentemente dall'età con i 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva. Dunque, almeno per quanto riguarda i lavoratori senza contribuzione al 31 dicembre 1995, i requisiti sono praticamente allineati a quelli del FPLD. Tuttavia, l'Istituto prevede tuttora un requisito di accesso alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi e 5 mesi di anzianità contributiva (anzianità da maturarsi tutta nella gestione sostitutiva) e almeno 62 anni e 5 mesi di età con degli abbattimenti sul calcolo della pensione. Possono pertanto accedere al pensionamento nella gestione sostitutiva INPGI i lavoratori che risultano aver acquisito alla data del 31 dicembre 2016:
 - 62 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione;
 - almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età;
 - 57 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione con abbattimenti sul calcolo della pensione.
- Nel FPLD invece esistono dei requisiti agevolati per particolari categorie di lavoratori che nel passaggio della gestione sarebbero garantiti anche agli iscritti della stessa, come ad esempio "Quota 100", "Opzione donna" e le discipline speciali applicabili ai lavoratori cd "precoci" o impegnati in lavorazioni usuranti. L'APE sociale e i lavoratori precoci sono invece istituti non esclusi per la gestione sostitutiva.
- Dunque, agli iscritti INPGI si applica già la quasi totalità delle prestazioni previste per i lavoratori assicurati presso l'INPS. Le uniche prestazioni di rilievo non previste nel regime INPGI e che, quindi, potrebbero generare un aumento di spesa sono rappresentate dalla possibilità di pensionamento anticipato attraverso le cosiddette "Quota 100" e "Opzione donna". Per quanto riguarda il pensionamento con "Quota 100", va evidenziato che tale forma di pensionamento anticipato – introdotto nel sistema generale nel 2019, in via sperimentale per tre anni – è destinato a cessare i suoi effetti con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021. In ogni caso, con i medesimi requisiti di età e contributivi anche i giornalisti iscritti all'INPGI potevano accedere al pensionamento anticipato. Infatti, nel regime INPGI, il giornalista che a fine 2016 vantava almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione poteva accedere alla pensione anticipata anche negli anni successivi. Di conseguenza, tali soggetti avrebbero oggi i



requisiti per l'accesso alla pensione anticipata con "Quota 100" e non costituirebbero un'ulteriore platea di assicurati prepensionabili.

Riguardo, invece, ad "Opzione donna" va rilevato che la tipologia di pensionamento risulta talmente penalizzante nel calcolo, prevedendo il regime INPGI il calcolo retributivo fino a tutto il 2016, che il ricorso a tale forma di pensionamento – anche nel caso venisse prorogata per i periodi successivi al 2021 - sarebbe verosimilmente residuale. Peraltro, il numero delle giornaliste con più di 58 anni e 35 anni di contribuzione è esiguo e l'eventuale aumento di spesa sarebbe trascurabile. Per quanto riguarda invece le prestazioni di favore per i lavoratori c.d. precoci o che svolgono lavori usuranti, i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente non rientrano in tali fattispecie: accedono alla professione solo attraverso un percorso di praticantato effettuato oggi alla fine di un percorso di studio universitario, mentre il lavoro giornalistico non è classificato tra quelli usuranti.

Dal punto di vista della pensione ai superstiti le regole dell'INPGI sono più favorevoli rispetto a quelle del FPLD; pertanto il passaggio all'INPS genera una minor spesa pensionistica.

Dalle considerazioni effettuate si può ritenere prudenzialmente che la minor spesa pensionistica per il superamento del canale di uscita per pensionamento anticipato a 62 anni e 5 mesi e 40 anni e 5 mesi di contributi e per le diverse regole delle prestazioni ai superstiti compensi le maggiori spese pensionistiche per i canali di uscita potenzialmente utilizzabili nel FPLD.

Dal lato della contribuzione, la gestione sostitutiva INPGI ha una aliquota di contribuzione IVS allineata a quella del Fondo pensione lavoratori dipendenti 33% (di cui 9,19% a carico del lavoratore).

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni (non serve) sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2024 rientrano nella normativa vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Dal lato delle assicurazioni minori, si registra un sostanziale allineamento tra la gestione sostitutiva e le gestioni Inps afferenti con eccezione dell'assicurazione contro la disoccupazione che prevede la stessa aliquota contributiva 1,61% (1,40% aggiuntiva per i rapporti a tempo determinato), ma prestazioni sostanzialmente diverse. Attualmente l'indennità di disoccupazione INPGI risulta pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale dell'indennità di disoccupazione (per il 2021 pari a 1.745,30 euro). Per quanto riguarda la durata, nel caso di contributi settimanali accreditati nell'ultimo biennio compresi tra 13 e 51 l'indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360, mentre nel caso risultino accreditati almeno 52 contributi settimanali, l'iscritto ha diritto al sussidio ordinario per una durata massima di 360 giorni e al sussidio straordinario per ulteriori 360 giorni. A decorrere dal 181° giorno, l'indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una percentuale del 50%. Le contribuzioni figurative possono essere riconosciute solo sui trattamenti ordinari (quindi al massimo per 12 mesi), e la retribuzione massima di riferimento per l'accredito ammonta nel 2021 a 3.381 euro mensili.

Per quanto riguarda invece l'indennità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS (NASpI), essa è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento pari a 1.227,55 euro per il 2021, mentre se la retribuzione media è superiore al predetto importo la misura della prestazione è pari al 75% dell'importo di riferimento sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo (pari per il 2021 a 1.335,40 euro). Per quanto attiene alla durata della NASpI, essa viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti



negli ultimi quattro anni, e la sua misura decresce del 3% ogni mese a partire dal 4° mese di erogazione.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari dovuti al passaggio dall'indennità di disoccupazione (ordinaria e straordinaria) INPGI alla NASpI a partire dal 2024, si è presa a riferimento la generazione di licenziati INPGI del 2019, dalla quale sono stati ricavati i valori medi di riferimento utili per la stima. Quindi sono state poste a confronto le spese per prestazioni e per contribuzioni figurative dei due diversi regimi, utilizzando per il calcolo dell'importo NASpI lo stesso parametro retributivo della prestazione INPGI, ed ipotizzando per entrambe le indennità la medesima durata, pari all'effettiva durata della generazione di riferimento, mentre per il decalage si è tenuto conto delle diverse discipline previste.

Nel prospetto che segue sono riportati i parametri medi di riferimento utilizzati per la proiezione, ricavati dai calcoli effettuati sulla generazione di riferimento.

	numero nuovi trattamenti	durata media teorica	durata media effettiva	prima prestazione media	retribuzione media mensile	ctr fig. medio mensile	n. medio mesi coperti da ctr fig.
DIS-INPGI	530	22	14	1.500	3.000	860	14
NASPI				1.335			

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari si è fatto riferimento al documento del bilancio tecnico della gestione sostitutiva INPGI presentato in data 22 giugno 2021 al consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

A partire dalle previsioni in esso contenute si stimano gli effetti finanziari del trasferimento al FPLD della gestione previdenziale INPGI decurtando degli effetti del saldo totale gli effetti finanziari delle proposte di riforma mai applicate i cui effetti sono contenuti nelle stime dal bilancio tecnico.

*Effetti finanziari passaggio della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD Inps
(- effetti negativi; + effetti positivi – in milioni di euro)*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Disavanzo di esercizio INPGI	-110,5	-234	-239	-252	-253	-273	-273	-282	-287	-294	
Effetto passaggio Naspi			prestazioni	0,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
			contrib. figur.	0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Effetto totale	-110,5	-234	-237,7	-251,2	-252,4	-272,4	-272,4	-281,4	-286,4	-293,4	
Risorse disponibili ai sensi dell'art. 16-quinquies, comma 2 del DL 34/2019		159	163	167	171	175	179	183	187	191	
Differenza	-110,5	-75	-74,7	-84,2	-81,4	-97,4	-93,4	-98,4	-99,4	-102,4	

Per quanto riguarda il personale dell'Inpgi che transita nei ruoli Inps, il costo annuo lordo relativo alle 100 unità previste dalla norma ammonta a 10 milioni di euro annui. Tale costo si riferisce sia al trattamento economico fisso - così come derivante alla somma delle voci stipendiali tabellari e indennitarie aventi natura fissa e continuativa, previste dalle disposizioni contrattuali - che alle voci variabili, legate agli obiettivi raggiunti ovvero riconosciute in forma forfettaria o di premialità. L'ammontare delle voci fisse è pari ad euro 6,8 milioni annui, mentre la componente variabile ammonta ad euro 3,2 milioni annui. Il **comma 112** prevede che i dipendenti dell'INPGI, che saranno trasferiti all'INPS all'esito della selezione, mantengano il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento e nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, ai dipendenti trasferiti è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il predetto costo complessivo pari a 10 milioni di euro è coperto a valere sulle risorse di cui al



comma 115.

La norma comporta un onere in termini di saldo netto da finanziare pari alla differenza di cui alla precedente tabella, al fine di far fronte al maggior fabbisogno finanziario dell'INPS.

119 *Il comma 119* estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per la quantificazione degli oneri relativi al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, cui la presente disposizione accede.

In particolare, ipotizzando un importo medio di sgravio pari a circa 2.700 euro e lo sgravio al tetto su base annua pari a 6.000 euro si stima un maggior onere annuo di sgravio contributivo pro-capite pari a 3.300 euro (circa 254 euro su base mensile). Tenuto presente il numero di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero, di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed il numero di lavoratori presumibilmente interessati dalla disposizione, assumendo una stima di 1.500, l'onere complessivo è di euro 15 milioni calcolati sulla base di 5 milioni per ciascun anno di decontribuzione nel triennio.

Il profilo delle minori entrate contributive, che costituisce limite di spesa, risulta il seguente:

2022: -2,5 mln di euro

2023: -5 mln di euro

2024: -5 mln di euro

2025: -2,5 mln di euro

Gli effetti finanziari complessivi risultano pertanto i seguenti:

*(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica;
- effetti negativi per la finanza pubblica)*

	minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	effetti fiscali indotti	Effetto complessivo
2022	-2,5	0,0	-2,5
2023	-5,0	0,9	-4,1
2024	-5,0	1,4	-3,6
2025	-2,5	1,0	-1,5
2026	0,0	0,2	0,2
2027	0,0	-0,4	-0,4

120 *Il comma 120* istituisce un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 per interventi in materia di integrazione salariale diretti alla tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale.

Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 700 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e per 490 mln di euro per l'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto per maggiori prestazioni di integrazione salariale.

121 *Il comma 121* prevede, in via eccezionale, per l'anno 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di

2.2000



0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura in esame, è previsto che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sulla base delle seguenti basi tecniche, dalla misura derivano gli effetti finanziari parimenti di seguito rappresentati.

Lavoratori Dipendenti del settore privato non agricolo (Anno 2019)

Classe di importo della retribuzione mensile	Frequenza	Retribuzioni nell'anno (in euro)	Retribuzione media mensile
Fino a 416,99	8.016.581	1.788.303.684	223
417 - 832,99	14.819.440	9.708.874.102	655
833 - 1.249,99	18.775.050	19.484.489.814	1.038
1.250 - 1.666,99	27.709.777	40.738.779.910	1.470
1.667 - 2.082,99	30.814.099	57.493.967.354	1.866
2.083 - 2.499,99	18.234.849	41.421.253.215	2.272
2.500 - 2.916,99	11.009.818	29.630.415.525	2.691
2.917 - 3.332,99	7.510.455	23.390.598.761	3.114
3.333 - 3.749,99	5.797.643	20.472.697.831	3.531
3.750 - 3.947,99	2.206.142	8.485.113.472	3.846
3.948 - 4.166,99	2.043.055	8.283.782.490	4.055
4.167 - 4.582,99	2.932.002	12.789.661.512	4.362
4.583 - 4.999,99	2.125.994	10.161.795.865	4.780
5.000 - 5.832,99	2.750.008	14.778.949.221	5.374
5.833 - 6.666,99	1.625.654	10.108.898.915	6.218
6.667 - 7.499,99	1.025.021	7.230.963.839	7.054
7.500 - 8.332,99	679.424	5.359.857.449	7.889
8.333 e oltre	2.082.784	30.235.904.700	14.517
Totale	160.157.796	351.564.307.659	2.195



Lavoratori Dipendenti del settore pubblico (Anno 2019)

Classe di importo della retribuzione mensile	Frequenza	Retribuzioni nell'anno	Retribuzione media mensile
		(in euro)	
Fino a 416,99	216.183	49.114.113	227
417 - 832,99	386.363	254.893.096	660
833 - 1.249,99	1.063.650	1.132.522.272	1.065
1.250 - 1.666,99	2.732.209	4.090.901.010	1.497
1.667 - 2.082,99	8.576.034	16.369.618.147	1.909
2.083 - 2.499,99	7.509.906	17.274.805.748	2.300
2.500 - 2.916,99	5.866.403	15.806.985.220	2.694
2.917 - 3.332,99	3.728.071	11.565.417.489	3.102
3.333 - 3.749,99	2.416.975	8.525.301.730	3.527
3.750 - 3.947,99	841.896	3.240.409.776	3.849
3.948 - 4.166,99	720.608	2.912.149.732	4.041
4.167 - 4.582,99	1.176.584	5.127.409.368	4.358
4.583 - 4.999,99	910.907	4.347.161.244	4.772
5.000 - 5.832,99	1.225.676	6.628.110.953	5.408
5.833 - 6.666,99	912.927	5.683.745.206	6.226
6.667 - 7.499,99	512.713	3.603.602.209	7.028
7.500 - 8.332,99	276.086	2.174.969.802	7.878
8.333 e oltre	717.842	8.521.497.099	11.871
Totale	39.791.033	117.308.614.214	2.948

Effetti finanziari

	(valori in mln di euro)								
	2022	SNF 2023	2024	FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
Minori entrate contributive				-1.769,9	-346,1		-2.080,0	-36,0	
Maggiore spesa	1.769,9	346,1							
Effetto fiscale indotto	512,8	93,2		512,8	93,2		606,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-1.257,1	-252,9	0,0	-1.257,1	-252,9	0,0	-1.474,0	-36,0	0,0

122 Il comma 122 prevede il rifinanziamento, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione comporta i seguenti maggiori oneri:

Saldo Netto da Finanziare

2022: 350 mln di euro;

a decorrere dal 2023: 300 mln di euro annui

Indebitamento netto (maggiori prestazioni)

2022: 245 mln di euro;

a decorrere dal 2023: 210 mln di euro annui



123 *I commi da 123 a 130 introducono una serie di misure a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione. Nel dettaglio:*

- 124** - commi **123** e **124** - prevedono che una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 sia destinata al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per
- 125** l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione
- 126** dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e che una quota pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 invece sia destinata al finanziamento dell'indennità
- 127** onnicomprensiva dei lavoratori della pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
- 128** - comma **125** - prevede la proroga, per l'anno 2022, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, nel limite di spesa di
- 129** 20 milioni di euro per tale anno;
- comma **126** - prevede la proroga, per gli anni 2022 e 2023, dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, con oneri pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- 130** - comma **127** - prevede, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, ulteriori risorse, per un importo pari a 60 milioni di euro da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- comma **128** - prevede la proroga, per l'anno 2022, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nel limite di spesa di 19 milioni di euro;
- comma **129** - prevede la ulteriore proroga, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del dlgs n. 148/2015 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le disposizioni che vengono prorogate prevedono nel limite delle ulteriori risorse assegnate la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina.
- comma **130** - prevede l'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

Le disposizioni prevedono proroghe di trattamenti e di rifinanziamenti nei limiti di spesa indicati e i cui relativi oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che, anche per effetto del rifinanziamento del comma 1, presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

131 *Il comma 131 prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la proroga di ulteriori 12 mesi rispetto a quanto previsto*



dall'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.

132 Il *comma 132* stabilisce che la prestazione di integrazione salariale di cui al comma 1 sia integrata, con onere a carico del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo, di una quota che garantisca al lavoratore un trattamento complessivo pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1 nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma pone a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 132,6 milioni di euro di cui 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. È inoltre prevista la possibilità di innalzare il massimale della prestazione fino a un massimo del 80% con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze se dal monitoraggio della prestazione dovessero emergere risparmi di spesa rispetto allo stanziamento, fermo in ogni caso il predetto limite di spesa.

133 Il *comma 133* prevede, per Le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.

In linea con le valutazioni effettuate nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 si è ipotizzato il termine della cassa concessa ai sensi dell'articolo 10 del decreto a settembre 2022, pertanto la proroga di ulteriori dodici mesi porterebbe il periodo di cassa fino a settembre 2023. Il trattamento di integrazione salariale riguarderebbe un numero di dipendenti stimato in 8.300 lavoratori con una retribuzione media mensile di pari a 4.060 euro.

Di seguito i relativi oneri derivanti dai commi 1 e 2 che in ogni caso costituiscono limiti di spesa.

ALITALIA - ONERI PER PROROGA CIGS
(importi in milioni di euro)

Anni	Oneri CIGS (limite di spesa) – comma 1			Prestazione Integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2022-10/2023 (60% retr.) – limite di spesa – comma 2	Onere per esonero versamento quote di accantonamento TFR prestazioni	Onere per esonero versamento ticket licenziamento Minori entrate contributive
	Prestazioni + ANF	Coperture figurative	Totale			
2022	29,8	33,7	63,5	32,7	7,9	
2023	90,8	102,8	193,6	99,9	24,0	25,6

134 Il *comma 134* interviene sul congedo di paternità.

L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2013-2019 INPS si sono registrati i seguenti oneri:

- **2013:** 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;
- **2014:** 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni)
- **2015:** 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni)



- **2016:** 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni)
- **2017:** 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni)
- **2018:** 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate)
- **2019:** 75,8 milioni di euro (di cui 18,8 milioni di euro per contribuzione figurativa e 57 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,2 mln di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,9 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5
- **2020:** 96,3 milioni di euro (di cui 23,7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 76,6 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,3 mln di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,97 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l'anno 2020 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 5 a 7.

La messa a regime dal 2022 del congedo di paternità con la conferma a 10 giorni come già previsto per il 2021, sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio determina maggiori oneri per dal 2022 di seguito valutati (tenuto anche conto che il consuntivo 2020 non ingloba gli oneri su base annua dell'estensione del congedo da 5 a 7 giorni) in termini di maggiori prestazioni e contribuzione figurativa:

	(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Congedo paternità 10 gg (messa a regime)										
in e fb (maggiori oneri per prestazioni)	-114,0	-116,6	-119,3	-122,0	-124,8	-127,7	-130,6	-133,6	-136,7	-139,8
snf (maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa)	-(151,6)	-(155,1)	-(158,7)	-(162,3)	-(166,0)	-(169,9)	-(173,8)	-(177,8)	-(181,9)	-(186,1)

135 Il comma *135* prevede il rifinanziamento anche nel 2024, nella misura di 25 milioni di euro, del Fondo per la povertà educativa. A tale fine, considerata l'entità delle risorse del Fondo nell'anno

136 2024 si è proceduto all'aumento della percentuale del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta dal 65 al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo.

Il comma *136* prevede la proroga del Fondo del quale è previsto il rifinanziamento nel 2024. La proroga al 2023 era stata già disposta con l'art. 5, comma 3, lett. *a*) e *b*), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

137 *Il comma 137* prevede, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, nella misura del 50%, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

La stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione è stata predisposta sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS dai quali risulta che sono circa 190.000 le maternità obbligatorie che finiscono nell'anno.

La stima è stata altresì basata sui seguenti parametri:

- Percentuale di rientro la lavoro: 100%
- Retribuzione media mensile 2021: 1.900 euro
- Aliquota contributiva media a carico della lavoratrice: 9,19%



- Durata esonero: 12 mesi.

È stato inoltre considerato il minor onere di esonero contributivo derivante dalla fruizione del congedo parentale nel periodo oggetto di esonero contributivo ai sensi della disposizione in esame. A tal fine la stima è stata predisposta sulla base delle risultanze dei dati Inps dai quali risulta, un periodo medio di congedo parentale di mezzo mese fruito nel primo anno di vita del bambino.

Si è inoltre ipotizzata l'invarianza delle platee e l'uniforme distribuzione dei rientri nel posto di lavoro per tutte le maternità. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberato il 29 settembre 2021).

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media fiscale del 25%.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per esonero al lordo effetti fiscali	Minori oneri per esonero dovuti all'utilizzo del congedo parentale	Effetti fiscali	Onere per esonero al netto degli effetti fiscali
2022	-93,9	5,6	22,1	-66,2
2023	-112,8	2,8	27,5	-82,5

138 *Il comma 138* mira ad incrementare la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti per gli operatori economici che assicurino la parità di genere. In coerenza con quanto previsto dal PNRR (Missione 5 "Inclusione e coesione – Politiche per il lavoro"), mira altresì a garantire la creazione del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere aperto a tutte le imprese al fine di accompagnarle e incentivarle nel processo di adozione di policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

La disposizione comporta un onere finanziario pari a euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2023.

139 *Con i commi da 139 a 148* si intende dare immediata attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, che individua le politiche per le donne e la promozione delle pari opportunità quali leve fondamentali per la ripresa del Paese.

140 Tali politiche hanno trovato un recente punto di caduta nella Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026, anch'essa inserita tra le misure previste dal PNRR, presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 previa informativa in Conferenza Unificata.

141 Tenuto conto degli obiettivi ambiziosi posti dalla Strategia in stretta correlazione con quelli del PNRR, tra i quali l'incremento del tasso di occupazione femminile, l'incremento della percentuale di imprese femminili, la riduzione del gender pay gap e l'incremento della percentuale di studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea in discipline STEM, si ritiene necessario dare carattere strutturale alla Strategia, a regime "Piano strategico Nazionale per la parità di genere", dotandola al contempo di risorse adeguate e stabili nel tempo.

142 Tali risorse, che si connotano quali oneri aggiuntivi, sono quantificate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano e alla realizzazione delle misure ivi previste, tenendo conto anche delle indicazioni della Cabina di Regia e delle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

147 Le risorse sono state quantificate avuto riguardo alle numerose misure di natura trasversale che



148 ricadono nella titolarità della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento pari opportunità, quali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, rivolte sia alla collettività che a target specifici, da realizzare anche in collaborazione con altre amministrazioni centrali, progetti sperimentali, diffusione di buone pratiche, analisi studi e ricerche, definizione di linee guida, misure per il potenziamento delle statistiche ufficiali.

Per la quantificazione si è tenuto conto dello storico dei costi sostenuti dall'Amministrazione per analoghe iniziative, tra le quali, a titolo esemplificativo, il recente bando STEM 2020, solo per il quale sono stati messi a disposizione 8 milioni di euro.

Si evidenzia infine che gli oneri aggiuntivi sopra indicati non sono destinati al funzionamento degli organismi di governance.

L'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 3 e del Tavolo di lavoro permanente di cui al comma 7 non comportano oneri aggiuntivi tenuto conto che si prevede espressamente che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

149 *I commi 149 e 150 introducono disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere.*

150 In attuazione degli impegni presi con la recente ratifica della *Convenzione di Istanbul* (legge 77 del 2013) ed in sinergia con le politiche dell'Unione Europea, l'articolo 5 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93, così come modificato, prevede l'adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un *Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*.

Il suddetto piano straordinario persegue le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza alle donne mediante *una pluralità di azioni* in diversi ambiti: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione, promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche anti-violenza e antidiscriminazione negli stessi libri di testo; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di *stalking*, formazione specializzata degli operatori, collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei dati, previsione di specifiche azioni positive, configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra i diversi livelli di governo sul territorio.

Al fine di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata. Ai componenti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

All'attuazione delle disposizioni, fatto salvo il finanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

151 *In merito ai commi 151, lett. a), 152 e 153 si evidenzia che, sulla base dei dati allo stato disponibili, forniti dal Gestore del Fondo, alla data del 20 settembre 2021 la dotazione dello*

152 *stesso è pari a 359 milioni di euro e si stima una disponibilità residua al 31 dicembre 2021 pari a 212,5 milioni di euro (vedasi tabella n. 1).*



Premesso che il Fondo è unico e copre sia l'attività ordinaria (quella, cioè, relativa alla garanzia fino al 50%) sia l'attività straordinaria (quella, cioè, con garanzia fino all'80%), i dati rilevati nel suddetto periodo di riferimento evidenziano un andamento crescente sia delle domande formulate nell'ambito della "ordinaria" operatività del Fondo (n. 41.546 istanze ammesse nei primi otto mesi del 2021, pari a circa il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2020) sia di quelle di accesso all'operatività "straordinaria" dello stesso, attiva dal 24 giugno 2021 (n. 2.943 istanze ammesse in poco meno di tre mesi di vigenza della nuova misura) (vedasi tab. n. 2).

Sulla base dei dati forniti dal Gestore, che tengono conto sia delle domande pervenute al 20 settembre 2021 sia di quelle che si stima perverranno entro il 31 dicembre 2021, il numero di garanzie con operatività "ordinaria" è pari a 58.959, mentre il numero di garanzie con operatività "straordinaria" è pari a 13.443, per un totale complessivo di n. 72.402 operazioni (vedasi tab. 3). Per l'anno 2021, l'importo garantito medio (b/c in tabella 3) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" è pari ad euro 53.342, per un **importo garantito totale pari ad euro 3,145 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 6,290 miliardi (vedasi tab. n. 3).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio (b/c in tab. 3), è pari ad euro 101.242, per un **importo garantito totale pari ad euro 1,361 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 1,701 miliardi (vedasi tab. 2).

Come riportato dal Gestore, a fronte delle predette n. 2943 operazioni ammesse alla garanzia "straordinaria" nei primi tre mesi di vigenza di tale misura, è stato effettuato un accantonamento di euro 23,955 milioni (vedasi tab. 2).

Per l'anno 2022, invece, il Gestore stima che saranno attivate al 31.12.2022 circa n. 59.500 garanzie con operatività "ordinaria" e circa n. 61.500 garanzie con operatività "straordinaria", per un totale di circa 121.000 garanzie erogate (vedasi tab. 3).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" l'importo garantito medio (b/c in tab. 3) è pari ad euro 56.910, per un **importo garantito totale pari ad euro 3,386 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 6,772 miliardi (vedasi tab. 2).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio (b/c in tab. 3), è pari ad euro 98.360, per un **importo garantito totale pari ad euro 6,049 miliardi**, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 7,561 miliardi (vedasi tab. 2).

In definitiva, come ampiamente illustrato dai dati finora riportati, gli elevati volumi di operazioni assistite da garanzia "ordinaria" e di quelle con garanzia "straordinaria", attesi anche per i restanti mesi dell'anno corrente e per tutto l'anno successivo, comportano la necessità di rifinanziamento del Fondo per ulteriori 242 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall'art. 64 comma 4 del DL 73/2021, al fine di assicurarne, oltre all'operatività "ordinaria", la continuità dell'operatività "straordinaria" fino al 31 dicembre 2022 (vedasi tab. 1).

Tabella n. 1

FONDO GARANZIA PRIMA CASA		
Stima incremento della dotazione per il 2022		
IPOSTESI 2	% Accantonamento	
	6,5% (Vecchio decreto)	8% (DL n. 73/2021, art. 64)
Disponibilità al 20 set 2021 (*)	359,0 mln €	
Fabbisogno al 31 dic 2021	61,6 mln € (**)	85,0 mln € (**)
Stima disponibilità al 31 dic 2021 (a-b)	212,5 mln €	
Fabbisogno al 31 dic 2022	220,1 mln € (***)	483,9 mln € (***)
Dotazione Fondo 2022	250,0 mln €	
Incremento dotazione 2022 (d-c-e)	241,6 mln €	

Dati CONSAP

(*) comprensivo dei 290 mln € previsti dal DL n. 73/2021, art. 64

(**) pari a circa n. 16.700 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 10.500 garanzie (DL n. 73/2021, art.64)

(***) pari a circa n. 59.500 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 61.500 garanzie (DL n. 73/2021, art. 64)



N.B. le stime di previsione sono state effettuate applicando gli andamenti osservati del numero di garanzie ammesse nel 2019.

Per quanto riguarda la previsione relativa al numero di nuove garanzie previste dal DL n. 73/2021, art. 64, si ipotizza l'andamento osservato per il Fondo Prima Casa nel 2019, riparametrato al numero di potenziali famiglie/individui interessati a sottoscrivere un mutuo prima casa tra gli under 36 e con ISEE previsto dal Decreto.

Tabella n. 2

REPORT DISPONIBILITA' del FONDO PRIMA CASA				
Situazione al 20 settembre 2021				
	Riepilogo totale		di cui: allargamento della concessione della garanzia (DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 64, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021)	
	Accantonamento alla data (in €) (***)	Numero pratiche	Accantonamento alla data (in €) (***)	Numero pratiche
1. Garanzie ammesse al Fondo	731,939	207,046	23,955	2.943
- in istruttoria	15,077	2.889	7,404	909
- ammesse non ancora erogate	61,395	13.940	15,576	1.919
- in bonis avviate	655,467	190.216	0,974	115
2. Garanzie sospese e/o sofferenti (*)	16,009	2.227		
3. Garanzie effettivamente escusse	9,134	175		
A) Totale FONDO PRIMA CASA (1+2+3)	757,082	209.448	23,955	2.943
B) Altro (**)	3,470			
C) TOTALE (A + B)	760,552			
	Importi stanziati (in €)			
D) Importi versati al FONDO	1.119,586			
DISPONIBILITA' del FONDO (D - C)	359,034			

(*) Attualmente ogni garanzia sospesa/sofferente ha una percentuale di accantonamento doppia rispetto a quella prevista per le garanzie ammesse come inizialmente concordato con il Mef

(**) Uscite per il Fondo Giovani Coppie e spese sostenute dal Fondo Prima Casa

(***) La percentuale di accantonamento è dell'8% per le garanzie previste dal DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 64, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021. Per le altre garanzie è il 6,5%

LEGENDA

1. Garanzie ammesse; mutui ammessi ad usufruire della garanzia del Fondo Prima Casa (50% e 80%)
2. Garanzie sospese; mutui ammessi al Fondo con una rata non pagata
3. Garanzie sofferenti; mutui ammessi al Fondo con più di una rata non pagata (alta probabilità di escussione)
4. Garanzie escusse; mutui ammessi al Fondo che hanno usufruito della garanzia del Fondo

Dati CONSAP

Tabella n. 3

FONDO GARANZIA PRIMA CASA			
Stima numero garanzie ammesse, importo erogato e garantito per il 2021 e 2022			
	Vecchio decreto	DL n. 73/2021, art. 64	Totali
Anno 2021			
a) Erogato (mln €)	6.290,1	1.701,2	7.991,30
b) Garantito (mln €) (*)	3.145,0	1.361,0	4.506,00
c) Stima numero garanzie ammesse (**)	58.959	13.443	72.402,00
Anno 2022			
a) Erogato (mln €)	6.772,3	7.561,5	14.333,80
b) Garantito (mln €) (*)	3.386,2	6.049,2	9.435,40
c) Stima numero garanzie	59.500	61.500	121.000,00

(*) 50% dell'erogato per le garanzie ammesse del Vecchio Decreto e 80% dell'erogato per le garanzie ammesse come da DL n. 73/2021, art. 64

(**) Somma tra il numero di garanzie ammesse osservato dal 1° gennaio al 20 settembre 2021 e quello stimato per il restante periodo del 2021

Nota: Per quanto riguarda la previsione relativa al numero di nuove garanzie ai sensi del DL n. 73/2021, art. 64, si ipotizza l'andamento osservato per il Fondo Prima Casa nel 2019 (prima del periodo emergenziale), riparametrato al numero di potenziali famiglie/individui interessati a sottoscrivere un mutuo prima casa tra gli under 36 e con ISEE non superiore ad € 40.000.

Si fa riserva di rivedere la previsione relativa al numero di garanzie ammesse ai sensi del DL n. 73/2021, art. 64, in presenza di un periodo congruo di osservazione.

Il comma 151 lettera b) prevede la proroga dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie



e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, che acquistano la "prima casa di abitazione" e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all'IVA pagata.

La legislazione vigente prevede l'esenzione per gli atti di compravendita di immobili stipulati fino al 30 giugno 2022; la proroga porta il termine al 31 dicembre 2022.

Mediante l'elaborazione degli atti contenuti nell'archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila negozi che beneficiano dell'agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L'esenzione dall'imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta le stime dei seguenti effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro:

	2022
Imposta di registro	-108,77
Imposta ipotecaria	-6,47
Imposta catastale	-6,44
Totale	-121,68

in milioni di euro

In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, sono stati individuati circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua.

Si stimano pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA:

	2022
Imposta di registro	-1,86
Imposta ipotecaria	-1,96
Imposta catastale	-1,96
Ristoro IVA	-90,52
Totale	-96,3

in milioni di euro

La disposizione che si proroga prevede, inoltre, l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all'0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione.

Il gettito dell'imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l'acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all'imposta sostitutiva sui mutui per l'acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro è di circa 85 milioni di euro su base annua. La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari:

	2022
Imposta sostitutiva	-42,5

in milioni di euro

Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari:



	2022
Imposta di registro	-110,63
Imposta ipotecaria	-8,43
Imposta catastale	-8,4
Ristoro IVA	-90,52
Imposta sostitutiva	-42,5
Totale	-260,48

in milioni di euro

154 Il *comma 154* mira a circoscrivere la possibilità per le società ed associazioni sportive professionistiche di procedere con il contratto di apprendistato di secondo livello o professionalizzante a favore di soggetti fino al 23esimo anno di età. Tale possibilità in realtà già a legislazione vigente è data sebbene con uno spettro di platea maggiore che la norma di bilancio circoscrivere solo per l'età.

La disciplina generale di tutti i livelli di apprendistato è contenuta nel Capo V del decreto legislativo 81 del 2015; in tale contesto si inserisce una disciplina speciale che è quella dell'art. 30 del decreto legislativo 36 del 2021 che per i lavoratori sportivi introduce alcune deroghe rispetto ai soli apprendistati di primo e terzo livello per gli sportivi. IMMUTATA resta invece la disciplina generale del contratto di apprendistato di secondo livello anche per gli sportivi.

Pertanto, la disposizione si pone essa stessa come mera deroga alla disciplina generale contenuta nell'art. 44 del dlgs 81/2015 e non impatta quindi in alcun modo su altre e diverse deroghe contenute nel dlgs 36/2021.

La disposizione si configura pertanto come una restrizione dell'attuale disciplina e dunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

155 Il *comma 155* dispone la modifica dell'articolo 16, comma 1-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo che ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,6, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione.

La legislazione vigente prevede per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni una detrazione fiscale, per le spese sostenute per la locazione di immobile adibito ad abitazione principale nella misura di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

In base ai dati relativi al modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) si stima un ammontare di maggiori canoni di locazione, il cui 20 per cento è superiore a 991,6 euro ed inferiore al suddetto limite massimo, di circa 200 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 20% si stima una perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a **-40 mln di euro**.

Considerando la decorrenza dall'anno 2022 si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	Dal 2024
IRPEF	0,0	-70	-40

Milioni di euro



L'onere stimato per il 2024 (-40 milioni di euro) è confermato anche per le annualità successive. In particolare, dai dati relativi alla tipologia di contratti di locazione interessati dalla misura risulta che gli stessi presentano durate brevi, per cui il dato relativo ai canoni di locazione su base annuale è stato approssimato anche in un'ottica prudenziale a quello riferibile al flusso dei canoni di locazione relativi ai nuovi contratti. Sulla base di questa ipotesi, l'ammontare dei canoni interessati dalla detrazione si considera costante negli anni, con un conseguente onere su base annuale altrettanto costante negli anni a regime.

156 Il **comma 156**, ai fini della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani del 2022, autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2022 per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani. Demanda a un decreto del Ministro per le politiche giovanili la definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo delle risorse⁴ del fondo.

157 Il **comma 157**, in considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19 istituisce il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche pubbliche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni.

Le nuove generazioni, infatti, sono state profondamente colpite dalle conseguenze della pandemia e i numeri, già preoccupanti prima dell'emergenza, sono decisamente peggiorati. L'isolamento prolungato, il mancato confronto con i coetanei, la didattica a distanza, anche in contesti familiari problematici, sono fattori che hanno inciso negativamente, provocando l'aumento di disturbi comportamentali e di forme di dipendenza patologica.

Si reputa quindi necessario intervenire dando un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali.

Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all'indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all'adozione di comportamenti a rischio di dipendenza. Negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online. Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d'azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d'azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l'11% degli studenti risulta essere a rischio).

Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Per dare immediato impulso alle prime attività progettuali, inoltre, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e con decreto del Ministro delle politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse.



158 *Il comma 158, in coerenza e continuità con le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e al fine di sostenere compiutamente il progetto di potenziamento del servizio medesimo come previsto nel PNRR, dispone l'istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel comune dell'Aquila. A tal fine il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

Le risorse stanziare sono volte a coprire i costi di gestione e di funzionamento del Centro, che sarà realizzato nell'ambito del progetto "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" del Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1, co. 2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021) attraverso il coordinamento della struttura di missione della Presidenza del Consiglio appositamente dedicata con il Comune dell'Aquila e con il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale.

Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate saranno oggetto di specifica convenzione tra il Comune dell'Aquila, la Struttura di missione dedicata al processo di ricostruzione e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'importo stimato è stato determinato mutuandolo, in via preliminare, in analogia a stime di costi indicate per i Centri Nazionali con caratteristiche simili (ad esempio - Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e considerandone il carattere residenziale delle strutture messe a disposizione per il Centro Nazionale medesimo, che nel suo funzionamento a regime raggiungerà una dotazione pari a circa 2.500 alloggi, destinati a ragazze e ragazzi che si alterneranno nell'ambito di un reclutamento nazionale che prevede, per ciascun anno del prossimo triennio, circa 50.000 unità su tutto il territorio nazionale.

159 *I Commi da 159 a 171 intervengono in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza.*

160 La seguente tabella contiene le risorse economiche che si ipotizzano necessarie a copertura degli
161 interventi sui LEPS per la non autosufficienza (commi 162-168) mentre non necessitano
162 copertura né i commi 159-161 né i commi 169-171 relativi agli altri LEPS in ambito sociale, per
i quali è espressamente previsto che siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

163

Oneri aggiuntivi previsti per il finanziamento dei LEPS non autosufficienza				
	2022	2023	2024	DA 2025
164 DOMICILIARITA' (SAD) E SERVIZI DI SOSTEGNO	80	150	200	250
Unità Valutazione Multidimensionali - Professionalità	20	50	50	50
165 Totale	100	200	250	300

166 **LEPS anziani non autosufficienti (commi 162-168)**

167 • **Comma 162.** Aumento livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale
168 domiciliare (SAD) anche mediante servizi di sollievo alle famiglie (interventi di
emergenza e sostituzioni care givers) (a valere su Fondo Nazionale Non Autosufficienti)
169 e attivazione servizi di sostegno alle famiglie mediante assistenza legale e supporto alla
qualificazione dei percorsi di incontro tra domanda e offerta di lavoro di cura dei care
givers e dei c.d. badanti in collaborazione con i centri per l'impiego. Si prevede un onere
170 pari a euro 80 milioni per l'anno 2022, 150 milioni per il 2023, 200 per il 2024 e 250 a
decorrere dal 2025.

171 • A fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati
assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa
assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono
l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari



a 185.970, pari all'1,3% di tutti gli anziani. Si tratta, di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già hanno gli anziani nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso. Gli oneri previsti sono relativi alla spesa necessaria a portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6% a decorrere dal 2025.

- **Comma 163 (escluso ultimo periodo)**, punti unici di accesso integrati e Unità di valutazione multidimensionale integrate. È previsto un aumento delle risorse professionali (impiegate direttamente o esternalizzate) relative agli operatori sociali dedicati alla collaborazione nell'ambito delle equipe integrate sociale-sanitario. In considerazione del carico di lavoro prevedibile si considera l'onere relativo ad un potenziamento di risorse professionali di almeno 2 unità (dei profili professionali assistenti sociali, psicologi, educatori) per ciascuno degli ambiti territoriali sociali (c.a. 585) **per una spesa pari a 20 milioni per l'anno 2022 e a 50 milioni a decorrere dal 2023** (con un costo unitario annuo a regime di circa 40mila euro annui).
- Le attività di cui all'ultimo periodo del comma 163 e di cui ai commi 164, 165, 166, 167 non comportano oneri finanziari aggiuntivi. Al raccordo informatico di cui all'**ultimo periodo del comma 163** è previsto che l'INPS provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il **comma 164** prevede che i contributi aggiuntivi che gli ATS volessero erogare sarebbero finanziati con risorse proprie degli stessi ATS. Il **comma 165** prevede che le attività formative volte a riqualificare il lavoro di cura siano realizzate con i fondi già disponibili per la formazione ovvero nell'ambito delle attività previste nei programmi finanziati dai fondi strutturali europei e col PNRR (si ricorda, ad esempio, che nella componente MSC1, politiche attive del lavoro e formazione, con dotazione pari a 4,4 miliardi di euro). Infine (**comma 166**), è previsto che gli strumenti e i modelli di supporto agli interventi di cui al comma 4 lett. c e alle attività di formazione vengano definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da Anpal, previa intesa in Conferenza Unificata, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
- Il **comma 167** prevede esplicitamente che l'attuazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti avvenga nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 168. Il **comma 168** prevede che il finanziamento avvenga a carico del Fondo per le non autosufficienze, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima (50% dello stanziamento complessivo annuo di circa 670 milioni di euro, integrato a legislazione vigente di ulteriori 40 milioni per il solo anno 2022). *A tali fini il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 250 milioni per l'anno 2024 e 300 milioni a partire dal 2025, che, come da tabella, costituiscono l'onere finanziario aggiuntivo dell'intervento.*

B) Altri LEPS (commi 169-171)

Questi commi non richiedono copertura finanziaria in quanto si prevede che i LEPS siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

E' esplicitamente previsto che al conseguimento di tali LEPS "concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 12, insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi".

A tal riguardo, il Piano Sociale Nazionale richiamato al comma 12 ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali con riferimento ai LEPS di cui all'articolo 12: 10 milioni annui per quello di cui alla lettera b); 10 milioni annui per quello di cui alla lettera c); 4 milioni annui per quello di cui alla lettera d). Lo stesso Piano Sociale Nazionale ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo Povertà: 22,5 milioni annui per quello di cui alla lettera a); 2,5 milioni annui per quello



di cui alla lettera e). Sempre il Piano Sociale Nazionale prevede che al finanziamento del LEPS di cui alla lettera f) (progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente) concorrano l'apposito Fondo per il dopo di noi (76,1 milioni annui) e la specifica componente dedicata del Fondo non autosufficienze (15 milioni annui, integrati con ulteriori 20 milioni nel 2020 e 40 milioni nel 2022 ai sensi dell'art. 37-bis del DL 73/2021).

Alle suddette risorse si aggiungono le risorse già definite nella programmazione attualmente in corso del PON Inclusione e del PNRR. In particolare, per il LEPS di cui al comma 12 lett a) ed e) è previsto un finanziamento di 90 milioni a valere sul PON Inclusione (componente REACT EU), mentre al finanziamento del LEPS di cui alla lettera b) concorrono per 42 milioni risorse PNRR (componente inserita nell'Investimento I.1 della componente M5C2). Parimenti, al LEPS di cui alla lettera c) e d) concorrono rispettivamente 66 milioni e 84,5 milioni relative ad altre due componenti inserite nell'Investimento I.1 della componente M5C2 del PNRR. Il LEPS di cui alla lettera e) rientra anche fra le attività che gli ambiti potranno attivare nell'ambito del progetto I.3, sui senza fissa dimora, della stessa componente M5C2 (valore complessivo del progetto 475 milioni), mentre il LEPS di cui alla lettera f) è oggetto dell'investimento I.2, con 500 milioni di budget.

E' esplicitamente previsto, al comma 11, che tali LEPS "si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali", dunque con le risorse esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali stanziati nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale. Va precisato che tali obiettivi di servizio sono stabiliti nell'ambito della Commissione fabbisogni standard, organo che opera presso il MEF, il cui Ministro concerta i decreti di individuazione dei LEPS, e che il raccordo fra il percorso del Fondo di solidarietà comunale e quello della programmazione sociale nazionale qui delineato, già avviato nel corso del 2021 con la partecipazione di dirigenti ministeriali alle riunioni rilevanti del comitato tecnico della Commissione si delinea anche attraverso tale via. D'altra parte, con riferimento a quelli contenuti nel DPCM 1 luglio 2021, va richiamato come essi, come da allegato 1 al DPCM, permettano agli enti locali di utilizzare le risorse per la realizzazione, a discrezione, di un ampio ventaglio di attività che vanno dall'assunzione di assistenti sociali (se sotto il rapporto di 1:6500 con la popolazione), assunzione di altre figure professionali del sociale, incremento del numero di utenti serviti, miglioramento dei servizi sociali comunali, aumento dei trasferimenti agli ambiti che possono permettere agli enti locali di modularne l'utilizzo con riferimento alle attività che più necessitano. In tal senso, coerentemente con lo spirito del Fondo di solidarietà comunali, tali attività integrano quelle previste nell'ambito dei LEPS (anche con riferimento ai commi 162-168) permettendo di rafforzare l'azione per il loro perseguimento anche da parte degli enti che si trovano in condizioni di maggiore debolezza.

172 *Il comma 172, che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall'articolo 172, determina un onere di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in misura corrispondente all'incremento delle risorse destinate al potenziamento dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore al livello minimo prestabilito. Ciò in linea con la nota di aggiornamento del Documento Economia e Finanza (Nadef) che, con riferimento agli asili nido, evidenzia la necessità di aumentare i posti e "assicurare che almeno il 33% della*



popolazione di bambini residenti nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire in prospettiva del servizio su base locale”. La misura è, peraltro, correlata a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzate le infrastrutture previste nell’ambito del PNRR (M4 C1 – Inv. 1.1).

173 Il **comma 173**, invece, risulta finanziariamente neutrale in quanto stabilisce l’esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire per almeno il 36% con i proventi tariffari.

174 Il **comma 174**, che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall’articolo 172, determina un onere di 30 milioni di euro per l’anno 2022, di 50 milioni di euro per l’anno 2023, di 80 milioni di euro per l’anno 2024, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

In particolare, premesso che nell’anno 2018 il numero di utenti trasportati si attesta a circa 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili) e considerato che SOSE S.p.A. stima un costo standard di euro 4.138,8 per utente trasportato, il contributo annualmente previsto consentirebbe, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, un incremento del livello di servizio rispetto all’anno 2018 come evidenziato nel prospetto di seguito riportato.

ANNI	INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI RISPETTO ALL’ANNO 2018
2022	+ 7.248 utenti (+3,9% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2023	+ 12.081 utenti (+6,6% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2024	+ 19.325 utenti (+10,5% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2025 e 2026	+ 24.162 utenti (+13,1% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
Dal 2027	+ 28.994 utenti (+15,8% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)

175 Il **comma 175** riscrive il perimetro “geografico” della misura secondo quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale. Nello specifico la modifica del perimetro coinvolge il Molise e ciò comporta l’applicazione agli investimenti di un’intensità del credito superiore, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, rispetto alla situazione attuale.

Ai fini della stima, sulla base dei dati relativi alle compensazioni effettuate con le deleghe F24 nel 2020 per il codice tributo 6869 “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno articolo 1, commi 98-108 legge 28 dicembre 2015, n. 208”, limitatamente alla regione Molise, si rileva un importo pari a circa 11 milioni di euro.

Dall’analisi dei dati di dettaglio per regione a partire dall’anno di riferimento 2019 è stato stimato un tasso di crescita del 56% conseguente alle nuove intensità degli aiuti applicabili al Molise, da cui un maggior credito per il 2022 pari a circa **6,1 milioni di euro**.

In termini finanziari, considerando la compensazione del credito di imposta nello stesso anno di maturazione, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2022	2023
Credito di imposta	-6,1	0

in milioni di euro

176 Il **comma 176**, al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, la presente norma istituisce un Fondo presso il Ministero del Turismo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di misure per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volte ad agevolare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori, e la realizzazione di infrastrutture e l’organizzazione di servizi accessibili.



L'accessibilità realizza concretamente il principio di uguaglianza espresso dalla nostra Costituzione all'art. 3 comma 2 per consentire la partecipazione dell'individuo alla vita sociale con parità di diritti e doveri.

Dà inoltre attuazione all' articolo 30 della Convenzione Onu delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. che dispone che gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura.

177 Il comma 177 dispone che le norme di attuazione sono emanate con un decreto del ministro del turismo di concerto con il ministro per le disabilità.

178 *Il comma 178 interviene sul Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.*

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo ha dichiarato, fra i collegati alla legge di bilancio, il disegno di legge in materia di disabilità.

Le misure e gli interventi previsti dal disegno di legge delega verranno finanziati dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza nei limiti previsti dalla relativa dotazione finanziaria.

La presente disposizione normativa mira a trasferire, dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il suddetto Fondo, al fine di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026. Inoltre, il Fondo viene ridenominato in “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” al fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza presso il Min. del Lavoro.

179 *I commi 179 e 180, ai fini del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e*

180 *della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, istituiscono* nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato “Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

In Italia gli alunni con disabilità sono circa 268.671 (Fonte Ministero Istruzione Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2020/2021” settembre 2020 in tutti gli ordini di scuola).

Secondo l'ultimo report annuale dell'ISTAT del 9 dicembre 2020, riferito all'anno scolastico 2019/2020 risulta che gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione sono più di 57.000 in tutta Italia (con una media 1 assistente ogni 4,6 alunni con disabilità) ma non è specificato se gli addetti operano a tempo pieno oppure a tempo parziale.

Il costo medio lordo annuo per ogni addetto è stimato in 33.545 euro.

Tale dato è stato ricavato prendendo a riferimento il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro, avente ad oggetto la Determinazione del costo del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020. Dalle tabelle



allegate a tale decreto, possiamo ricavare il costo aziendale per i livelli di nostro interesse che sono A2, B1, C1, C2, C3/B1, i cui importi annui sono, rispettivamente, di euro/anno 27.465, 28.867, 31.092, 32.045 e 33.011. Non avendo le informazioni sui variegati inquadramenti richiesti per gli assistenti, da parte degli enti territoriali, è necessario calcolare la media tra queste cinque cifre, che è pari a euro 30.496 annui. A tale costo annuo "lordo azienda" si deve aggiungere un ricarico di costi generali, che viene effettuato dalle cooperative che forniscono il servizio agli enti, che può essere stimato nel 10%, arrivando così ad un costo annuo di 33.545 euro per ogni addetto.

Seguendo la stessa metodologia si può stimare un costo orario di 21 euro.

Secondo un'indagine conoscitiva condotta da ANCI (intervistando alcuni comuni particolarmente impegnati nei servizi di cui trattasi) si ritiene che molti degli assistenti abbiano un contratto a tempo parziale, orizzontale o verticale, oppure un contratto a tempo determinato per i soli mesi scolastici. Si ritiene che, prudenzialmente, si possa considerare, per ogni assistente, i due terzi del costo annuo complessivo come sopra calcolato (33.545 euro), sostanzialmente come se tutti fossero part time al 66%.

Inoltre, secondo un'indagine condotta dall'ISTAT sull'inclusione degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2018-2019, il numero di alunni con sostegno che non usufruiscono di alcun assistente all'autonomia e alla comunicazione ma ne avrebbero bisogno è pari a 10.459. Sempre sulla base del medesimo rapporto, il numero medio di ore di assistenza per alunno con sostegno che ha l'assistente all'autonomia e alla comunicazione è pari a 8,8.

- 181 *I commi 181 e 182 incrementano, per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per la cura dei* 50.0.40 e
182 *soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero* altri
della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un
importo pari a 27 milioni di euro. Tale rifinanziamento è volto a favorire, nel limite di spesa
ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con
disturbo dello spettro autistico.
- 183 *Il comma 183* intende prorogare, per l'anno 2022 e 2023, la dotazione finanziaria del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per un importo di 50 milioni di euro per ciascuna annualità 2022 e 2023.
- Il Fondo in oggetto è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile.
- La proroga del Fondo anche al 2022 mira a dare continuità alle azioni intraprese e a garantire che l'investimento in progetti sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività.
- 184 In relazione al **comma 184**, in sede di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, attraverso l'inserimento del comma 2 bis, sono stati specificati, gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile.
- La proposta normativa in esame intende specificare ulteriormente tali ambiti di intervento, aggiungendo i progetti settoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.
- 185 *I commi da 185 a 187 prevedono* in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, la non concorrenza degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale alla formazione del
- 186 *reddito ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il criterio di accesso a tale agevolazione è che in ciascun anno le Federazioni destinino almeno il 20% degli stessi allo*

sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Ai fini della stima sono stati individuati i contribuenti interessati dalla proposta in commento. Assumendo che tutti i soggetti considerati abbiano i requisiti di accesso per fruire dell'agevolazione, per valutare l'esclusione dell'utile, dai dati dichiarativi anno di imposta 2019 (dati provvisori) sono stati individuati gli importi IRES e IRAP dovuti dagli stessi soggetti ipotizzando che la misura determini una perdita di gettito per l'Erario corrispondente all'intero importo delle suddette imposte.

Considerando la vigenza dal 2022 al 2024, un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-11,8	-6,7	-6,7	5,1	0
IRAP	0	-10,7	-5,8	-5,8	4,9	0
Totale	0	-22,5	-12,5	-12,5	10,0	0

in milioni di euro

188 *Il comma 188, per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, integra di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro per il 2023 la dotazione finanziaria del capitolo 1709 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 1977, n. 394.*

51.0.7 e
altri

189 Il comma 189 rfinanzia di 50 milioni di euro, anche per l'anno 2023, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico.

190 Il comma 190 dispone la proroga per l'anno 2022 del cosiddetto "Sport Bonus", il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 621 a 626) per l'anno 2019 e successivamente prorogato per l'anno 2020, ma limitatamente ai titolari di reddito d'impresa nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro. Il credito d'imposta è fruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ripartito in tre quote annuali di pari importo secondo quanto previsto dal comma 623 della legge 145 del 2018. Esso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La misura comporta oneri, in termini di cassa, per 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Credito d'imposta	-4,4	-4,4	-4,4	0	0	0

In milioni di euro

191-
203

Integrazioni salariali straordinarie (CIGO)

La disposizione apporta modifiche al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022, relativamente ai seguenti aspetti:

- ✓ Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per



la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;

- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti;
- ✓ Misura (modifica art. 3 del D.Lgs 148/2015): eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto.

La stima degli effetti finanziari derivanti delle modifiche normativa fin qui sintetizzate è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e ai lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore dipendenti di aziende assicurate per aziende assicurate CIGO.

	AZIENDE ASSICURATE CIGO		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
lav. A domicilio		4031	50
lav. Apprendisti AFer		626	14
lav. Apprendisti dipl.prof ecc		2945	37

L'aliquota contributiva utilizzata ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive dovute all'estensione della platea è stata ipotizzata prudenzialmente pari all'1,70%. Sono stati inoltre osservati i dati economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazione. Nella tavola seguente è riportata la media nel decennio 2010-2019.

Periodo	Oneri medi annui per prestazioni CIGO (mln euro)			Entrate contributive medie annue CIGO (mln euro)
	Prestazioni	Copertura figurativa	Totale	
2010-2019	440,3	306,1	746,4	1.895,3

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 a circa il 40% (23,2% se consideriamo le sole prestazioni). Ai fini della stima degli effetti finanziari si è deciso di utilizzare i dati medi relativi al periodo osservato. Il dato relativo al quadriennio 2016-2019 hanno un rapporto più basso anche se le aliquote contributive sono state ridotte del 10% dal D.lgs. 148/2015.

Si è, inoltre, considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell'abolizione del tetto basso della CIGO. Si è poi considerato che negli ultimi anni osservati le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 13% delle spese per prestazioni (si ricorda l'effetto della modifica al contributo addizionale operato dal D.lgs. 148/2015).

Con riferimento alle aziende già assicurate CIGO si è inoltre quantificato il maggior onere derivante dall'eliminazione del tetto basso maggiorando del 15% le spese medie stimate sulla base delle risultanze medie annue del periodo 2016-2019 (Rendiconti GPT).

Nello sviluppo degli oneri per prestazione è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del quadriennio considerato del 100% nel 2022 e del 30% nel 2023.



Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni e entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.

Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) e contratti di solidarietà

Campo di applicazione CIGS (modifica art. 20, D. Lgs. 148/2015):

- ✓ imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente **più di quindici dipendenti**, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-ter);
- ✓ a prescindere dal numero dei dipendenti, imprese del **trasporto aereo e di gestione aeroportuale** e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis).
- ✓ a prescindere dal numero dei dipendenti, partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis), a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Estensione platea dei beneficiari (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;

- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti.
- ✓ Misura (modifica art. 3, c. 5, D. Lgs. 148/2015): eliminazione tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b))
- ✓ Durata complessiva (modifica art. 4, D. Lgs. 148/2015): resta ferma la durata prevista per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.
- ✓ Causali di intervento CIGS (modifica art. 21, D. Lgs. 148/2015):
 - ✓ **riorganizzazione aziendale** anche per *“realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”*; il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva *“ovvero a gestire processi di transizione”* e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro *“anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze”*.
 - ✓ **contratto di solidarietà (CDS) stipulati dal 1° gennaio 2022:** la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da



contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

- Durata massima CIGS (modifica art. 22, D. Lgs. 148/2015):
 - ✓ *riorganizzazione aziendale*: 24 mesi nel quinquennio mobile;
 - ✓ *crisi aziendale*: 12 mesi anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

La stima degli effetti finanziari derivanti delle modifiche normativa fin qui sintetizzate è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi alle aziende assicurate e non assicurate per la CIGS con riferimento a tutti i lavoratori (indipendentemente dalla qualifica con esclusione dei dirigenti) per dimensione aziendale.

Dimensione aziendale	ANNO 2019					
	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
0-5	911	2.006	44			
6-15	410	3.678	95			
16-50	41.615	1.120.835	29.835	56.139	1.370.452	27.985
oltre 50	20.106	3.899.964	128.491	12.039	3.284.607	77.825
Totale	63.042	5.026.483	158.465	1.675.678	9.909.742	193.216

I dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono riportati nella tabella seguente.



lav a domicilio	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*		6	-			
oltre 15		3.429	43		925	12
totale lav. A domicilio		3.435	43		925	12
Apprendisti AFer	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*		2	-			
oltre 15		558	13		270	6
totale lav. Apprendisti AFer		560	13		270	6
Apprendisti qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria di II grado e specializz. tecnica	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*						
oltre 15		1.886	24		6	0
totale lav. Apprendisti AFer		1.886	24		6	0

* per le aziende assicurate cigs sono incluse anche le dimensioni inferiori a 6

Sulla base delle risultanze relative al numero delle ore autorizzate 2019 per classi di settimane di prestazione, relativa alle aziende attualmente assicurate CIGS, si è arrivati a definire un'aliquota contributiva imponibile per i datori di lavoro, attualmente non coperti dalla CIGS, distintamente per dimensione aziendale:

Aziende oltre 15 dipendenti: 0,90%

Sono stati inoltre osservati i dati economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazione. Nella tavola seguente è riportata la media sia nel decennio 2010-2019 che nel quadriennio 2016-2019.

Periodo	Oneri medi per prestazioni al netto deroghe (mln euro)			Entrate contributive medie (mln euro)
	Prestazioni	Copertura figurativa	Totale	
2010-2019	1.339,9	1.071,3	2.411,2	1.129,1
2016-2019	762,3	666,7	1.429,0	1.238,6

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 al 214% (119% se consideriamo le sole prestazioni). Tale indicatore risente sia degli effetti della grave crisi economica che ha investito l'economia del nostro paese negli anni successivi al 2010 e non tiene conto nella maggior parte degli anni della revisione dello strumento della CIGS apportate dal D.Lgs 148/2015. Per tale motivo si è deciso di utilizzare, ai fini della presente stima, i dati medi relativi al quadriennio 2016-2019 in cui si osserva che il rapporto è pari al 115% (61,5% se consideriamo le sole prestazioni) più in linea con l'aliquota a normativa vigente pari allo 0,90%.

Ai fini della stima si è considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell'abolizione del tetto basso della CIGS. Si è inoltre considerato che nel quadriennio osservato le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 15% della spesa per prestazioni.

I parametri fin qui esposti sono stati applicati alle aziende che attualmente non sono assicurate per la CIGS e per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono state considerate sia le aziende assicurate che quelle non assicurate in quanto categorie



attualmente escluse dallo strumento.

Nello sviluppo degli oneri per prestazione è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del triennio considerato del 40% nel 2022 e del 15% nel 2023.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni e entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.

Modifiche al contratto di solidarietà

La norma prevede che, per i CdS stipulati dal 1° gennaio 2022, la riduzione media oraria non possa essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato.

La disposizione prevede una riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS di un terzo rispetto alle attuali aliquote fino a 24 mesi per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale *per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento*. Da una analisi del ricorso delle aziende nel biennio 2018-2019 in area CIGO e CIGS si è determinata una stima prudente delle aziende che non utilizzano la cassa in due anni pari all'85% del totale delle aziende, pertanto, le minori entrate derivanti dall'abbassamento del contributo addizionale possono essere stimate attraverso l'applicazione della riduzione dell'85% dei contributi addizionali previsti (stimati come percentuale delle prestazioni CIGO e CIGS: 13% per la CIGO e 15% per la CIGS). La stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri.

La disposizione in esame consente, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. L'intervento è subordinato ad un accordo collettivo che indichi le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. Ipotizzando un ricorso a tale misura per 16.000 lavoratori a zero ore con numero medio di mesi di integrazione pari a 10 con importo medio orario della prestazione 7,5 euro e una retribuzione oraria di 12 euro. La stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri.

204- La disposizione apporta modifiche al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere
214 dal 1° gennaio 2022, relativamente ai seguenti aspetti:

- ✓ Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate ai fondi (modifica artt. 1 e 2, D. Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D. Lgs. 148/2015): trenta giorni anziché i novanta attualmente previsti;
- ✓ Estensione della copertura alle aziende non coperte nei fondi: estensione della copertura del FIS ad aziende fino a 5 dipendenti, eliminazione dell'assegno di solidarietà e riconoscimento dell'~~assegno ordinario~~ *assegno di integrazione salariale* per una durata differenziata:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,



abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;

- ✓ Eliminazione del limite rispetto ai contributi versati: viene eliminato il limite delle prestazioni per ciascuna azienda di 10 volte i contributi versati dall'azienda tenuto conto delle prestazioni già percepite.

Per quanto riguarda il primo punto, i lavoratori coinvolti dal provvedimento sono circa 6.300 che rappresentano meno dello 0,1% del monte retributivo. Il costo per il 2022 tenendo in conto delle ipotesi formulate nel successivo punto a), comporta una spesa di circa 1,5 milioni per il 2023, e di 0,2 milioni circa per gli anni successivi.

Per definire la nuova platea di lavoratori costituenti il nuovo FIS ed effettuare una valutazione delle variazioni normative proposte si è proceduto nel seguente modo: si sono determinati 4 gruppi di lavoratori e si è provveduto a confrontare i costi nelle situazioni precedenti e successive le variazioni normative proposte.

Il primo gruppo è costituito da 784.588 aziende con 5 o meno dipendenti nel 2019, con un totale di 1,531 milioni di dipendenti con un monte retributivo di 20,6 miliardi di euro.

Il secondo gruppo è costituito dalle 215.321 aziende con più di 5 dipendenti e fino a 50 dipendenti, con 2,596 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 46,0 miliardi di euro.

Un terzo gruppo è costituito da 14.500 aziende con più di 50 dipendenti, con 2,916 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 60,6 miliardi di euro.

Un quarto gruppo è costituito da 4.135 aziende con più di 50 dipendenti, provenienti dalla Cassa Integrazione Ordinaria, con 0,984 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 25,8 miliardi di euro.

Il FIS, considerando l'inclusione del primo gruppo, arriva ad una consistenza di 1.018.544 aziende, con 8,028 milioni di lavoratori e un monte salariale di 153,0 miliardi di euro.

Le proiezioni sono state effettuate per i tre gruppi separatamente:

- a) per il primo gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Nella stesura delle proiezioni si è considerata una aliquota dello 0,50%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 1,5 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (50% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 16% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell'andamento prestazioni al fine di verificare la congruità dell'aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

L'inclusione del presente gruppo conduce ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

- b) Per il secondo gruppo, già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte.



b1) Lo sviluppo a normativa vigente è stato effettuato utilizzando le aliquote vigenti (0,45% e 0,65% rispettivamente per le aziende con più o meno di 15 dipendenti).

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

b2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata una aliquota dello 0,80%. Tale aliquota comprende la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (30% delle aziende con il 40% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 18% delle aziende con il 33% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

c) Per il terzo gruppo, anch'esso già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte

c1) Nella stesura delle proiezioni a normativa vigente si è considerata una aliquota dello 0,65% (aliquota vigente).

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

c2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata una aliquota di equilibrio dello 0,80%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (15% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 12% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell'andamento prestazioni al fine di verificare la congruità dell'aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un leggero disavanzo del fondo nell'anno 2022. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il



complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

d) Per il quarto gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Lo sviluppo di detto gruppo è stato effettuato con le stesse ipotesi del gruppo precedente con la nuova normativa.

Come detto precedentemente le stime effettuate mettono in luce un disavanzo globale negli anni 2022 e 2023, cui si provvede in deroga all'obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato al fondo per garantire il pareggio di bilancio pari a 1.676,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 400,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Per quanto riguarda i fondi di solidarietà bilaterali di natura negoziale, va ricordato che il recepimento della nuova normativa deve avvenire seguendo la strada della negoziazione, ovvero attraverso gli accordi fra le principali organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto interessato dal fondo, che conducono ad una modifica dei decreti che regolano la gestione dei fondi. Considerato inoltre che l'equilibrio finanziario di tali fondi deve essere garantito annualmente gli effetti finanziari potranno essere calcolati nel momento della modifica degli accordi. Per questa ragione si rimanda a detti accordi per quanto riguarda la modifica dei decreti istitutivi di ciascun Fondo e per la valutazione della sostenibilità finanziaria.

215

La norma in esame al comma 1 lettera a) prevede che il contratto di espansione, di cui all'art. 41 del D. Lgs 148/2015 e ss. mm. E ii. salvo quanto previsto al comma 1-bis, possa essere stipulato anche per gli anni 2022-2023. Alla lettera b) la norma estende, per il medesimo periodo, la possibilità di stipulare il contratto in esame alle aziende con almeno 50 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Modifica comma 1

La norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nel periodo 2022-2023, di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 50 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 20.139
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 4.322.000
- Retribuzione media annua = 35.600 euro
- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 684
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 321.700

Ipotesi di lavoro

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 1.643.600. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'art 26-quater del Dl 34/2019.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.600 euro annui per l'anno 2019)



che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021 deliberata a settembre 2021. Si è ipotizzata una percentuale di adesione del 2,5% considerando che, plausibilmente, le aziende di piccole dimensioni ricorreranno con una frequenza minore allo strumento rispetto alle aziende più grandi. Sulla base di quanto sopra riportato, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione della norma in esame stimata in circa 41.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari.

Riforma Ammortizzatori sociali - Contratto di espansione

Maggiori oneri per prestazioni e coperture figurative

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in milioni di euro)

Anno	Numero beneficiari	Maggiori oneri		
		Prestazioni	Coperture figurative	totale
2022	41.000	-84,6	-70,0	-154,6
2023	41.000	-255,1	-213,9	-469,0
2024	41.000	-171,8	-145,3	-317,1
2025		0,0	0,0	0,0
2026		0,0	0,0	0,0

Modifica comma 5-bis

Esclusivamente per gli anni 2022 e 2023 viene ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l'accesso al trattamento di agevolazione all'esodo: il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 50 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021 deliberata a settembre 2021.

Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'ampliamento della platea delle aziende e dell'estensione temporale dell'applicazione della norma.

Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea complessiva di 11.600 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5-bis, articolo 41 del d.lgs. 148/2015, che a partire da giugno 2022 dà luogo ai seguenti contingenti annuali: 1.000 lavoratori per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi, e 4.800 lavoratori appartenenti ad aziende con più di 1.000 addetti per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 36 mesi. Per questi ultimi di fatto si suppone che le aziende di appartenenza si impegnino ad effettuare almeno una assunzione ogni tre lavoratori che abbiano prestato consenso al contratto di espansione, e che pertanto possano ottenere la riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi. La platea dei lavoratori è stata individuata selezionando complessivamente una percentuale di circa il 4% dei lavoratori delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti e che si trovano ad oggi a non più di 60 mesi dal raggiungimento dei requisiti di pensionamento.

Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo teorico di NASPI rivalutato al tasso di inflazione desunto dal quadro macroeconomico programmatico, per ciascuno degli anni di applicazione della norma (dal 2022 al 2023). L'importo massimo teorico di NASPI iniziale (anno 2022) è pari a 1.355,43 euro, il corrispondente valore iniziale della copertura figurativa (art. 12 D.Lgs 22/2015) utilizzato per le proiezioni è pari a 626,20 euro.

I maggiori oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che segue:



Stima degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto di espansione ad aziende con organico superiore a 50 addetti dal 2022 al 2023 (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Prestazione	Copertura Figurativa	Totale
2022	-55,0	-25,4	-80,4
2023	-150,2	-69,4	-219,6
2024	-180,7	-83,5	-264,2
2025	-118,7	-54,9	-173,6
2026	-33,1	-15,3	-48,4
2027	0,0	0,0	0,0

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

Riepilogo effetti finanziari Contratto di espansione

(indebitamento netto; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maggiori oneri per prestazioni						
(a) CIGS	-84,6	-255,1	-171,8	0,0	0,0	0,0
(b) NASPI	-55,0	-150,2	-180,7	-118,7	-33,1	0,0
(c= a+b) Totale maggiori oneri IN	-139,6	-405,3	-352,5	-118,7	-33,1	0,0

(saldo netto da finanziare; -effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa						
(a) CIGS	-154,6	-469,0	-317,1	0,0	0,0	0,0
(b) NASPI	-80,5	-219,7	-264,2	-173,6	-48,3	0,0
(c= a+b) Totale maggiori oneri SNF	-235,1	-688,7	-581,3	-173,6	-48,3	0,0

- 216 La disposizione prevede a disposizione modifica l'art. 44 del D. Lgs 148/2015 stabilendo che:
- a) per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinaria integrazione salariale, sia riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo dlgs n. 148/2025, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. I relativi effetti finanziari sono indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari;
 - b) per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis sia fissato al 30 giugno 2023. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



217- La proposta di modifica normativa in esame prevede che venga esteso, a decorrere dal 1° gennaio
218 2022, il campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, della pesca delle acque interne ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Dagli archivi dell'Istituto sono state estrapolate, con riferimento all'anno 2019, le seguenti informazioni relative alla platea oggetto della norma in esame che hanno, parimenti a quanto richiesto dalla normativa vigente per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, un numero di giornate lavorative svolte annualmente presso la stessa azienda superiore a 180:

- Lavoratori a tempo indeterminato imbarcati su navi adibite alla pesca marittima:
 - N° lavoratori: 6.800;
 - Monte retributivo 120,5 milioni di euro
 - Giornate lavorate: 1,9 milioni
 - Retribuzione media giornaliera: 65,1 euro
 - Giornate medie lavorate nell'anno: 271,8
- Lavoratori a tempo indeterminato nel settore della pesca delle acque interne e lagunari:
 - N° lavoratori: 930;
 - Monte retributivo: 8,0 milioni di euro
 - Giornate lavorate: 0,3 milioni
 - Retribuzione media giornaliera: 27,1 euro
 - Giornate medie lavorate nell'anno: 290,0
- Soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958:
 - N° lavoratori: 7.600;
 - Monte retributivo 59,6 milioni di euro
 - Giornate lavorate: 2,1 milioni
 - Retribuzione media giornaliera: 27,8 euro
 - Giornate medie lavorate nell'anno: 282,3

Il numero di armatori e proprietari armatori rilevati dagli archivi gestionali è risultato pari a circa 1.200 unità.

Il numero medio ponderato di giornate lavorate nell'anno per tutte le categorie sopra riportate risulta pari a 278 pertanto si è ipotizzato il ricorso alla CISOA per un numero medio di giornate pari a 30 per tutti i lavoratori in esame (16.530 lavoratori).

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame si è tenuto conto di un importo medio mensile ANF pario a 50 euro e dell'aliquota FPLD pari al 33% per la quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i periodi di CISOA. A tal proposito si ricorda che il contingente dei soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 presenta la peculiarità di avere un imponibile contributivo costituito dal salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente sulla base dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975.

Sono inoltre state quantificate le entrate contributive derivanti dall'imposizione dell'aliquota contributiva CISOA, pari all'1,50% a carico del datore di lavoro, anche alle platee oggetto della prestante norma.

Le retribuzioni di riferimento sono state sviluppate nel decennio sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario formulate nell'ambito:

- della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021 per il periodo 2020-2024;



- della Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenutasi in data 5 novembre 2020, per il periodo 2025-2031.

Gli effetti finanziari della disposizione sono riportati nel riepilogo degli effetti finanziari

219-220 La disposizione prevede la riduzione per l'anno 2022 di aliquote contributive a finanziamento delle prestazioni a carico del FIS e delle prestazioni CIGS limitatamente riferimento alle nuove iscrizioni e alle rideterminazioni di aliquota contributiva.

L'effetto finanziario è riportato nella tavola riassuntiva degli effetti finanziari.

In particolare, in coerenza con le basi tecniche precedentemente esposte, dal comma 1 derivano minori entrate contributive valutate in 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 e al conseguente disavanzo derivante per il Fondo FIS, al fine di garantire il pareggio di bilancio, si provvede, in deroga all'obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni, mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato pari a 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 (**articolo 86**).

Dal comma 2 derivano minori entrate contributive valutate in 689,4 milioni di euro per l'anno 2022.

221-222 La presente relazione riporta le stime degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'Allegato, che prevede le seguenti variazioni rispetto alla normativa vigente, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

- 1) Estensione della NASPI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984.
- 2) Disapplicazione del requisito di cui all'art. 3 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale dispone che per accedere alla NASpI è necessario far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
- 3) Modifica del decalage: riduzione dell'importo del trattamento del 3 per cento ogni mese, anziché dal 4° mese, dal 6° mese di fruizione per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda non abbiano compiuto 55 anni di età, e dall'8° mese di fruizione per i beneficiari ultra55enni.

In merito al **punto 1)**, è utile precisare che gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, di cui alla legge n. 240 del 1984, in caso di sospensione del rapporto di lavoro hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale (cioè non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria), mentre in caso di interruzione del rapporto di lavoro accedono al trattamento di disoccupazione previsto per il settore agricolo. La disciplina attualmente vigente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro agricolo, per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, consente di fatto al lavoratore l'accesso al trattamento di disoccupazione solo nel caso in cui l'evento di assunzione e/o di licenziamento avvenga nel corso dell'anno, poichè la prestazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza entro il limite delle 365(/366). In particolare, se l'assunzione è avvenuta nel corso dell'anno i mesi per i quali si ha diritto al trattamento di disoccupazione sono quelli che precedono l'assunzione, ed in caso di licenziamento quelli che lo seguono. Tuttavia, se l'assunzione non è avvenuta nel corso dell'anno e viene svolta attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, con copertura contrattuale per l'anno intero, cioè non c'è licenziamento, il lavoratore non ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione agricola.

Dagli archivi relativi alla disoccupazione agricola, si è rilevato che i disoccupati provenienti dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sono circa 4.000 l'anno, con mediamente 82 giornate indennizzate ed un importo medio indennizzato giornaliero pari a 24 euro. Il loro salario medio giornaliero è risultato pari a 75 euro, ed inoltre, con riferimento ai dati degli ultimi 4 anni, utili per il calcolo della durata della NASpI, si è rilevato un numero di giornate medie lavorate



pari a 602 e di giornate indennizzate medie pari a 266: la differenza tra questi due valori (giornate lavorate al netto delle indennizzate negli ultimi 4 anni) riportato in termini mensili determina una durata media della NASpI pari a circa 6 mesi $[(602-266)/30]/2$.

Considerando che i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato nel 2019 sono risultati poco più di 100mila, la percentuale di disoccupati agricoli riferibile a questo tipo di lavoratori risulta pari al 4% annuo.

In merito alla platea di riferimento, gli operai agricoli che risultano avere un contratto a tempo indeterminato nell'anno 2019 nelle aziende indicate dalla norma sono circa 5.000, e applicando una percentuale di disoccupazione pari al 4% annuo, si determina un numero di disoccupati pari a 200 l'anno.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri annui, comprensivi delle contribuzioni figurative, derivanti dalla modifica normativa che riguarda gli eventi di disoccupazione che avverranno a partire dal 2022: in merito al primo anno di proiezione, si precisa che gli eventi di disoccupazione relativi al 2021 verranno pagati regolarmente (come indennità di disoccupazione agricola) nel 2022 anche nel caso entrasse in vigore dal 2022 la norma proposta, e quindi l'onere del primo anno di applicazione è costituito per intero dall'onere NASpI. Per la stima degli oneri si è inoltre considerata una applicazione del decalage del 3% del trattamento a partire dal 6° mese, così come indicato nella proposta normativa in esame.

Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

**MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI FIGURATIVE
(Estensione della NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984)**

Norma vigente (Disoccupazione agricola)			Norma variata (NASpI)			Maggior onere		
Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
<i>oneri annui in migliaia di euro</i>								
2022	-	-	1.136,0	622	1.758	1.136,0	622,0	1.758,0
2023	405,0	275,0	1.447,3	792	2.240	1.042,3	517,4	1.559,7
2024	409,1	277,8	1.461,8	800	2.262	1.052,7	522,6	1.575,3
2025	413,2	280,6	1.476,4	808	2.285	1.063,2	527,8	1.591,0
2026	417,3	283,4	1.491,2	817	2.308	1.073,9	533,1	1.607,0
2027	421,5	286,2	1.506,1	825	2.331	1.084,6	538,4	1.623,0
2028	425,7	289,1	1.521,2	833	2.354	1.095,5	543,8	1.639,3
2029	430,0	292,0	1.536,4	841	2.378	1.106,4	549,2	1.655,6
2030	434,3	294,9	1.551,8	850	2.402	1.117,5	554,8	1.672,3
2031	438,6	297,8	1.567,3	858	2.426	1.128,7	560,4	1.689,1

Per quanto concerne il **punto 2)**, la stima si basa su una platea di beneficiari 2018 costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens, risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento: tale platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime. La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese. La loro prestazione NASpI, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata nel 2018 pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Per questo collettivo sono state valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato il pagamento di assegni famigliari pari a 50 euro mensili. Per questo collettivo la modifica del decalage proposta nella disposizione in esame non ha effetto.



MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI FIGURATIVE
(Disapplicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal
minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione,
per l'accesso alla NASPI)
(importi in milioni di euro)

anno	Eliminazione requisito 30 giornate		TOTALE
	Maggior onere per prestazioni (compresi anf)	Maggior onere per contribuzioni figurative	
2022	82,9	38,2	121,1
2023	91,2	42,1	133,3
2024	92,1	42,1	134,2
2025	93,1	42,5	135,6
2026	94,0	42,9	136,9
2027	94,9	43,4	138,3
2028	95,9	43,8	139,7
2029	96,8	44,2	141,0
2030	97,8	44,7	142,5
2031	98,8	45,1	143,9

Per quanto riguarda il **punto 4)**, la stima è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2022 tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego: rispetto alla generazione-tipo 2018, nel 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi del 30% superiore, un aumento della misura della prestazione media, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 4% e una durata effettiva del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%. Nelle stime il blocco del decalage di cui al punto 4) è stato applicato a tutti gli individui con età in anni compiuti al momento dell'ingresso in Naspi pari o superiore a 55 anni.

Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

Conseguentemente l'onere connesso alla norma proposta di cui al punto 4, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che segue.

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI
(Decalage a decorrere dal 6^a mese di fruizione, per i beneficiari
di età inferiore ai 55 anni e a decorrere dall'8^a per gli ultra55enni).
(importi in milioni di euro)

anno	Spostamento decalage dal 4 ^a al 6 ^a mese	Spostamento decalage dal 4 ^a al 8 ^a mese	ONERE TOTALE MODIFICA DECALAGE
	<i>inferiori 55 anni</i>	<i>ultra55enni</i>	
2022	96,1	27,1	123,2
2023	357,3	120,5	477,8
2024	416,0	147,7	563,7
2025	420,2	149,2	569,4
2026	424,4	150,7	575,1
2027	428,7	152,2	580,9
2028	432,9	153,7	586,6
2029	437,3	155,2	592,5
2030	441,6	156,8	598,4
2031	446,1	158,3	604,4



Gli oneri stimati per il complesso delle disposizioni esaminate, risulta esposto nel prospetto che segue:

MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI FIGURATIVE (importi in milioni di euro)

anno	Spostamento decalage dal 4° al 5° mese per Inf.55anni e dal 4° all'8° mese per ultra55enni			Eliminazione requisito 30 giornate			Estensione NASpl OTI consorzi agrari			Totale		
	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE		
2022	123,2	82,9	38,2	121,1	1,1	0,6	1,7	207,2	38,8	246,0		
2023	477,8	91,2	42,1	133,3	1,0	0,5	1,5	570,0	42,6	612,6		
2024	563,7	92,1	42,1	134,2	1,1	0,5	1,6	656,9	42,6	699,5		
2025	569,4	93,1	42,5	135,6	1,1	0,5	1,6	663,6	43,0	706,6		
2026	575,1	94,0	42,9	136,9	1,1	0,5	1,6	670,2	43,4	713,6		
2027	580,9	94,9	43,4	138,3	1,1	0,5	1,6	676,9	43,9	720,8		
2028	586,6	95,9	43,8	139,7	1,1	0,5	1,6	683,6	44,3	727,9		
2029	592,5	96,8	44,2	141,0	1,1	0,5	1,6	690,4	44,7	735,1		
2030	598,4	97,8	44,7	142,5	1,1	0,6	1,7	697,3	45,3	742,6		
2031	604,4	98,8	45,1	143,9	1,1	0,6	1,7	704,3	45,7	750,0		

223 La presente relazione riporta le stime degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, che prevede le seguenti variazioni rispetto alla normativa vigente, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

- 1) La DISCOLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.
- 2) La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
- 3) Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all'articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 entro un limite pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.
- 4) A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Per quanto riguarda i primi tre punti, la stima che segue è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in DISCOLL del 2022.

In particolare, per la generazione di licenziati del 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi pari a quello relativo all'anno 2019 (15.900 unità) ed un incremento della misura media della prestazione, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 2%. Per gli anni successivi si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari a 1% annuo.

Ai fini della stima degli oneri, per i soggetti per i quali la durata effettiva è risultata pari a quella teorica, la nuova durata della prestazione è stata imposta pari ai mesi di contribuzione accreditati



nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, al netto di quelli già precedentemente indennizzati, con un massimo di 12 mensilità. Il meccanismo di decalage adottato nella stima è stato impostato prevedendo un decremento del 3% dell'importo della prestazione a partire dal sesto mese di fruizione anziché dal quarto.

Conseguentemente l'onere connesso alla norma proposta, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che riporta gli effetti finanziari con dettaglio dell'onere relativo alle contribuzioni figurative calcolate con imposizione di un tetto massimo pari a 1,4 volte il massimale DISCOLL vigente nell'anno.

Per quanto riguarda il punto 4) si è ipotizzato un monte redditi per gli assicurati DISCOLL per l'anno 2022 pari a 10,2 miliardi, e si è incrementato per gli anni successivi con un tasso pari all'1% annuo. Le maggiori entrate secondo la norma proposta, deriverebbero dall'incremento dell'aliquota contributiva dall'attuale 0,51%, previsto per la gestione separata, alla misura del 1,31%, aliquota prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati per la NASpI, al netto della contribuzione al Fondo di Rotazione.

224- *La norma in esame, al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo,*
238 *prevede per i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.*

77.0.200
0

Tale concessione è subordinata alla presentazione da parte del datore di lavoro di un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, alle rappresentanze sindacali di cui al comma 1 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.

I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 5 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 5 il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in misura pari al doppio. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 8, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 50%. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano o della sua mancata sottoscrizione nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge D.L. 24/08/2021, n. 118.

Dagli archivi gestionali dell'Istituto risulta che il numero medio annuo di aziende cessate definitivamente nel periodo 2011-2016 con dimensione aziendale maggiore o uguale a 250 dipendenti è pari a 9 (di cui il 95% con una matricola unica) con un numero medio annuo di dipendenti pari a 5.900.



Si è ipotizzata una percentuale di ricorso al trattamento di integrazione salariale pari al 50% della platea individuata per tener conto dell'effetto attrattivo della norma.

Di seguito sono elencati gli altri parametri utilizzati ai fini dalla quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame:

- *Retribuzione media oraria 2022: 12 euro;*
- *Prestazione media oraria 2022: 7,5 euro;*
- *Aliquota FPLD: 33%;*
- *Durata prestazione: 12 mesi.*

Il comma 12 comporta maggiori entrate contributive che prudenzialmente non vengono considerate negli effetti finanziari della disposizione.

Si è ipotizzata la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2022 e l'invarianza delle platee nel periodo considerato. Gli importi medi della prestazione e della retribuzione sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberato il 29 settembre 2021) fino all'anno 2024 e, per il periodo successivo, è stato lasciato invariato il valore relativo a tale ultimo anno.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri derivanti dal comma 6 della norma in esame.

*Anti-delocalizzazioni
Onere CIGS per cessazione attività
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in milioni di euro)*

<i>Anno</i>	<i>Onere per prestazione CIGS</i>	<i>Onere per copertura figurativa</i>	<i>Onere complessivo</i>
<i>2022</i>	<i>-23,0</i>	<i>-12,1</i>	<i>-35,1</i>
<i>2023</i>	<i>-46,7</i>	<i>-24,8</i>	<i>-71,5</i>
<i>2024</i>	<i>-47,3</i>	<i>-25,2</i>	<i>-72,5</i>
<i>2025</i>	<i>-47,9</i>	<i>-25,7</i>	<i>-73,6</i>
<i>2026</i>	<i>-48,5</i>	<i>-26,2</i>	<i>-74,7</i>
<i>2027</i>	<i>-49,1</i>	<i>-26,6</i>	<i>-75,7</i>
<i>2028</i>	<i>-49,8</i>	<i>-27,1</i>	<i>-76,9</i>
<i>2029</i>	<i>-50,4</i>	<i>-27,6</i>	<i>-78,0</i>
<i>2030</i>	<i>-51,1</i>	<i>-28,0</i>	<i>-79,1</i>
<i>2031</i>	<i>-51,7</i>	<i>-28,6</i>	<i>-80,3</i>

Tali oneri costituiscono limite di spesa e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

239 Con riferimento alla disposizione in esame relativa all'indennità di maternità si rappresenta la situazione quale stabilita dalla normativa in vigore.

L'indennità di maternità è riconosciuta per un periodo di 5 mesi, solitamente collocati due mesi prima del parto e tre mesi successivi al parto. L'assicurato può, tuttavia, optare per una diversa collocazione temporale dei 5 mesi.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, la retribuzione di riferimento per gli assicurati alle tre



gestioni speciali dei lavoratori autonomi – CDCM, artigiani e commercianti – è posta pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita per l'anno.

L'indennità giornaliera di maternità, per l'anno 2021, è pari a:

- per gli iscritti alla gestione dei CDCM: euro 34,86,
- per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti: euro 39,18.

Per gli iscritti alla gestione separata l'indennità giornaliera di maternità è pari all'80% di 1/365-mo del reddito derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o del reddito professionale a seconda che l'iscritto sia un collaboratore o un professionista. Il periodo da prendere come riferimento è quello costituito dai 12 mesi solari che precedono l'inizio del periodo indennizzabile.

La disposizione si propone di incrementare di 3 mesi, a partire dal terzo mese dopo il parto, il periodo di percepimento dell'indennità di maternità nel caso in cui il reddito della richiedente sia, nell'anno precedente la domanda, inferiore a 8.145 euro. Tale limite di reddito viene rivalutato annualmente del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dell'Istat.

Si ipotizza che la normativa proposta entri in vigore dal 1° gennaio 2022.

Con riferimento alla gestione separata, sulla base dei dati osservati negli archivi dell'INPS, sono state corrisposte negli ultimi tre anni in media circa 6.400 prestazioni all'anno.

Tavola 1 – Ripartizione per fascia di reddito del beneficiario delle indennità di maternità corrisposte dalla gestione separata

Beneficiarie	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Con reddito inferiore a € 8.145	1.617	1.920	2.435
Con reddito superiore a € 8.145	4.629	4.586	3.960
Totale	6.246	6.506	6.395

La tavola sopra riportata evidenzia un incremento del numero delle persone beneficiarie con reddito inferiore al limite indicato dal legislatore.

Nei tre anni in esame, si è osservato che il reddito medio giornaliero delle persone con reddito annuo inferiore alla suddetta soglia è risultato pari a 15 euro.

Nell'ipotesi che, nel corso del 2022, vi siano 2.500 domande di indennità di maternità presentate da iscritti – 1.500 professionisti e 1.000 collaboratori – con reddito inferiore alla soglia sopra riportata e che il reddito medio giornaliero nei dodici mesi precedenti l'inizio del percepimento della prestazione sia pari a 15 euro, si stima in **2,70** milioni di euro, per il 2022, il maggior onere per la gestione separata derivante dall'articolo 29 in esame. Inoltre si stima in 960 mila euro l'onere per la relativa copertura figurativa.

Con riferimento alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Inps, sulla base dei dati osservati negli anni immediatamente precedenti, si rappresenta la situazione nella tavola che segue:

Tavola 2. Beneficiarie di indennità di maternità nel triennio 2018-2020

Gestione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CDCM	1.846	1.857	1.327
Artigiani	5.970	5.645	5.010
Commercianti	10.009	9.310	8.080
Totale	17.825	16.812	14.417

Osservata la situazione, si ipotizza il seguente scenario di beneficiari di indennità di maternità:

- 1.600 per la gestione dei CDCM,



- 5.500 per la gestione degli Artigiani,
- 9.000 le domande provenienti da iscritti alla gestione dei Commercianti.

Nell'ipotesi che la percentuale delle richiedenti delle tre suddette gestioni con un reddito annuo inferiore ai 8.145 euro indicati sia pari prudenzialmente pari al 10% (da una statistica sui dati reddituali dell'anno 2019 ne risultavano circa il 5%), si ottiene la seguente stima degli oneri:

Tavola 3 – Maggiori oneri per il 2022 derivanti dalla proposta contenuta nell'articolo 26 per le gestioni CDCM, Artigiani e Commercianti

Gestione	Beneficiarie	Importo complessivo annuo (in milioni di euro)
CDCM	160	0,51
Artigiani	550	1,96
Commercianti	900	3,20
Totale	1.610	5,67

Per cui, per l'anno 2022, per le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata, si stima un onere complessivo derivante dalla norma in esame pari a **9,33** milioni di euro (compresi gli oneri per la contribuzione figurativa per la gestione separata). Pertanto, nell'ipotesi che:

- la norma entri in vigore il 1° gennaio 2022;
- il numero dei richiedenti aventi diritto alla prestazione aggiuntiva rimanga costante (pari a 4.110 persone);
- rimanga altresì costante la ripartizione tra le quattro gestioni interessate dal provvedimento;
- l'andamento dei parametri macroeconomici sia quello delineato nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021,

si ottengono gli oneri esposti nel prospetto riepilogativo.

240 La disposizione integra l'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dopo il terzo periodo prevede che con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale.

79.1

241-
242 La disposizione prevede che al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria o dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà è annualmente rimborsato il versamento previsto dall'articolo 1 comma 722 della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, previo monitoraggio dell'andamento del costo dei programmi formativi. Tenendo conto che la Legge n.190 del 23 dicembre 2014, di cui all'art. 1 comma 722, ha stabilito che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tali risorse sono potenzialmente utilizzabili per la il rimborso ai fondi interprofessionali previsto dalla presente disposizione. Il maggior onere per la finanza pubblica è di 120 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

243-
247 La norma in esame prevede, in favore del datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per accordo di transizione occupazionale, la concessione, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per



cento dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività autorizzato ai sensi di cui all'articolo 25, comma 7-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.

È previsto, inoltre, che il beneficio sopra descritto sia riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

La disposizione in esame modifica il comma 4 dell'articolo 47 del D. Lgs 81/2015 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione per accordo di transizione occupazionale.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

- N° annuo lavoratori in CIGS per accordo di transizione occupazionale = 16.000;
- Ipotesi fruizione di misure GOL: 70%
- Ipotesi assunzione lavoratori fruitori di misure GOL: 20%
- Importo medio mensile CIGS = 1.100 euro. Tale importo tiene conto dell'effetto determinato dall'abolizione del tetto basso della CIGS.
- Ipotesi n° mesi di CIGS residua dei lavoratori al momento dell'assunzione/costituzione cooperativa: 9
- Decorrenza della norma gennaio 2022
- Ipotesi lavoratori non assunti che costituiscono cooperative: 5%

I relativi effetti sono riportati nel prospetto riepilogativo.

248 Gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione si identificano nelle minori entrate contributive dovute al regime contributivo agevolato dell'apprendistato rispetto alle aliquote a carico del datore di lavoro per l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato. Ai fini della stima, facendo riferimento alle basi tecniche utilizzate per la relazione tecnica dell'articolo precedente si è pervenuti alla definizione di una platea di assunti annualmente di circa 2.240 lavoratori beneficiari di CIGS per accordo di transizione occupazionale con una retribuzione media mensile di circa 1.400 euro. La durata media del contratto di apprendistato professionalizzante di 4 anni. L'aliquota media contributiva ordinaria è stata ipotizzata pari al 31% a carico del datore di lavoro e 9,49% a carico del lavoratore mentre l'aliquota contributiva per il contratto di apprendistato professionalizzante è pari al 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico del lavoratore. L'ipotesi di base adottata prudenzialmente è che tutti i lavoratori percettori di cassa integrazione straordinaria sarebbero comunque stati assunti con un contratto diverso da quello di apprendistato professionalizzante.

I relativi effetti sono riportati nel prospetto riepilogativo.

249- La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

251- La disposizione prevede l'estensione anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva che cessano definitivamente la propria attività professionale alle misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia accusabilità dei lavoratori. Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica avendo il programma GOL un apposito finanziamento dal 2022 della missione 5 componente 1 del PNRR.

253- La disposizione prevede un esonero contributivo a favore delle società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali.

254 Più nello specifico, è previsto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi



contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa stessa e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai fini della valutazione dell'onere connesso a tale disposizione normativa, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell'Istituto relativamente alle nuove società cooperative costituite negli anni 2018 e 2019 (non è stato considerato il più recente anno 2020 per gli effetti negativi apportati dalla situazione epidemiologica).

Si è così potuto osservare come ci siano state mediamente circa 5.000 nuove società cooperative per ciascuno dei due anni in esame, con un numero medio annuo di lavoratori pari a circa 40.000 individui ed una retribuzione media annua di 20.000 euro.

Purtroppo, le informazioni a disposizione non permettono di individuare nello specifico le sole cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Si è quindi ipotizzato che soltanto il 5% della platea rilevata rientri nella casistica in esame.

Nell'ipotesi che la norma si applichi alle nuove cooperative che si costituiranno a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è considerata l'uniforme distribuzione delle stesse all'interno di ciascun anno e si è mantenuta costante la numerosità di tali nuovi contingenti in tutto il decennio oggetto di analisi.

Alla luce dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto, dai quali si evince che solo una piccola percentuale di cooperative cessa definitivamente la propria attività nel corso dei primi due anni, ed in considerazione del beneficio contributivo riconosciuto dalla norma in esame al datore di lavoro, si è ipotizzato che nessuna di queste nuove cooperative cessi la propria attività nei 24 mesi previsti per la fruizione dello sgravio.

Per quanto concerne infine le retribuzioni, sono state sviluppate alla luce delle indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021, con riferimento agli anni 2020-2024, e sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei Servizi interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze), con riferimento agli anni successivi.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, derivanti dall'applicazione del dettato normativo in esame.

255 **Comma 1.** La disposizione riconosce, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità, tenuto conto delle disposizioni di cui **all'articolo 68 e 75, comma 1**. I relativi effetti di onerosità sul SNF sono indicati con riferimento ai predetti articoli.

256 **Comma 2.** La disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021. Dalla disposizione in esame deriva una minore spesa per prestazioni in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022.

257 La disposizione prevede l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai cui componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati. La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Effetti finanziari Interventi in materia di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - Titolo V
(- costi; + risparmi/Incremento entrate)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
(valori in mln di euro)										
1) Revisione dell'Istituto della integrazione salariale per eventi ordinari										
1.1) Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO - CIGO - Articolo 52 per CIGO										
contributi ordinari	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni e relativi anf	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
contribuzione figurativa	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
totale	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
1.2) Inclusione nuova platea assicurati FIS (aziende 1-5 dip) - articolo 68										
contributi ordinari	105,4	110,2	114,5	76,2	79,2	82,3	85,6	88,9	92,4	96,1
contributi addizionali	24,3	9,2	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,7	4,8
prestazioni e relativi anf	-443,9	-166,1	-81,1	-54,8	-56,9	-59,0	-61,2	-63,5	-65,9	-68,4
contribuzione figurativa	-200,7	-75,5	-37,1	-25,2	-26,3	-27,5	-28,7	-29,9	-31,2	-32,5
parte di trasferimento articolo 86	-(514,9)	-(122,2)								
totale	-514,9	-122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3) Variazione normativa su platea assicurati FIS (maggiore di 5 dipendenti) - articolo 68										
contributi ordinari	213,0	222,7	231,5	240,6	250,1	259,9	270,1	280,8	291,8	303,3
contributi addizionali	50,4	14,6	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
prestazioni e relativi anf	-959,8	-365,7	-193,1	-199,5	-206,3	-213,1	-220,0	-227,2	-234,3	-241,7
contribuzione figurativa	-443,7	-149,8	-37,5	-40,1	-42,8	-45,8	-49,0	-52,5	-56,3	-60,4
parte di trasferimento articolo 86	-(1.140,1)	-(278,2)								
totale	-1.140,1	-278,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4) Inclusione nel FIS della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti - articolo 68										
contributi ordinari	210,9	220,5	229,2	238,2	247,6	257,4	267,5	278,0	289,0	300,4
contributi addizionali	12,8	10,7	9,3	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,7	12,1
prestazioni e relativi anf	-140,2	-131,6	-135,3	-140,2	-145,3	-150,6	-156,0	-161,6	-167,5	-173,5
contribuzione figurativa	-105,4	-99,6	-103,2	-107,6	-112,3	-117,2	-122,3	-127,6	-133,2	-139,0
parte di trasferimento articolo 86	-(21,9)									
totale	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5) Modifica all'importo della prestazione (tetto della prestazione) per le aziende già assicurate CIGO - articolo 54										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni e relativi anf	-135,1	-89,0	-69,4	-70,2	-71,6	-73,0	-74,4	-75,8	-77,3	-78,8
contribuzione figurativa										
totale	-135,1	-89,0	-69,4	-70,2	-71,6	-73,0	-74,4	-75,8	-77,3	-78,8
2) Revisione dell'Istituto della CIGS										
2.1) Estensione platea assicurati - Articolo 60, 61 e 63 (e 62 per cigs)										
contributi ordinari	984,9	1.002,6	1.020,6	1.039,0	1.057,7	1.076,7	1.096,1	1.115,8	1.135,9	1.156,3
contributi addizionali	124,9	104,0	91,7	92,8	94,6	96,4	98,3	100,2	102,2	104,1
prestazioni e relativi anf	-957,7	-797,7	-703,4	-711,5	-725,3	-739,4	-753,7	-768,3	-783,2	-798,4
contribuzione figurativa	-582,9	-485,6	-428,2	-433,1	-441,5	-450,1	-458,8	-467,7	-476,7	-486,0
totale	-430,8	-176,7	-19,3	-12,8	-14,5	-16,4	-18,1	-20,0	-21,8	-24,0
2.2) Modifica all'importo della prestazione (tetto della prestazione) per le imprese già assicurate CIGS - articolo 54										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni e relativi anf	-163,8	-136,4	-120,3	-121,7	-124,0	-126,4	-128,9	-131,4	-133,9	-136,5
contribuzione figurativa										
totale	-163,8	-136,4	-120,3	-121,7	-124,0	-126,4	-128,9	-131,4	-133,9	-136,5
2.3) Contratto di espansione - Articolo 72										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni	-139,6	-405,3	-352,5	-118,7	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	-95,4	-283,4	-228,8	-54,9	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	-235,0	-688,7	-581,3	-173,6	-48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4) Accordo di transizione occupazionale - Articolo 62										
contributi ordinari										
contributi addizionali	5,6	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
prestazioni e relativi anf	-117,7	-198,1	-200,0	-202,0	-204,1	-206,1	-208,2	-210,2	-212,3	-214,5
contribuzione figurativa	-62,3	-104,9	-106,0	-107,0	-108,1	-109,2	-110,3	-111,4	-112,5	-113,6
totale	-174,4	-293,6	-296,5	-299,4	-302,5	-305,5	-308,6	-311,6	-314,7	-317,9
2.5) Misure in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale (beneficio cassa residua) - articolo 81										
contributi ordinari	-9,5	-14,3	-14,3	-14,3	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	-9,5	-14,3	-14,3	-14,3	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
2.6) Apprendistato professionizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale - articolo 82										
contributi	-4,4	-13,2	-22,1	-30,9	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3



(segue)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
(valori in mln di euro)										
3) Disposizioni comuni integrazioni salariali										
3.1) Finanziamento CIG in deroga per aziende oltre i limiti di durata - articolo 73										
contributi ordinari										
contributi addizionali	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni	-97,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
contribuzione figurativa	-53,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
totale	-140,3	-140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2) Riduzione contributo addizionale CIGO CIGS - articolo 55										
contributi ordinari										
contributi addizionali	-155,7	-121,4	-102,8	-104,0	-105,9	-107,9	-109,9	-111,9	-114,0	-116,1
prestazioni										
contribuzione figurativa										
totale										
3.3) Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) - Articolo 52, comma 1, lettera b)										
contributi ordinari										
contributi addizionali	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
prestazioni	-9,0	-9,1	-9,2	-9,3	-9,5	-9,7	-9,9	-10,1	-10,3	-10,5
contribuzione figurativa	-4,8	-4,8	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2	-5,3	-5,4	-5,5	-5,6
totale	-12,5	-12,6	-12,8	-12,9	-13,2	-13,5	-13,8	-14,0	-14,3	-14,6
4) Integrazioni salariali operai agricoli (CISOA) - articolo 74										
contributi ordinari	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni e relativi anf	-17,9	-18,2	-18,5	-18,8	-19,3	-19,8	-20,3	-20,9	-21,4	-22,1
contribuzione figurativa	-7,1	-7,3	-7,5	-7,7	-8,1	-8,5	-8,9	-9,3	-9,7	-10,3
totale	-21,2	-21,6	-22,1	-22,5	-23,3	-24,1	-24,9	-25,7	-26,5	-27,7
5) Strumenti di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro										
5.1) Interventi sulla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) - articolo 76										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni e relativi anf	-207,2	-570,0	-656,9	-663,6	-670,2	-676,9	-683,6	-690,4	-697,3	-704,3
contribuzione figurativa	-38,8	-42,6	-42,6	-43,0	-43,4	-43,9	-44,3	-44,7	-45,3	-45,7
totale	-246,0	-612,6	-699,5	-706,6	-713,6	-720,8	-727,9	-735,1	-742,6	-750,0
5.2) Interventi sulla DISCOLL - articolo 77										
contributi ordinari	81,6	82,4	83,2	84,1	84,9	85,8	86,6	87,5	88,4	89,2
contributi addizionali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prestazioni e relativi anf	-7,1	-7,5	-7,7	-7,8	-7,9	-8,0	-8,1	-8,2	-8,3	-8,4
contribuzione figurativa	-21,8	-22,7	-23,1	-23,5	-24,0	-24,4	-24,8	-25,3	-25,7	-26,2
totale	52,7	52,2	52,4	52,6	52,6	52,8	52,9	53,0	53,3	53,3
6) Riduzione aliquota finanziamento per anno 2022 - articolo 75										
fis contributi ordinari (comma 1)	-370,5									
(trasferimento statale, quota parte di trasferimento articolo 85)										
o/gs contributi ordinari (comma 2)	-689,4									
totale	-1.059,9									
7) Sostegno maternità autonomi - articolo 78										
contributi ordinari										
contributi addizionali										
prestazioni	-8,4	-8,5	-8,6	-8,7	-8,9	-9,0	-9,1	-9,3	-9,4	-9,5
contribuzione figurativa	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
totale	-9,4	-9,5	-9,6	-9,7	-9,9	-10,0	-10,2	-10,4	-10,5	-10,6
8) Fondi Interprofessionali - articolo 80										
maggiori oneri	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9) Sostegno alle cooperative di lavoratori - articolo 85										
Entrate contributive	-6,0	-18,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,2	-24,7	-25,4	-26,1	-26,9
10) effetto fiscale indotto articoli Titolo V										
	-39,4	-285,9	-456,3	-357,1	-359,7	-372,3	-383,0	-392,8	-402,8	-412,9
11) concorso alla copertura finanziaria degli interventi Titolo V, articolo 86 comma 2										
minor oneri per soppressione autorizzazione di spesa articolo 11-bis, comma 6, DL 73/2021	1.497,75									

258-
260

Il presente articolo definisce il livello del finanziamento del SSN a partire dall'anno 2022:

- innalzandolo dai 122,061 miliardi del 2021 ai 124,061 del 2022, 126,061 del 2023 e 128,061 a decorrere dal 2024 (comma 1), con ciò assicurando al SSN un incremento nel triennio di 2, 4 e 6 miliardi di euro rispetto al valore dell'anno 2021. Il comma 1 precisa, allo scopo di escludere dubbi interpretativi in sede applicativa, che nell'ambito di tale finanziamento il SSN attua le disposizioni di cui agli articoli **89, 92, 93, comma 1, 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 102**, restando ferme le norme in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria delle autonomie speciali, a meno che non sia diversamente stabilito (si ricorda che invece le autonomie speciali hanno beneficiato, ai sensi della relativa legislazione, dei finanziamenti statali di contrasto all'emergenza covid-19 negli anni 2020 e 2021).
- integrandolo ulteriormente di 100 (anno 2022), 200 (anno 2023) e 300 milioni (dall'anno 2024) per incrementare il fondo (già previsto a legislazione vigente nella misura di 1.000



- milioni di euro annui, compresi nel livello del finanziamento sanitario standard) per il concorso statale al finanziamento dei farmaci innovativi (comma 2);
- integrandolo ulteriormente di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 allo scopo di stabilizzare il numero di medici ammissibili alla formazione specialistica. Si rappresenta che il finanziamento complessivo disponibile a legislazione vigente per la formazione specialistica dei medici è il risultato di numerose disposizioni succedutesi nel tempo che hanno determinato un valore di importo variabile (colonna 1 della tab. seguente), con conseguente variabilità del numero di ammissibili da un anno all'altro. Con la presente disposizione si tende alla stabilizzazione del finanziamento (colonna 3 della tab.) e, tenuto conto dei costi annuali dei medici già avviati alla formazione (colonna 4 della tab.), il presente comma consente l'ammissione di nuovi medici alla formazione specialistica in un numero pari a circa 12.000 unità (si ricorda che il costo pro capite annuo è di 25.000 euro per i primi due anni di formazione e di 26.000 euro per gli anni successivi). Nell'anno 2027 si raggiunge il finanziamento a regime.

	finanziamento vigente	Integrazione finanziamento	finanziamento totale	finanziamento assorbito dal medici già ammessi negli anni precedenti e ancora in formazione (stima)	finanziamento libero	n. medici ammissibili (valori arrotondati)
	mln (1)	mln (2)	mln (3)	mln (4)	mln (5)=(3)-(4)	(6)=(5)/25.000
2022	1.076	194	1.270	969,2	300,4	12.000
2023	1.094	319	1.413	1112,0	300,6	12.000
2024	1.097	347	1.444	1144,1	300,4	12.000
2025	988	425	1.413	1112,8	300,5	12.000
2026	879	517	1.396	1095,6	300,5	12.000
2027	853	543	1.396	1095,6	300,5	12.000

Si precisa in ogni caso che per ogni singolo anno accademico la determinazione del numero di ammissibili alla formazione specialistica è fatta tenendo conto dei costi dei medici già inseriti nella formazione e dunque nel rispetto della sostenibilità finanziaria attuale e prospettica della coorte che si intende avviare alla formazione stessa, garantendo così il rispetto dei limiti di spesa fissati legislativamente.

Gli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare dei commi 1 e 2 sono riportati nella seguente tabella. Tali effetti, inferiori per gli anni 2023 e 2024 all'incremento in valore assoluto del finanziamento, tengono conto anche degli incrementi già scontati a legislazione vigente.

Valori in milioni di euro

2022	2023	a decorrere dal 2024
2.100	3.432	4.518

In termini complessivi di indebitamento netto e fabbisogno, inoltre, occorre tenere che misure in materia di personale, che determinano un effetto positivo in termini di maggiori entrate pari a circa 643, 415 e 478 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024.



Circa il comma 3, gli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare corrispondono per ciascun anno all'autorizzazione di spesa indicata nel medesimo comma.

261 La norma proposta intende autorizzare la spesa di 200 milioni di euro per finanziare le prime azioni contenute nei Piani pandemici regionali in attuazione di quanto previsto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, adottato dal Ministero della salute. La spesa, quantificata sulla base di una ricognizione effettuata presso le regioni e le province autonome, è determinata al netto degli oneri conseguenti agli interventi di carattere strutturale previsti dal medesimo Piano nazionale, per i quali è previsto un finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. La spesa pari a 200 milioni di euro è finanziata a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022. Analogamente, è autorizzata una spesa nella misura massima di 350 milioni di euro, per completare il livello del finanziamento necessario per l'attuazione del Piano. La spesa pari a 350 milioni di euro è finanziata a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023. Al finanziamento relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

262 *La disposizione in esame attribuisce 50 milioni di euro nel 2022 per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata. Tale somma è destinata a provvedere, in particolare, agli oneri dei servizi logistici inerenti la fase emergenziale in corso.*

263- Il presente articolo innalza da 32 a 34 miliardi di euro il programma straordinario di edilizia
267 sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e successivi rifinanziamenti. Nel contempo fissa, ai commi 2 e 3, due finalizzazioni a valere sul finanziamento vigente (ancora ampiamente inutilizzato dalle regioni e in parte non assegnato) per la costituzione di una scorta nazionale di beni sanitari in attuazione del Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, nonché per lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, prevedendo che al relativo finanziamento, in deroga all' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, accedano anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

I commi 4 e 5 contengono norme di natura procedimentale.

Tenuto conto del fatto che le regioni e le province autonome saranno fortemente impegnate nella realizzazione di interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico a valere sulle ingenti risorse disponibili per il PNRR (fino al 2026), le integrazioni degli stanziamenti di bilancio relativi al finanziamento di cui trattasi, effettuati in Sezione II, sono pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e 150 milioni di euro per l'anno 2035.

268 La disposizione di cui al comma 1 prevede la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi, anche nell'anno 2022, delle misure previste dall'art. 2-bis, comma 1 lett. a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo ed al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché delle misure previste dall'art. 2-ter, commi 1 e 5, del citato decreto-legge n. 18/2020, anche mediante proroga degli incarichi già conferiti ai sensi delle medesime disposizioni vigenti, non oltre il 31 dicembre 2022.

Inoltre la disposizione prevede la possibilità per i predetti enti di assumere a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale

92.38
T2



dei fabbisogni, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, che abbia maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio di cui almeno 6 nel corso dell'emergenza pandemica.

L'impatto potenziale in termini di spesa, delle suddette disposizioni è valutabile in circa 690 milioni di euro per l'anno 2022 ed in circa 625 milioni di euro a decorrere dal 2023, sulla base dei dati di spesa rilevabili dai modelli di conto economico e in relazione all'incremento dei limiti di spesa previsti dal presente articolo.

La proroga delle predette misure e le stabilizzazioni previste dalla norma avvengono nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dall'*articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come rideterminati ai sensi del comma 2 della presente disposizione.*

Comma 1. Lettera b-bis. La disposizione integra l'articolo 92 rubricato "Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario" prevedendo alla lettera c) del comma 1, che gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato ai sensi del comma 2 dell'articolo 92, e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, avviare delle procedure selettive.

La disposizione è volta a specificare che tali procedure sono finalizzate al reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore a 50% di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti durante il periodo della pandemia da COVID-19, in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio.

La misura, pertanto, attuandosi nel rispetto della cornice finanziaria ridefinita con il citato comma 2 dell'articolo 92, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

269 Il **comma 2** dispone la rideterminazione del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, da calcolarsi sull'incremento del Fondo sanitario nazionale rispetto all'esercizio precedente, nella misura del 10 per cento a regime.

Il medesimo **comma 2** dispone inoltre l'ulteriore incremento di spesa del 5 per cento di cui al quarto periodo del citato articolo 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2022, subordinandolo all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche ai fini di una graduale revisione della vigente disciplina assunzionale da attuare nell'ambito del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale come rideterminata ai sensi dei precedenti periodi dello stesso articolo 11. Si prevede, altresì, che le regioni sulla base della predetta metodologia predispongano il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva.

Il complesso delle disposizioni previste dalla norma in esame, ivi comprese quelle relative al comma 1 (proroghe e stabilizzazioni), si attuano nel rispetto della cornice finanziaria ridefinita come sopra indicato valutata per il complesso delle regioni, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard.

270 *Comma 2-bis La disposizione, nel prevedere la possibilità per i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, di operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, proroga il requisito temporale richiesto dall'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'essere in servizio presso le reti*



medesime, al 31 dicembre 2021.

Pertanto, attesa la natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

271 *Si prevede, altresì, che la disposizione di cui alla lettera a), b) e b)-bis del comma 1 può essere applicata, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.* 92.38
T2

272- *Comma 3-bis, 3-ter. La proposta emendativa consente al personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, di accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale.* 92.23

Nell'ambito dei medici convenzionati per l'emergenza territoriale 118, pari complessivamente al 1° gennaio 2020 a n. 2994 unità, risultano avere incarichi convenzionali a tempo determinato n. 798 unità (Fonte dati SISAC). Tenuto conto che il trattamento economico dei medici con incarico convenzionale a tempo determinato è identico a quello dei medici con incarico convenzionale a tempo indeterminato, l'eventuale passaggio delle suddette 798 unità dagli incarichi a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

274- **Comma 1**

275 La definizione di standard organizzativi, qualitativi e tecnologici costituisce una condizione abilitante per gli interventi della Componente 1 Missione 6 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale Riforma mira alla definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale che individua standard uniformi su tutto il territorio nazionale e per tale ragione è da considerarsi un intervento che integra e rafforza gli investimenti previsti dal Pnrr. Tale riforma introduce standard aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal Pnrr. La suddetta riforma costituisce inoltre, la prima *milestone* nell'ambito della Componente 1 Missione 6. Essa, oltre a definire standard e modelli relativamente a strutture, servizi e professionisti già esistenti ed operanti nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), introduce e definisce le modalità operative di servizi innovativi, quale ad esempio la Centrale Operativa Territoriale, l'impiego della telemedicina nell'erogazione delle prestazioni ai pazienti assistiti presso il proprio domicilio, lo sviluppo di strumenti basati sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale, il potenziamento dei flussi informativi e del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale. In sinergia con i principali investimenti previsti nell'ambito della Missione 6 Salute.

Al fine di consentire una completa attuazione della riforma è necessario valorizzare i costi operativi connessi alle assunzioni di personale, finalizzate alla garanzia degli standard organizzativi previsti dalla stessa riforma. Tali standard sono stati calcolati sulla popolazione italiana al 1° gennaio 2020 pari a 59.641.488 e, al fine di ridurre al minimo gli errori conseguenti ad una sottostima della presente valutazione, i valori sono stati arrotondati per eccesso.

È necessario, pertanto, stimare la valorizzazione dei suddetti standard che non trovano copertura nelle fonti di finanziamento a valere sul DL 34/2020 (comma 4 e comma 5) o nel Fondo Next Generation EU, come riportato nell'allegato al Pnrr "Appendix 1 - Personnel cost and sustainability plan aimed at financing the activities - Strengthening health care and the territorial health network" relating to M6C1".

Le stime sono state effettuate tenuto conto del documento oggetto di condivisione nell'ambito della Cabina di regia per il Patto per la salute 2019-2021, nelle more della definizione puntuale del regolamento che sarà adottato nel rispetto della cornice finanziaria definita con la presente disposizione.



Si precisa che la Riforma dell'Assistenza Territoriale prevede l'introduzione di standard e servizi che non sono oggetto di investimento del Pnrr e la realizzazione di ulteriori strutture per garantire il rispetto degli standard previsti nella Riforma stessa (es. ulteriori Ospedali di Comunità). Inoltre è stato necessario stimare il personale aggiuntivo rispetto a quanto stimato nell'Appendix 1.

Di seguito le ipotesi di potenziamento dell'assistenza territoriale utilizzata per la stima degli oneri. Al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa indicato al comma 1, tale ipotesi di potenziamento è soggetta a rimodulazione qualora gli oneri connessi risultassero superiori. Per la valorizzazione della spesa relativa ad ogni singola annualità è stato utilizzato il costo unitario medio del personale desunto dal conto annuale anno 2019, così come riportato nella Tabella che segue.

Tabella. Sintesi del costo unitario medio per figura professionale così come considerato nella presente relazione.

Figura Professionale	Costo unitario medio annuo
Medico	119.500 €
Infermiere	49.100 €
Personale Sanitario (funz. riabilitative)	44.000 €
Personale Tecnico-Sanitario	47.800 €
Personale ruolo tecnico	39.100 €
Personale Amministrativo	40.500

Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività dei MMG presso le Case di Comunità, secondo il modello organizzativo descritto nella Riforma, sono state stimate risorse aggiuntive nell'ambito del nuovo Accordo Collettivo Nazionale di categoria.

Il numero complessivo degli interventi relativamente a Case della Comunità *hub* e Centrali Operative Territoriali coincide con quello previsto e finanziato dal Pnrr stesso.

Relativamente agli Ospedali di Comunità 400 strutture verranno realizzate nell'ambito del finanziamento Pnrr mentre le ulteriori 200 strutture, necessarie per raggiungere lo standard minimo previsto dalla riforma (1:100.000) troveranno la relativa copertura finanziaria nell'ambito dei fondi dell'ex art. 20, Legge 11 marzo 1988 n. 67.

Negli Allegati 1, 2, 3 e 4 di seguito, sono riportate sinteticamente le stime prudenziali del fabbisogno di personale complessivo per ciascuno degli interventi secondo gli standard di personale previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale.

Allegato 1: Casa della Comunità hub



Standard Case della Comunità			2022	2023	2024	2025	2026
			Numero CdC	50	300	700	1.350
Già valorizzati nel PNRR			Valorizzazione per personale Aggiuntivo				
Num. Coordinatori Inf.	1		Num. Coordinatori Inf.	-	-	-	-
Num. Infermieri	7	4	Num. IFeC	-	200	1.200	2.800
Num. Personale di supporto	5	3	Num. Personale di supporto	-	150	900	2.100
Ore / MMG/ anno (42,009)		104	Ore aggiuntive MMG	-	161.812	970.875	2.265.374
			Costo comples. Coord. Inf.	-	-	-	-
			Costo comples. IFeC	-	9.820.000	58.920.000	137.480.000
			Costo comples. Personale di supporto	-	5.865.000	35.190.000	82.110.000
			Costo comples. MMG	-	9.708.747	58.252.480	135.922.453
			COSTO COMPLESSIVO		15.393.747	152.362.480	355.512.453
						685.631.160	

(*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla fonte relativa al DL 34

(**) Personale aggiuntivo rispetto agli standard definiti nel PNRR e valorizzati nella presente tabella

Allegato 2: Unità di Continuità Assistenziale

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Standard Personale per U.C.A.		Numero UCA				
		400	600	600	600	600
Num. Infermieri	1	Num. Infermieri				
		400	600	600	600	600
Num. Medici	1	Num. Medici				
		400	600	600	600	600
		Costo comples. Infermieri				
		19.640.000	29.460.000	29.460.000	29.460.000	29.460.000
		Costo comples. Medici				
		47.800.000	71.700.000	71.700.000	71.700.000	71.700.000
		COSTO COMPLESSIVO				
		67.440.000	101.160.000	101.160.000	101.160.000	101.160.000

Allegato 3: Centrali Operative



Stima del Personale di Supporto		Anno 2007				
		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Numero OIC		500	600	600	600	600
Già valorizzati Aggregati** nel PSRR						
Valorizzazione per personale Aggregativo						
Num. Coordinatori Inf.	1	0				
Num. Infermieri	3	2				
Num. Personale di supporto	1	1				
Num. Coord. Inf.						
Num. Infermieri						
Num. Personale di supporto			500	600	600	600
Costo compless. Coord. Inf.						
Costo compless. Infermieri						
Costo compless. Personale di supporto						
		23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000
COSTO COMPLESSIVO		23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000

(*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla fonte relativa al DL 34

(**) Personale esistente rispetto agli standard definiti nel PSRR e valorizzato nella presente tabella

Allegato 4: Ospedali di Comunità

Stima del Personale per Ospedali di Comunità		Anno 2007				
		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Numero OIC		-		100	300	400
Già valorizzati Aggregati** nel PSRR						
Valorizzazione per personale Aggregativo						
Num. Infermieri	2					
Num. Ore Medico per Dia	1,5					
Num. Personale ruolo tecnico	4					
Num. Altro Personale Sanitario	1					
Num. Infermieri						
Num. Personale ruolo tecnico						
Num. Altro Personale Sanitario				300	600	600
Costo compless. Infermieri						
Costo compless. OIC						
Costo compless. Altro Personale Sanitario				8.800.000	24.000.000	35.200.000
COSTO COMPLESSIVO				8.800.000	26.000.000	38.200.000

Ospedali di Comunità aggiuntivi per raggiungere lo standard (1 OIC ogni 100.000)

Stima del Personale per Ospedali di Comunità		Anno 2007				
		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Numero OIC		-		50	100	200
Già valorizzati Aggregati** nel PSRR						
Valorizzazione per personale Aggregativo						
Num. Infermieri	2					
Num. Ore Medico per Dia	1,5					
Num. Personale ruolo tecnico	4					
Num. Altro Personale Sanitario	1					
Num. Infermieri				400	800	1.200
Num. Ore Medico				75.000	140.000	280.000
Num. Personale ruolo tecnico				200	400	1.200
Num. Altro Personale Sanitario				300	600	600
Costo compless. Infermieri				4.200.000	8.400.000	12.600.000
Costo compless. OIC				22.350.000	44.700.000	89.400.000
Costo compless. Personale ruolo Tecnico				11.700.000	23.400.000	46.800.000
Costo compless. Altro Personale Sanitario				4.400.000	8.800.000	17.600.000
COSTO COMPLESSIVO				42.480.000	84.900.000	169.800.000
COSTO TOTALE				51.280.000	111.300.000	208.000.000

(*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla fonte relativa al DL 34

(**) Personale esistente rispetto agli standard definiti nel PSRR e valorizzato nella presente tabella

Nella tabella 2 sono riportate le stime del fabbisogno aggiuntivo di risorse con riferimento al personale

Tabella 2. Stima del fabbisogno finanziario aggiuntivo



Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE	<i>di cui</i>					
	Casa di Comunità	- €	25.393.747 €	152.362.480 €	355.512.453 €	685.631.160 €
	UCA	67.440.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €
	Centrali Operative Territoriali	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €
	Ospedali di Comunità	- €	- €	51.250.500 €	111.301.000 €	205.002.000 €

SALDO da FINANZIARE	Totale	90.900.000 €	150.013.747 €	328.232.980 €	591.433.453 €	1.015.253.160 €
---------------------	--------	--------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Personale Convenzionato

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane)	<i>di cui</i>					
	Casa di Comunità	- €	9.708.747 €	58.252.480 €	135.922.453 €	262.136.160 €
	UCA	- €	- €	- €	- €	- €
	Personale per Assistenza Domiciliare	- €	- €	- €	- €	- €
	Centrali Operative Territoriali	- €	- €	- €	- €	- €
	Ospedali di Comunità	- €	- €	- €	- €	- €

SALDO da FINANZIARE	Totale	- €	9.708.747 €	58.252.480 €	135.922.453 €	262.136.160 €
---------------------	--------	-----	-------------	--------------	---------------	---------------

Personale dipendente



Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane)	di cui					
	Casa di Comunità	- €	15.685.000 €	94.110.000 €	219.590.000 €	423.495.000 €
	UCA	67.440.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €
	Centrali Operative Territoriali	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €
	Ospedali di Comunità	- €	- €	51.250.500 €	111.301.000 €	205.002.000 €

SALDO da FINANZIARE	Totale	90.900.000 €	140.305.000 €	269.980.500 €	455.511.000 €	753.117.000 €
---------------------	--------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Comma 2. La disposizione prevede a favore della Lega italiana per la lotta ai tumori un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare alle attività proprie della Lega nell'ambito della Prevenzione Primaria (con campagne informative, educative, pubblicazioni di opuscoli, interventi nelle scuole e nei luoghi di lavoro, aventi, dibattiti, incontri), della Prevenzione Secondaria (attraverso esami e controlli clinici-strumentali periodici effettuabili anche presso gli ambulatori delle Associazioni Provinciali), della Prevenzione Terziaria (che si prende carico della problematiche che insorgono durante il percorso di chi abbia vissuto l'esperienza cancro (riabilitazione fisica, psicologica, sociale, occupazionale) e dei suoi familiari), nonché delle attività di ricerca e formazione.

276 Il **comma 1** prevede la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di consentire il recupero delle liste d'attesa.

277- Il **comma 2** dispone che per tale recupero le regioni e le province autonome possano coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Si stima che l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 possa consentire un significativo recupero di prestazioni, tenuto anche conto del potenziamento di personale del SSN derivante dalle proroghe di personale e dalle stabilizzazioni previste dall'articolo 86. Una quota massima pari a 150 milioni di euro, dei suddetti 500 milioni, può essere utilizzata per l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati.

Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dal piano di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni. Trattasi di norma ordinamentale.

280 Trattasi di disposizione che prevede che entro il 30 giugno 2023, con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni siano aggiornate le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Tale aggiornamento è effettuato nei limiti delle risorse previste per il finanziamento del SSN. Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.



281- La disposizione prevede l'adeguamento dei tetti vigenti della spesa farmaceutica, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato. La norma prevede:

283

- l'incremento del tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, che per l'anno 2021 è fissato al livello del 7,85 per cento del complessivo fabbisogno sanitario nazionale, al valore dell'8 per cento per l'anno 2022, 8,15 per l'anno 2023 e 8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024;
- conseguentemente, fermo restando il tetto della spesa farmaceutica convenzionata al valore dell'7 per cento, un incremento della complessiva quota di spesa farmaceutica del 14,85 per cento, che nel 2022 passa al 15 per cento, nel 2023 al 15,15 e nel 2024 al 15,30.

Tale incremento comporta una maggiore spesa dell'ordine di circa 185 milioni di euro per l'anno 2022, circa 375 milioni di euro per l'anno 2023 e circa 575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

284- *commi 3-bis e 3-ter sono diretti ad incentivare le aziende farmaceutiche che non hanno integralmente versato in favore delle regioni (oppure che pur versandola, hanno attivato un contenzioso) la quota di pay-back a loro carico per gli anni precedenti, ad adempiere a quanto disposto dalla normativa. In particolare, il comma 3-bis dispone che per tali aziende non si applichi l'incremento del tetto di spesa stabilito dal comma 1, mentre il comma 3-ter prevede che i medicinali commercializzati dalle medesime aziende possano essere esclusi dalla rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, previa verifica da parte di AIFA della disponibilità di un medicinale di analoga efficacia. In tali termini, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo dirette a favorire il corretto assolvimento da parte delle aziende farmaceutiche degli obblighi previsti dalle norme sul ripiano della spesa farmaceutica.*

285

96.28
T2

286 *Il comma 3-quater, prevede che le somme relative al pay-back già versate dalle aziende farmaceutiche, riferite all'annualità 2019, anche se soggette a contenzioso, possano essere impiegate dalle regioni sui bilanci dell'anno 2021, ferma restando l'eventuale compensazione in caso di sentenze sfavorevoli. Tale previsione normativa, tenuto conto che l'eventualità di soccombenza da parte delle amministrazioni pubbliche appare remota, dal momento che tutte le sentenze di primo grado allo stato emesse, sono favorevoli per le stesse amministrazioni.*

96.28
T2

287 La disposizione prevede, che per gli anni 2020 e 2021 i dispositivi medici correlati alle azioni di contrasto all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2, siano esclusi dal computo della spesa ai fini del rispetto del tetto previsto dalla normativa vigente. Trattandosi di acquisti per i quali sono stati previsti specifici finanziamenti, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

288 La norma proposta dispone l'accantonamento, a partire dall'anno 2022, della somma annua di 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare a specifiche finalità una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al Servizio Sanitario Nazionale che resta invariato nel suo ammontare complessivo.

289 Le risorse di cui all'art. comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l'erogazione



dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Il testo della norma sopra esposta, come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, affida al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato decreto, o di nuovi interventi legislativi, il compito di ripartire le rispettive quote premiali *“tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”*.

**290-
292** La norma proposta intende prorogare anche per il 2022 le risposte dell'articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021, previste attraverso due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari.

Tale proroga determina la previsione di un finanziamento anche per l'anno 2022 della somma di 8 milioni di euro da impiegare per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, utilizzando forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e della somma di 19,932 milioni di euro per conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

Gli oneri derivanti dalla norma proposta sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l'anno 2022 come determinato dall'articolo 88.

La ripartizione delle somme è riportata nelle tabelle allegate; la somma riferita all'anno 2022 è ripartita sulla base delle quote di accesso individuate nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021 (quote ultime disponibili).

Con la norma viene altresì prorogato al 2022 il fondo di cui all'art. 33 comma 6-bis del DL 73/2021, destinato a promuovere il benessere e la persona che favorisce l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione del valore di 10 milioni di euro per l'anno 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l'anno 2022.

**293-
294** La disposizione introduce una specifica indennità da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, con decorrenza 1 gennaio 2022. La definizione della disciplina di tale indennità avverrà nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla base delle procedure previste dal D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni anche per quanto concerne la verifica dei rispettivi oneri nel rispetto dei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per un valore complessivo di 90 milioni di euro annui, alla cui copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

**295-
296** Utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n. 18/2020 nonché in sede di proroga con la legge n. 178/2020, il limite di spesa per il 2022, indicato nell'allegato 6 annesso alla presente legge, pari a 105 milioni di euro per un periodo di sei mesi, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti). All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022.

297 **Comma 297.** La disposizione incrementa il Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, 515 milioni di euro per l'anno 2023, 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. **103.17**



Lettera a). La disposizione vincola a misure di reclutamento del personale 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Si prevede, inoltre, che le risorse aggiuntive indicate possano essere impiegate per l'assunzione di RTDB ovvero, con riferimento ai professori ordinari e associati, solo attraverso procedure competitive ex art. 18 della legge 240/2010 (con, peraltro, un vincolo di almeno il 20 % di chiamate di docenti al di fuori degli atenei che bandiscono la procedura).

Sulla base delle risorse disponibili, si rendono pertanto attivabili piani straordinari di reclutamento nei termini seguenti:

- 1) uno di 300 milioni, con decorrenza 1° ottobre 2022, e, pertanto, con oneri, sul 2022 pari ad un rateo di un quarto rispetto agli oneri previsti, a regime, dal 2023 (e, dunque, pari a 75 milioni di euro sul 2022); a tal riguardo si fa presente che la decorrenza 1° ottobre è determinata dalla necessità di provvedere, preliminarmente, all'adozione del DM di riparto e di lasciare il tempo necessario agli atenei per le conseguenti deliberazioni degli organi collegiali e dell'avvio, nonché dell'espletamento, delle procedure concorsuali. In relazione a tale piano straordinario, fermo restando che i criteri di riparto di tali risorse sono demandate ad un decreto del Ministro, nell'ipotesi che le stesse possano essere destinate all'assunzione, per il 20%, di professori ordinari, per il 30%, rispettivamente, di professori associati e di RTDB, e, per il 20%, di personale tecnico amministrativo, tenuto conto dei costi medi relativi a tali figure (116.000 euro circa per i PO, 95.000 per i PA, 60.000 per RTDB e 35.000 per PTA), si ritiene che potranno essere assunti circa 517 PO, 947 PA, 1.500 RTDB e 1.715 PTA;
- 2) uno di 340 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti 590 Professori Ordinari, 1.050 Associati, 1.706 RTDB e 1984 unità di personale PTA;
- 3) uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2025. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA.
- 4) uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2026. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA.

Il costo a regime dall'anno 2026 per l'attuazione dei predetti piani di reclutamento straordinario è dunque pari a 739.944.000 euro. La Tabella seguente contiene la dimostrazione delle quantificazioni effettuate, in coerenza con le risorse individuate dal comma 1, lettera a).

Anno 2023	Costo Unitario	Unità Assumibili	Costo Totale
Professori Ordinari	116.000	517	59.972.000
Professori Associati	95.000	947	89.965.000
RTDB	60.000	1.500	90.000.000
PTA	35.000	1.715	60.025.000
		4.679	299.962.000
Anno 2024	Costo Unitario	Unità Assumibili	Costo Totale



Professori Ordinari	116.000	590	68.440.000
Professori Associati	95.000	1.050	99.750.000
RTDB	60.000	1.706	102.360.000
PTA	35.000	1.984	69.440.000
		5.330	339.990.000
Anno 2025	Costo Unitario	Unità Assumibili	Costo Totale
Professori Ordinari	116.000	86	9.976.000
Professori Associati	95.000	158	15.010.000
RTDB	60.000	250	15.000.000
PTA	35.000	286	10.010.000
		780	49.996.000
Anno 2026	Costo Unitario	Unità Assumibili	Costo Totale
Professori Ordinari	116.000	86	9.976.000
Professori Associati	95.000	158	15.010.000
RTDB	60.000	250	15.000.000
PTA	35.000	286	10.010.000
		780	49.996.000

Lettera b). La disposizione reca un'autorizzazione, che costituisce limite di spesa, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle università. L'impianto normativo vigente prevede, infatti, che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. A tal fine, si prevede che con decreto di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

Lettera c). Con tale disposizione si intende vincolare una quota dell'incremento del FFO, pari



a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ad una specifica finalità, ovvero quella di incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di ricercatori e professori dall'estero (secondo le procedure ex lege n. 230/2005, articolo 1, comma 9, primo periodo).

Lettera d). Con tale disposizione si intende vincolare una quota dell'incremento del FFO ad una specifica finalità del Fondo- già prevista e di cui, dunque, si dispone ex lege un incremento – rappresentata dalla valorizzazione delle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento di cui *alla presente lettera*, si prevede, altresì, un vincolo delle risorse necessarie a completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale, istituita con la legge di bilancio del 2020.

Sotto il profilo della quantificazione indicata nella norma, si fa presente che, come indicato già in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si ritengono necessari, a regime, 19 milioni di euro annui. Tenuto conto delle risorse già assicurate fino al 2025 dalla L. 145/2019 (art. 1, comma 412), le risorse necessarie per anno sono pertanto ripartite nel seguente modo: 1,2 ml nel 2022; 5,4 ml nel 2023, 9,7 ml nel 2024; 16,5 ml nel 2025; 19 ml dal 2026.

Lettera e). Con tale disposizione si intende adeguare l'importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere quanto meno il minimale contributivo INPS. Occorre, pertanto, innalzare la borsa di dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare questo obiettivo la cifra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa oggi in Italia: ciò poiché l'attuale importo delle borse di dottorato, attuato con DM in attuazione della legge bilancio 2018, art. 1, commi 639-640, è pari a 15.343,28 euro. Si rammenta che per raggiungere tale obiettivo vanno considerati ulteriori oneri connessi a detto aumento, come da seguente tabella – declinata in relazione al numero attuale dei dottorandi (pari a 26.190). Gli oneri complessivi sono pertanto, pari a € 25.849.530, che tuttavia potranno aumentare in relazione alle attuali politiche di promozione dell'istituto del dottorato di ricerca, anche alla luce delle misure contenute nel PNRR, e che si ritiene, dunque, di stimare in via prudenziale in 30 milioni di euro annui. Per il 2022, attesi i tempi necessari per l'adozione del decreto attuativo, e considerata l'opportunità che l'incremento valga per il prossimo ciclo di dottorato, che avrà inizio nel secondo semestre dell'anno, gli oneri sono pertanto calcolati in relazione ai ratei del secondo semestre medesimo.

tipologia		Importo
a	incremento importo annuale lordo percipiente	€ 540
b	Oneri previdenziali a carico Ateneo	€ 123
c	Incremento quota 10% budget ricerca	€ 54
d	Incremento integrazione borsa soggiorno all'estero (6 mesi)	€ 270
e=a+b+c+d	TOTALE	€ 987
f	totale dottorandi	26.190
g=exf	costo complessivo annuale incremento borsa a regime	€ 25.849.530
H=g/2	costo complessivo per un semestre	€ 12.924.766

Gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) risultano pari a 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, tenuto conto prudenzialmente del previsto incremento



del numero di dottorandi.

- 298 *La disposizione incrementa il Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 di 2 milioni di euro per l'anno 2022, destinando tali risorse specificamente al sostegno delle spese sanitarie degli studenti fuori sede e fuori regione che abbiano ISEE inferiore a 20.000 €. L'identificazione della soglia ISEE è coerente con gli interventi già posti in essere in relazione al sostegno alle spese di alloggio della stessa categoria.* 103.17
- 299 *La disposizione declina ulteriormente il novero delle voci da considerarsi ai fini della determinazione dell'importo standard della borsa di studio, ma di per sé risulta priva di un impatto finanziario in quanto non modifica la capienza del fondo, incidendo sulla platea di accesso allo stesso. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* 103.17
- 300 *La disposizione prevede che l'incremento previsto di 2 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023, sia destinato ai collegi universitari di merito. Essa, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere una modifica nell'ambito della finalità prevista nel testo della legge di bilancio.* 103.33
- 301 *La disposizione assegna al fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 20 dicembre 2020, n.178, la dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.* 103.40
- 302 *La disposizione in esame destina alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze contributi di funzionamento annuali pari a euro 1.500.000 per ciascun ente a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge n. 113 del 1991. In sede di riparto di tali risorse una quota pari a 4,5 milioni di euro viene destinata al funzionamento dei sopraindicati enti.*

	A	B	C=(B x 0,2)	D	E	F=(A+B+C+D)+E	G	H=(G x 0,5)	I	J	K		
Organi	N. Istituzioni AFAM STATALI	Ind/compenso (anno in corso o per redotta)	Incremento 20% per le istituzioni con impegni di bilancio superiori a 600.000 di Euro	N. Istituzioni interessate da incrementi 20%	Quantità persone e cariche a sedute COA	costo totale per le istituzioni (57.000.000 di Euro) netto oneri fiscali e previdenziali	IRAP	IRPS	IRPDAP	TOTALE ONERI	COSTO totale complessivo	risparmio netto oneri IRAP-IRPS-IRPDAP	costo
Presidente	81	32.000	2.600	57	1	1.203.200	192.102	176.216		278.318	1.479.518	1.479.518	non è previsto compenso presidente
Componenti CdA	81	30	10	57	33	152.450	17.959		36.585	49.854	202.314		
Direttore	81	13.000	2.600	57	1	1.203.200	192.102		260.600	392.702	1.593.992		
Totale											1.479.518		

- 303 Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'articolo 5, comma 1, prevede che "Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione... Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno". La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'articolo 1, comma 342, ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015". La



normativa in esame da un lato prevede che il Presidente, quale rappresentante legale dell'Istituzione e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza, sia il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria), dall'altro non prevede alcun compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento di funzioni essenziali per la vite delle Istituzioni. Tale disciplina appare irragionevole e pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento.

La modifica prevede la rideterminazione dei compensi e le indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, così come stabiliti dal Decreto Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610.

In relazione al comma 303, si rimette di seguito una ipotesi di individuazione dei compensi indicati dalla norma, parametrati rispetto ai valori antecedenti alla soppressione della norma che ne abilitava la corresponsione. A tal riguardo, si precisa che il risparmio atteso dalla disposizione che qui si abroga – e che, dunque, costituisce il parametro per la compensazione dei maggiori oneri determinati dalla presente disposizione – era pari a 1.450.000 euro annui. Di seguito, in ogni caso, una quantificazione degli oneri, da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM, scaturenti dal presente comma.

305 Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'articolo 10, comma 2, lettera b), prevede che il Nucleo di Valutazione rediga *“una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario [ora ANVUR]; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari”*. Lo stesso art. 10 del D.P.R. n. 132 definisce la composizione del suddetto organo: tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. All'art. 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 132 si prevede che i componenti di tale organo siano destinatari di un compenso: il limite di tale compenso è stato definito con il Decreto Interministeriale prot. 2026 del 20 marzo 2007. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è intervenuta nella suddetta disciplina modificandola in alcune sue parti. Nello specifico il comma 645 della suddetta Legge recita: il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: *«1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza»*. Si evidenzia la criticità di tale modifica normativa e, in particolare, la sua illogicità, atteso che da un lato si richiede un'alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM. L'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione ha creato e continua a creare non poche difficoltà alle Istituzioni che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Conseguentemente, si sta verificando un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti nel settore AFAM in un momento nel quale, come noto, la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l'azione dell'ANVUR. Tanto più che nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM, che a partire dall'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca ha avuto nuovo impulso, è previsto il potenziamento



del ruolo del nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione interna delle istituzioni e nel raccordo con l'ANVUR. Inoltre, nell'ambito della revisione del vigente DPR n. 132 del 2003 (governance) è prevista l'attribuzione di ulteriori competenze in capo al nucleo di valutazione tra le quali l'attribuzione allo stesso della valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale, ai sensi e in base ai criteri di cui all'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Conseguentemente, si rende necessario prevedere la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM.

L'intervento normativo sancisce dunque l'abrogazione del comma 645 dell'art. 1 della citata L. 205/2017, e statuisce espressamente l'attribuzione di un compenso ai componenti del nucleo di valutazione da definirsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM.

Dati relativi al costo dei nuclei di valutazione:

nucleo di valutazione:				
Presidente	1.800	7	12.600	
	2.160	73	157.680	+ 20% bilancio < 600.000
Componenti	1.500	14	21.000	
	1.800	146	262.800	+ 20% bilancio < 600.000
			454.080	

Gli oneri connessi all'attuazione dei commi 303 e 304 risultano pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

- 305 *La disposizione si rende necessaria ai fini dell'archiviazione della procedura di infrazione 2021/4055 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in data 23 settembre 2021, in materia di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera (oggi collaboratori esperti linguistici), quale prescritta dalla sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-212/99) ed ostacolata da quelle università italiane che non abbiano stipulato i contratti integrativi di sede, in conformità al contratto-tipo allegato al decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765, nel termine previsto dall'articolo 11, comma 2, della L. 167/2017. Tale previsione, comunque, attiene esclusivamente al superamento di un vincolo relativo alla ripartizione delle risorse stanziato e non impatta su tali risorse, che risultano definite dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 167/2017, con coperture contenute nel successivo comma 3. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico* 103.45



della finanza pubblica.

306 *Dispone lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Agenzia Erasmus INDIRE.* 103.45

307 *Assegna un contributo alla Associazione UNI- Italia di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Pertanto, la disposizione comporta un maggiore onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e a 1 di euro per l'anno 2024.* 103.45

308 Il comma 892 dell'art. 1 della L. 178/2020 ha stanziato 15 milioni annui a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 per l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali di alcune figure tecniche: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio. Queste figure, invero essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non sono infatti presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d'opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE. La norma della L. 178/2020 demandava al CCNL la disciplina del rapporto di lavoro e a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il riparto del fondo tra le istituzioni statali. Occorre considerare che tale innovazione si sovrappone a un diverso processo che riguarda le istituzioni AFAM non statali. Infatti, in seguito all'adozione del d.P.C.M. previsto dall'art. 22-bis del D.L. 50/2017, si è riavviato l'iter della statizzazione di 17 ex "istituti musicali pareggiati" e di 5 accademie di belle arti "storiche". Il d.P.C.M. citato contiene i criteri con cui saranno definite le dotazioni organiche e con cui sarà successivamente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni. Le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall'art. 1 comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall'altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione.

Si specifica che, attualmente, sono occupati con contratti precari circa 300 accompagnatori soltanto nei conservatori. L'accompagnamento è necessario per tutte le classi di canto, per gli esami di canto e strumento, nonché per parte delle classi di strumento. Quindi la dotazione per ogni istituzione dovrà essere sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, considerando che, per quanto riguarda i conservatori, vi saranno due distinte figure di accompagnatori (l'accompagnatore al piano e l'accompagnatore al clavicembalo) e che i tecnici AFAM non saranno solo gli accompagnatori al piano, bensì anche i tecnici di laboratorio per le accademie di belle arti, figura anch'essa scomparsa a seguito del passaggio degli ex "assistenti di laboratorio" a docenti (di seconda fascia). Pertanto, sulla base del quadro illustrato, si era calcolato in occasione della L. 178/2020 un fabbisogno non inferiore a n.329 unità di personale per le sole istituzioni statali.

L'aumento del fondo da 15 a 20 milioni viene definito in base al numero di istituzioni in fase di statizzazione (22, di cui 17 istituti superiori di studi musicali e coreutici). In particolare si rapporta lo stanziamento attuale (15 milioni annui) al numero di istituzioni musicali (55), mentre le istituzioni musicali diventeranno 72 (+ 31%). Inoltre le accademie di belle arti (interessate dall'inserimento in organico dei tecnici di laboratorio) sono attualmente 20, mentre diventeranno 25 (+25%). Si ritiene quindi che le maggiori esigenze saranno non inferiori a +30%.

Il numero di figure inseribili negli organici diventerebbe pari a 427, ovvero in media circa 4 a istituzione.



45.577 euro (costo pro capite) x 427 = 19.461.379 euro.

In ragione di quanto rappresentato, tenuto conto che la presente disposizione, incide, estendendone le esigenze, su una autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, emergono maggiori oneri per 4,5 milioni a decorrere dal 2022.

309 Con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. L'esigenza di tale intervento economico trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione di tale personale, al fine di allinearlo agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, costituisce un mero limite di spesa.

103.45
T3

310 La disposizione reca un incremento del FOE per 90 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le successive lettere a), b) e c) specificano la ripartizione delle predette risorse.

Lettera a). Dispone che una quota pari a 30 milioni di euro per il 2022, 2023 e 2024 ed una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, siano ripartite tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, ad eccezione del CNR. Nell'ambito di tale incremento, una quota pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata, quale limite di spesa, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale.

Lettera b). Prevede che una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sia destinata allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di ricerca, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di revisione della disciplina di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca.

L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 40 milioni di euro, costituisce un limite di spesa, entro il quale potranno essere intraprese, attraverso successivi provvedimenti normativi, le misure connesse alla realizzazione della nuova disciplina del preuolo.

Lettera c). Con tale disposizione si intende vincolare risorse aggiuntive al fine di valorizzare il personale tecnico amministrativo degli EPR. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, costituisce limite di spesa. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in merito all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, sia posto interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

311 La disposizione incrementa la dotazione del Fondo italiano per la scienza, assegnando ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

312 La disposizione istituisce il "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

313 La disposizione si prefigge l'obiettivo di sostenere l'incremento qualitativo delle attività scientifiche degli Enti vigilati, alimentando le risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e



premierali rispetto al FOE. Essa, infatti, va a rifinanziare il Fondo premiale per gli enti di ricerca, previsto dall'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 218 del 2016, dopo anni di mancato finanziamento. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, costituisce limite di spesa.

314 Viene disposta l'abrogazione delle disposizioni normative inerenti la disciplina dell'agenzia nazionale della ricerca, i cui stanziamenti sono impiegati a copertura di talune disposizioni della presente legge. L'abrogazione comporta risparmi di spesa pari a 183,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

315 Il **comma 315** prevede che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) adotti uno specifico piano di riorganizzazione e rilancio del CNR.

316 Il **comma 316** prevede l'istituzione di Comitato strategico per il rilancio dell'ente (*Supervisory Board*), composto da cinque esperti, italiani o stranieri. A tali componenti viene riconosciuto un compenso di 20.000 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di missione, nel limite massimo complessivo di 100.000 euro annui (regime individuato in analogia a quello definito per i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

La quantificazione dell'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, tiene conto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per quanto riguarda i compensi previsti, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al **comma 322** della norma in esame.

317 I **commi 317 e 319** disciplinano le modalità di approvazione del Piano ed il relativo contenuto. 105.3
e T3
319

318 Il **comma 318** dispone che ai fini della predisposizione del suddetto Piano, il Presidente del CNR, nonché il Comitato di cui al comma 316, possano avvalersi anche di soggetti esterni all'Amministrazione, con incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, fino a un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b). 105.3
T3

320 Il **comma 320** stabilisce che si svolga uno specifico monitoraggio sulle azioni indicate nel piano, prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi ivi previsti impedisce che il CNR possa beneficiare del finanziamento aggiuntivo previsto al **comma 323**.

321 *Il comma 321 prevede che l'adozione del Piano consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro nell'ambito del complessivo finanziamento di cui al comma successivo.* 105.3
T3

322 *Il comma 322 prevede la concessione di un contributo in favore del CNR pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2022. Una quota di questo contributo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, è, tuttavia, vincolata alla conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale. Di converso, si prevede che i restanti 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 possano finanziare esclusivamente le azioni di riorganizzazione e di rilancio contenute nel piano e le spese di funzionamento del Comitato. Per l'anno 2022, 20 milioni di euro sono concessi all'esito dell'adozione del piano di cui al comma 315.* 105.3
T3

323 Il **comma 323** reca un ulteriore contributo a beneficio del CNR, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui, tuttavia, l'ente potrà avvalersi solo in caso di valutazione positiva delle azioni di monitoraggio previste dal comma 320.

324 *Comma 9-bis. Si prevede che per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 315, si applicano le* 105.3



disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti. T3

Dalla disposizione derivano oneri pari a 90.769 a decorrere dal 2022.

- 325 *La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a beneficio delle attività di ricerca del CNR finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa". Tale ammontare costituisce il limite di spesa in relazione agli interventi indicati dalla disposizione normativa.*
- 326 *La norma dispone l'incremento di 400 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 235 del DL 34/2020 finalizzato a consentire la proroga delle misure previste dall'art. 58, comma 4-ter, lettere a) e b) del DL 73/2021 nel periodo gennaio-giugno 2022, ossia degli incarichi temporanei di personale docente e personale ATA con contratto a tempo determinato destinati rispettivamente al recupero degli apprendimenti e per finalità connesse all'emergenza epidemiologica in base alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche.* 2.2000
La disposizione autorizza una spesa di euro 400 milioni per il 2022 (periodo gennaio-giugno 2022), utile alla copertura di circa 18.000 contratti di personale docente e di circa 7.800 contratti di personale ATA considerando quale costo medio mensile di un docente l'importo di euro 2.709,79 (lordo Stato) e di una unità di ATA l'importo di euro 2.115,65 (lordo Stato). Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese sostenute per la proroga dei contratti a tempo determinato dei docenti per il recupero degli apprendimenti e del personale ATA per finalità connesse all'emergenza epidemiologica, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo (400 milioni di euro) che in base al monitoraggio risulta non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 327 *La norma dispone che lo stanziamento previsto nell'apposita sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, istituita dall'articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia incrementato di un importo pari a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione della misura.* 2.2000
- 328 *La disposizione riconosce alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.* 2.2000
- Da 329 *L'articolo in esame prevede la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi IV (a partire dall'a.s. 2022/2023) e V (a partire dall'a.s. 2023/2024) della scuola primaria da parte di docenti in possesso dei titoli e dei CFU/CFA indicati al comma 3*
338 *che abbiano superato apposita procedura concorsuale bandita nel 2022 e 2023 ai sensi del comma 6. L'educazione motoria sarà introdotta prevedendo non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al successivo comma 7. L'introduzione di tale insegnamento, infatti, potrà avvenire gradualmente, anche considerato che ad oggi non tutte le scuole primarie hanno la disponibilità di palestre, e successivamente all'adozione del decreto interministeriale MI/MEF che annualmente individua il numero di posti, ad invarianza di dotazione organica complessiva, da destinare al citato insegnamento nell'ambito delle cessazioni del personale, in considerazione delle risorse già destinate al comparto istruzione che si libereranno come conseguenza della denatalità nell'arco dei prossimi anni, in linea con quanto affermato dal PNRR, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 64 del DL n. 112/2008. In particolare, l'invarianza finanziaria*



dell'introduzione del citato insegnamento nelle classi IV e V della scuola primaria è garantita dal decreto interministeriale MI MEF (di cui al comma 7), che si pone quale atto preliminare alla misura in esame e provvede a rilevare, anche mediante dati trasmessi in formato elaborabile al Ministero dell'economia e delle finanze in occasione del concerto, il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento.

Si precisa, inoltre, che -laddove le procedure concorsuali per l'assunzione dei docenti da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria non vengano concluse in tempi utili all'assunzione del citato personale-, si provvede, subordinatamente all'adozione del citato DI di cui al comma 7, ad attribuire contratti a tempo determinato anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. In considerazione delle numerosità dei soggetti collocati nelle graduatorie provinciali, nell'attribuzione dei predetti contratti va considerata la possibile esigenza di dover provvedere, in corso di anno scolastico, alla sostituzione dei docenti supplenti.

In ultimo, si prevede che il Ministero dell'istruzione svolga annualmente, a partire dal 2023, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in esame comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

- 339 Il comma 339 prevede un incremento di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Tale incremento è stato stimato tenuto conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, per l'a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali, sulla situazione retributiva della posizione connessa alla complessità delle istituzioni scolastiche, così come individuata dai decreti dei direttori generali degli uffici scolastici regionali. Da tale monitoraggio sono emersi i seguenti elementi:
- numero istituzioni scolastiche graduate per fasce di complessità (A, B, C e D) per ciascun Ufficio scolastico regionale;
 - retribuzione di posizione di parte variabile per ciascuna fascia di complessità e per ciascun Ufficio scolastico regionale;
 - sommatoria complessiva dell'ammontare della retribuzione di posizione di parte variabile
- Il dato della sommatoria complessiva della retribuzione di posizione parte variabile della dirigenza scolastica è stato posto a confronto con il medesimo dato riferito alla dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione tenendo conto del fatto che per entrambe le tipologie di dirigenti è prevista una graduazione delle posizioni variabili in quattro fasce retributive collegate ai diversi livelli di complessità. Si è altresì tenuto in considerazione il fatto che, per la dirigenza scolastica, gli importi corrispondenti ad una medesima fascia retributiva, tra le quattro previste, sono diversificati a livello regionale. Viceversa, per la dirigenza ministeriale di seconda fascia gli importi di ciascuna delle 4 fasce retributive sono omogenei a livello nazionale. Il predetto monitoraggio ha consentito di tenere conto di tali specificità regionali che caratterizzano la retribuzione della dirigenza scolastica.



- 340 *Comma 340 e Comma 342. La disposizione prevede un incremento di 8,3 milioni di euro a decorrere per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.* 110.0.7 e altri
- 342 *Tale incremento è stato stimato tenuto conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, per l'a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali, sulla situazione retributiva della posizione connessa alla complessità delle istituzioni scolastiche, così come individuata dai decreti dei direttori generali degli uffici scolastici regionali. Da tale monitoraggio sono emersi i seguenti elementi:*
- *numero istituzioni scolastiche graduate per fasce di complessità (A, B, C e D) per ciascun Ufficio scolastico regionale;*
 - *retribuzione di posizione di parte variabile per ciascuna fascia di complessità e per ciascun Ufficio scolastico regionale;*
 - *sommatoria complessiva dell'ammontare della retribuzione di posizione di parte variabile*
- 341 *Il comma 341 prevede che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici. Si rende necessario prevedere tale norma posto che non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca – sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018. Pertanto, dall'anno 2109/2020, sino al corrente anno scolastico 2021/2022 vigono i provvedimenti emanati dagli Uffici scolastici regionali di individuazione del grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici. La disposizione non comporta, pertanto, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*
- 342 *Agli oneri derivanti dal comma 340 si provvede quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e quanto a 25 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 30 dicembre 2020, n.178.* 110.0.7 e altri
- 343 *La disposizione prevede per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 con riferimento all'articolo 19, commi 5 e 5 ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, la riduzione del parametro minimo utilizzato per determinare l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di dirigenti scolastici a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tale parametro, corrispondente a 600 unità di studenti, ridotto fino a 400 in alcuni specifici casi, è portato a 500 unità di studenti, ridotto fino a 300 in alcuni specifici casi.* 111.3
- La disposizione non prevede l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato.*
- Con la modifica dell'articolo 1, commi 978 e 979, della legge 178/2020, la copertura finanziaria è prevista per due ulteriori anni scolastici.*
- In assenza di dati definitivi alla data di determinazione dell'onere riferito alla proroga della misura per l'a.s. 2022/2023, la stima delle istituzioni scolastiche da considerarsi come normodimensionate per l'anno scolastico 2022/2023 è stata effettuata prendendo a* E ALTRI



riferimento il dato dell'anno scolastico 2020/2021, dal quale si rileva che il numero degli istituti sottodimensionati è cresciuto rispetto al precedente anno scolastico 2019/2020 di 74 unità. Dalla distribuzione delle singole istituzioni scolastiche in base al numero di iscritti si rileva che circa il 62% degli istituti scolastici ossia nel numero di 46 sarebbero normodimensionati. Allo stesso modo, con riferimento alle istituzioni scolastiche definite sottodimensionate nell'anno scolastico 2020/2021, che ad oggi risulta pari a 398 unità, applicando lo stesso criterio di trasformazione sopra indicato si determina un aumento degli istituti normodimensionati di 247 unità.

Per l'a.s. 2023/2024, è stato preso a riferimento il numero delle nuove scuole "normodimensionate" indicate nell'ultimo DM dell'organico dei DS relativo all'a.s. 2021/2022, primo decreto successivo all'applicazione dei nuovi parametri per effetto del comma 978 della LB n. 178/2020, che risultano pari a 370. Al fine di tener conto del calo demografico della popolazione studentesca per effetto del quale il numero delle scuole normodimensionate potrebbe aumentare a seguito dell'accorpamento di istituti con una numerosità di studenti via via minore sono state considerate, in via prudenziale, 400 scuole normodimensionate con un onere di euro 18,6 milioni per l'anno 2023 e di euro 37,2 milioni per l'anno 2024.

Alla disposizione sono associati oneri aggiuntivi complessivi, rispetto ai sopra citati commi 978 e 979, stimati in 13,61 milioni di euro nell'anno 2022, 45,83 milioni di euro annui per l'anno 2023 e di 37,20 milioni di euro per l'anno 2024, assumendo che il valore dello stipendio di un DSGA riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.426,00 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVCP) ed il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in media pari a euro 101.926,00 (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità).

Di conseguenza, viene autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro annui per l'anno 2022 di 45,83 milioni di euro annui per l'anno 2023 e di 37,20 milioni di euro per l'anno 2024.

Da La disposizione in esame intende lenire le difficoltà che gli studenti incontrano nelle scuole
344 uniformemente caratterizzate da una situazione socio-economico-culturale difficile e/o da
a elevati livelli di dispersione scolastica attraverso la riduzione della dimensione delle classi
347 particolarmente numerose. Si tratta, cioè, di prevedere la possibilità per gli studenti in questione di frequentare classi di dimensione non superiore a una data soglia, da individuare annualmente in ragione delle risorse disponibili di seguito dettagliate, cosicché i docenti possano seguire ciascuno studente, personalizzando la didattica in ragione delle difficoltà individuali, incluse quelle derivanti dalle condizioni familiari ed economiche.

Per ciascun anno scolastico saranno individuate sia la soglia massima del numero di studenti per classe da rispettare, in deroga a quella prevista a legislazione vigente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, anche distintamente per grado di istruzione, nonché le condizioni di contesto che daranno accesso a tale deroga.

Sia la soglia, sia le condizioni di contesto saranno definite con un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall'andamento decrescente della popolazione residente in età scolare.

Secondo le previsioni demografiche predisposte dall'ISTAT, si verificherà una consistente riduzione nella popolazione residente tra 3 e 19 anni di età, derivante dal calo delle nascite, non più compensato dal fenomeno migratorio.

Tale riduzione della popolazione residente si rifletterà anche nel numero di studenti iscritti nelle scuole statali. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo del personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di costituire classi più piccole. La misura in esame prevede di concentrare tale beneficio nelle scuole che ne hanno maggiormente bisogno, perché collocate in zone svantaggiate o caratterizzate da elevati livelli di dispersione scolastica.

La disposizione non comporta maggiori spese per il funzionamento delle scuole né di edilizia



scolastica, giacché è previsto che la riduzione nella dimensione massima delle classi avvenga a parità di tali tipologie di spesa, ad es. solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie. Non comporta maggiori spese di personale scolastico, poiché è previsto che le classi aggiuntive siano autorizzate nel limite della dotazione organica disponibile a legislazione vigente.

Gli indicatori da utilizzare per individuare le scuole che potranno beneficiare della deroga al numero massimo di alunni per classe -ora previsto dal decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2009-, saranno individuati con uno o più decreti, nel limite delle risorse di cui al decreto previsto all'articolo 109, comma 7. In sede di redazione di tale decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si darà dimostrazione della compatibilità finanziaria delle specifiche deroghe che saranno individuate con le risorse umane (dotazione organica), finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, tenuto altresì conto delle destinazioni già previste per tali risorse, ivi incluse quella destinata all'istituzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, come previsto dal menzionato articolo 109.

Quanto alla valutazione dell'impatto prevista dal comma 4, avverrà nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione e degli enti strumentali che saranno eventualmente coinvolti. INVALSI, ad es., già svolge tutti gli anni una valutazione censuaria, anziché semplicemente campionaria, degli apprendimenti, e ben può adattarla, senza bisogno di altre risorse, alla nuova necessità di verificare l'adeguatezza della presente disposizione rispetto all'obiettivo di incrementare il successo negli apprendimenti nelle scuole poste in zone particolarmente svantaggiate.

Per quanto sopra illustrato, la disposizione, essendo subordinata all'adozione del citato decreto di cui al comma 7 dell'articolo 109, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

348 **Comma 348. Potenziamento industria cinematografica e cultura.** Nel disporre l'incremento del complessivo ammontare delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, comporta oneri pari a 110 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.

Tra le varie linee di intervento da esso finanziate, rientrano i crediti d'imposta di cui al capo II – sezione II – articoli da 15 a 21 - della legge n. 220 del 2016.


In particolare, il credito d'imposta destinato alla produzione nazionale e il credito d'imposta per l'attrazione di investimenti internazionali in Italia stanno accompagnando una crescita divenuta impetuosa della produzione cinematografica e audiovisiva. Ciò comporta una crescita considerevole del fabbisogno di risorse finanziarie.

In particolare, il fabbisogno della misura per l'anno 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammonta complessivamente ad euro 804.473.415,63 a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in euro 516.584.385,21.

Riassumendo, alla data odierna, per rispondere positivamente alle domande di tax credit produzione nazionale ed internazionale presentate, occorrerebbe disporre di ulteriori euro 287.889.030,42 per il 2021; somma, questa, che tra l'altro non considera le domande relative all'ultimo trimestre dell'anno.

Il tax credit riguardante la produzione audiovisiva (produzione di opere cinematografiche, televisive e web) previsto dalla legge n. 220 del 2016 è stato applicato a partire dalla seconda metà del 2018; in ragione di tanto, sono disponibili dati completi solo a partire dall'anno 2019. I dati relativi agli investimenti e al numero di opere per cui è stato richiesto il credito è costantemente aumentato, arrivando a settembre 2021 a valori più che triplicati rispetto all'intero anno 2019.





Inoltre, secondi i dati elaborati dalle associazioni di categoria (es. Associazione Produttori Audiovisivi), la produzione continuerà ad aumentare nei prossimi anni e, in special modo, la produzione di serie tv, che però richiede investimenti ancora più consistenti.

Il tax credit ha potenziato, altresì, la competitività del prodotto italiano sul mercato internazionale, favorendo le coproduzioni con grandi player internazionali. Le coproduzioni sono passate da 3 nell'anno 2019 a 23 nell'anno 2021.

Parallelamente, ha favorito la crescita degli investimenti delle produzioni straniere per opere estere girate in Italia.

Entrambi questi ultimi due risultati sono legati a doppio filo alla presenza di un tax credit forte e competitivo; in mancanza, gli investimenti privati nazionali subirebbero una drastica riduzione e quelli internazionali tendenzialmente si azzererebbero (com'era nell'era precedente l'esistenza dei crediti d'imposta), dato che tutti i Paesi europei offrono strumenti simili per attrarre investimenti esteri, quindi le produzioni sceglierebbero il Paese che offre incentivi più competitivi.

Analogamente, data la forte tendenza alla delocalizzazione che caratterizza il settore, senza incentivi pubblici le stesse produzioni italiane potrebbero scegliere di portare all'estero una parte rilevante dei loro investimenti.

I prodotti audiovisivi, in special modo quelli con forte *appeal* internazionale, hanno poi un forte impatto anche in termini di immagine dell'Italia, con ricadute significative sul sistema turistico. Più in generale, con riferimento agli effetti economici di tipo diretto, indiretto e indotto, anticipando alcune analisi contenute nella valutazione d'impatto, ogni euro di tax credit alla produzione audiovisiva 2020 genera un effetto moltiplicatore pari a 2,79 sul valore della produzione e a 3,41 sul valore aggiunto.

349 Comma 349. Fondo cultura. La previsione comporta oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, relativi al rifinanziamento del fondo per la cultura istituito dall'articolo 184 del decreto-legge n. 3 del 2020 nello stato di previsione del Ministero della cultura. A seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui al Fondo in esame sono stati invero presentati 341 progetti esecutivi, di sicura e immediata realizzazione, per un totale complessivo di richieste di



cofinanziamento dello Stato di euro 146.430.127,67, importo ben oltre superiore alle risorse messe a disposizione pari a euro 30.000.000.

Da qui, la necessità di stabilizzare il finanziamento del "Fondo Cultura", al fine di rispondere in maniera più adeguata al flusso di domande.

350 **Comma 350.** Sostegno alle biblioteche. La disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la promozione della lettura e per il sostegno della filiera dell'editoria già sperimentata nel corso degli anni 2020 e 2021 con l'adozione dei decreti ministeriali n. 267 del 2020 e n. 191 del 2021, nell'ambito delle iniziative intraprese dal Ministero della cultura a seguito della pandemia da COVID-19.

Si rappresenta che i citati decreti ministeriali, riguardanti il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, hanno previsto che le risorse, nei limiti della spesa ivi autorizzata, fossero assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri fino a un massimo di:

- a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
- b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;
- c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Al 31 dicembre 2020 risultavano censiti nell'anagrafe delle biblioteche italiane tenuta dall'ICCU 11.934 istituti, dei quali i seguenti ricadono tra i beneficiari della norma: 6.253 enti territoriali, 2.190 biblioteche dello Stato (sono ricomprese le scuole, unità locali del Ministero dell'istruzione, ma non le università, soggetti della P.A. non ricadenti nel perimetro statale) e circa 600 istituti culturali beneficiari dei contributi di cui alla legge n. 534 del 1996 e n. 549 del 1995. La platea teorica ammonta, quindi, a 9.043 istituti.

351 La disposizione reca modifiche all'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che il credito di imposta in favore di esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, sia incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La disposizione comporta, pertanto, un onere di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

352 La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di **70 milioni** di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvederà a dare attuazione all'intervento previsto.

353 Il **comma 353**, che prevede, in via sperimentale per gli anni 2022 e 2023, per gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria dovuta sugli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

La misura comporta oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023.



- 354 Dal **comma 354** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che si introduce la possibilità per lo Stato, le Regioni le province autonome e gli enti locali di consegnare in comodato beni immobili di propria proprietà non utilizzati per fini istituzionali agli esercenti di commercio al dettaglio e agli artigiani che intendano operare stabilmente nei comuni di cui al comma precedente.
- 355 Il **comma 355** prevede che le agevolazioni in questione si applicano nei limiti consentiti dalle norme europee in materia di aiuti di Stato.
- 356 Il **comma 356** prevede che il contributo di cui al comma 353 è erogato dalle imprese beneficiarie nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e che con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.
- 357 **Comma 357.** La disposizione prevede l'assegnazione del cd. Bonus cultura a tutti i residenti in Italia, nell'anno del compimento del diciottesimo anno, mediante l'attribuzione di una carta elettronica da utilizzare per la fruizione di prodotti culturali. La Carta è assegnata nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Tale stanziamento, che costituisce limite massimo di spesa, corrisponde alle risorse destinate alla misura in oggetto nelle precedenti edizioni: prendendo in considerazione le ultime tre edizioni dell'iniziativa, per l'anno 2021 sono stati stanziati 220 milioni di euro con legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2020 220 milioni con legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per l'anno 2019 240 milioni con legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le prime edizioni dell'iniziativa, invece, sono stati stanziati 290 milioni annui per il 2016, 2017 e 2018.
La quantificazione delle risorse ha tenuto conto dei dati ISTAT annuali relativi alla platea dei beneficiari e dell'importo della carta elettronica che è sempre stato confermato nel valore di 500 euro dai decreti attuativi adottati per ciascuna edizione, in modo da non creare differenze tra i beneficiari nati nei diversi anni.
In ogni caso, nei decreti attuativi delle varie edizioni, è stato espressamente previsto che, nell'eventualità di esaurimento delle risorse disponibili che costituiscono un limite massimo di spesa, non si può procedere a ulteriori attribuzioni del beneficio.
I beneficiari sono i residenti nel territorio nazionale (in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità) che compiono diciotto anni di età nell'anno di riferimento.
In considerazione della sostanziale complessiva conferma dei caratteri della misura nel corso degli anni e tenuto conto, in particolare, degli strumenti già realizzati per la sua attuazione e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione ritiene opportuno agire in continuità, quantificando gli oneri previsti per le attività necessarie al funzionamento, da una parte, della piattaforma *online* (curata da SOGEL) e, dall'altra, dei sistemi di verifica e fatturazione (curati da CONSAP) in misura pari a 200.000 euro annui per ciascuna società. Mentre gli oneri per le attività di comunicazione istituzionale, informazione e assistenza all'utenza – svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle edizioni 2016, 2017 e 2018 e dal Ministero della cultura nell'edizione 2021 di imminente avvio – sono quantificati nel limite massimo di 100.000 euro annui a legislazione vigente (a valere sulle risorse stanziare annualmente per l'iniziativa).
Tenuto conto dell'ammontare medio del plafond impegnato e dei buoni validati, nonché della platea dei beneficiari, l'autorizzazione di spesa risulta congrua a soddisfare il riconoscimento del beneficio.
- 358 Il **comma 358**, nel prevedere che il Ministero della cultura e la Guardia di finanza possono stipulare apposito protocollo d'intesa volto a consentire al Corpo l'accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



359 Il **comma 359** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

360 Il **comma 360** stabilisce che una quota del fondo cui al comma *precedente*, non inferiore a 100 milioni di euro, è destinata a quelle fondazioni che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 evidenziano una delle seguenti condizioni contabili: 39.0.23 rif.

- a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
- b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata "diritto d'uso illimitato del teatro" riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.

b-bis) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale.

La quota del fondo è stata calcolata sulla scorta delle risultanze contabili di cui seguente tabella.

FONDAZIONI	PATRIMONIO NETTO 2020 ESPOSTO IN BILANCIO 2020	DIRITTO D'USO ILLIMITATO DEGLI IMMOBILI	PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 2020 (patrimonio netto - diritto d'uso illimitato degli immobili)	PATRIMONIO NETTO INDISPONIBILE O RISERVA INDISPONIBILE	PATRIMONIO DISPONIBILE (patrimonio netto - patrimonio indisponibile)	RETIFICA PER RISERVA INDISPONIBILE INSUFFICIENTE
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	38.890.699	37.155.252	1.735.447	37.155.252	1.735.447	0
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	4.465.263	40.000.000	-35.534.737	40.000.000	-35.534.737	0
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	21.811.116	48.030.492	-26.199.376	48.197.399	-18.386.283	-7.833.693
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	111.803.273	67.236.490	44.566.783	67.236.490	44.566.783	0
Fondazione Teatro di S. Carlo la Scala	21.660.434	48.185.429	-26.524.995	nessuna riserva indisponibile	21.660.434	-48.185.429
Fondazione Teatro Massimo di Palermo	48.713.265	41.316.552	7.396.713	41.316.552	7.396.713	0
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale	6.443.974	16.736.534	-10.292.560	16.736.534	-10.292.560	0
Fondazione Teatro Regio di Torino	31.133.981	40.725.209	-9.591.228	40.725.209	-9.591.228	0
Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	18.302.482	28.855.759	-10.553.277	28.855.759	-10.553.277	0
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	51.506.587	44.725.167	6.781.420	44.725.167	6.781.420	0
Fondazione Arena di Verona	24.921.689	28.181.788	-3.260.099	28.181.788	-3.260.099	0
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia	56.762.807	46.000.000	10.762.807	46.000.000	10.762.807	0
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	17.741.081	16.991.432	749.649	17.795.214	4.945.867	4.198.218
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	7.688.272	nessun diritto d'uso	7.688.272	nessuna riserva indisponibile	7.688.272	0
TOTALE	461.864.928	504.140.104			17.939.564	-60.214.740

MI: compreso immobilizzazioni materiali indisponibili (collezioni museali € 107.257)

RM: a partire dal 2019, il diritto d'uso gratuito viene considerato al netto della quota di ammortamento (è l'unica fondazione ad applicare l'ammortamento)

TS: il valore iniziale del Teatro di euro 28.855.759, con perdita del 2017 risulta incrementato di 2 mln di euro (28.856.759) per il costo effettivo

CA: come patrimonio indisponibile indicata riserva indisponibile che risulta essere da perdita di esercizi precedenti (diritto d'uso del teatro è pari ad euro 16.991.432)

361 Il **comma 361** stabilisce che la restante quota del fondo è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale individuate, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo.

362 Il **comma 362** prevede che le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, adottati sulla base di un'istruttoria propedeutica svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

363 Il **comma 363**, infine, prevede che, laddove le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 2 producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento degli organi di indirizzo e di gestione delle stesse, procedendo alla loro gestione commissariale in regime di amministrazione straordinaria.

364 Il **comma 364** autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023,



20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

365 Il **comma 365** prevede che con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, siano individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 1 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Si prevede, infine, che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. 229/2011 e sistemi collegati.

366 Il **comma 366** istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.

367 Il **comma 367** individua le finalità alla cui realizzazione sono destinate le risorse del predetto Fondo.

Da Il **comma 368** prevede l'istituzione di un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale
368 per il turismo di conto capitale con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100
a milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. In
371 relazione a tali risorse, si prevede che con il decreto di riparto sia individuato un Piano recante
gli interventi, i soggetti attuatori, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, nonché
le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o mancato
rispetto dei termini previsti. Infine, si prevede che le informazioni necessarie per l'attuazione
dei citati interventi siano rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. 229/2011.
Si prevede, infine, che il Ministro del turismo presenti ogni anno alle Commissioni parlamentari
competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi di cui ai commi
precedenti.

372 *Comma 372. Al fine di consentire il perseguimento effettivo e puntuale di obiettivi e milestones stabiliti dal PNRR, con la disposizione in esame si consente l'utilizzo in maniera stabile del medesimo contingente di personale, selezionato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge n. 77/2021, per un costo lordo complessivo (fissato in ragione dei criteri e dei limiti stabiliti dal menzionato articolo 8, comma 6-ter), pari a 7,3 milioni di euro in ragione di ciascun anno, a valere sulle risorse di parte corrente già appostate nel disegno di legge di bilancio.* **120,32 (testo 2)**

373 La disposizione di cui al **comma 373** modifica l'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, concernente la previsione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo la competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del Turismo e rendendo accessibili i dati in essa contenuti agli enti creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al contrasto all'evasione fiscale.

374 Per tali nuove finalità, il **comma 374** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Da La norma istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
375 trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo
a straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di 90 milioni di euro
377 per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a incentivare gli investimenti
delle imprese editoriali, l'ingresso di giovani professionisti nel campo dei nuovi media, nonché
a sostenere le ristrutturazioni aziendali, ammortizzatori sociali e la domanda di informazione.

Com La disposizione estende, anche per gli anni 2022 e 2023, la misura introdotta dall'articolo 188
i del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio



- 378 2020, n. 77, concernente il credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di
e periodici per l'acquisto della carta dei giornali, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute
379 rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023.
- 380 La disposizione incrementa di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno
2023 e 20 milioni per l'anno 2024 la dotazione del fondo per l'innovazione tecnologica e
digitale, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che già reca uno stanziamento di 50 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2022.
- 381 La norma in esame, alla lettera a), si prefigge di riallineare progressivamente l'aiuto pubblico
allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo, fissato nel 2015
dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11
agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per
l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025, di euro
349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
La successiva lettera b), ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8), reca modifiche alla legge 11 agosto
2014, n. 125. Trattasi di modifiche di natura ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il numero 2) della medesima lettera b) pone a carico della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo del MAECI le attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e le attività di valutazione d'impatto delle
iniziative di cooperazione. Per la realizzazione delle suddette attività, il numero 3) autorizza la
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
- 382 La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per
l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026.
Nella quantificazione degli oneri a carico del Commissariato è necessario considerare gli oneri
per la costituzione del Commissariato, le spese per la costruzione del Padiglione e le spese di
funzionamento. Nella quantificazione dei costi si è tenuto conto del dato storico desumibile dalle
precedenti esperienze di partecipazione italiana a Esposizioni universali e, in particolare,
dell'ultima Expo, in corso a Dubai.

1. Oneri per il personale del Commissariato

A) Si prevede che il Commissariato si comporrà di 24 unità, così suddivise:

- un Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2025 Osaka;
- un Commissario di sezione aggiunto, funzionario della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in posizione di fuori ruolo;
- un direttore amministrativo, in posizione di fuori ruolo;
- fino a quattro dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- diciassette unità di personale, reclutate mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato per lo svolgimento, dei seguenti compiti: n. 7 figure professionali specializzate nelle relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa, coadiuvati da n. 10 unità con compiti di "executive assistants".

Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque



denominati”

Al Commissario generale è corrisposto un compenso forfettario pari a 200.000 euro, che considerati gli oneri riflessi è pari a 276.760 euro. Il compenso è stabilito in tale misura dall'articolo 1, comma 587, quinto periodo, della legge n. 145/2018.

Nella tabella 1A), di seguito riportata, sono quantificati gli oneri per il compenso del commissario generale e il trattamento accessorio per il Commissario aggiunto e per il Direttore amministrativo (articolo 1, comma 587, quarto periodo, della legge n. 145/2018, richiamato dalla disposizione in esame).

Tabella 1A:

Compenso del Commissario e trattamento accessorio del Commissario aggiunto e del Direttore Amministrativo					
Funzione	Compenso forfettario *				Totale inclusi oneri riflessi 38,38%
Commissario Generale	€ 200.000,00				€ 276.760,00
Funzione	Parametrazione ai fini del trattamento economico	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Totale accessorio lordo	Totale inclusi oneri riflessi 38,38% su posizione e 32,70% su risultato
Commissario aggiunto	posizioni di cui alla lettera c) del D.M. 1518/2013	€ 54.000,00	€ 44.101,47	€ 98.101,47	€ 133.247,85
Funzione	Parametrazione ai fini del trattamento economico	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Totale accessorio lordo	Totale inclusi oneri riflessi 38,38% su posizione e 32,70% su risultato
Direttore Amministrativo	posizioni di cui all'articolo 9-bis comma 2, lettera b) DPR 95/2010	€ 68.200,00	€ 2.306,64	€ 70.506,64	€ 97.436,07
Totale					€ 507.443,92

B) Nella successiva tabella 1B è stato quantificato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione in Giappone di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti, spettante ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati in Giappone di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi. Per l'anno 2024 è prevista la permanenza in Giappone per 6 mesi per il commissario aggiunto di sezione e per 3 mesi per gli altri componenti; per l'anno 2025 è prevista la permanenza in Giappone per 12 mesi per il commissario aggiunto di sezione per 6 mesi per gli altri componenti.

Tabella 1B



	Isc. netta mensile	Oneri sociali a carico dipendente	Oneri sociali a carico amministrazione	Irpef/suise	Totale lordo amministrazione	Maggiorazione abitazione	Totale mensile	Anno 2024	Anno 2025
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(g)=(e)+(f)	(g) x mensilità previste *	(g) x mensilità previste **
Comm.agg./ Min. consigliere	€ 12.155	€ 272	€ 672	€ 1.192	€ 14.291	€ 4.258	€ 18.549	€ 111.297	€ 222.594
Dir. Amm. II fascia/Esperto amministrativo	€ 10.249	€ 227	€ 558	€ 829	€ 11.863	€ 3.538	€ 15.401	€ 46.204	€ 92.408
Funz.amm. contabile F2/Vice									
Comm.Amm. Contabile I Gruppo	€ 7.775	€ 170	€ 416	€ 409	€ 8.771	€ 2.638	€ 11.409	€ 34.227	€ 68.453
Funz.amm. contabile F2/Vice									
Comm.Amm. Contabile II Gruppo	€ 7.111	€ 157	€ 380	€ 362	€ 8.010	€ 2.410	€ 10.420	€ 31.260	€ 62.521
Coll. Amm.vo contabile F4 II Gruppo	€ 6.718	€ 148	€ 359	€ 338	€ 7.564	€ 2.277	€ 9.841	€ 29.522	€ 59.044
Coll. Amm.vo contabile F2 II Gruppo	€ 5.877	€ 131	€ 315	€ 295	€ 6.618	€ 1.994	€ 8.612	€ 25.836	€ 51.671
TOTALE	€ 49.885	€ 1.106	€ 2.700	€ 3.426	€ 57.117	€ 17.115	€ 74.232	€ 278.345	€ 556.690

* 6 mensilità per commissario aggiunto, 3 mensilità per gli altri componenti

** 12 mensilità per commissario aggiunto, 6 mensilità per altri componenti

C) Per le 17 unità di personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato gli oneri annui sono stati così quantificati. A titolo prudenziale, si considera l'intero onere per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; per il 2023, si considera invece, per ciascuna categoria, un totale di mesi-uomo ridotto a 3/4 dell'onere a regime, in quanto nelle prime fasi alcune professionalità non saranno necessarie.

Tabella 1C:

Personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili				
	Costo unitario medio	n. persone	Totale anno 2023 (3/4 degli anni di piena attività)	Totale annuo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
a.	130.000	2	195.000	260.000
b.	100.000	5	375.000	500.000
c.	56.000	10	420.000	560.000
Totale		17	990.000	1.320.000

D) Si prevede infine l'effettuazione di missioni in Giappone, nel numero massimo indicativo di 5 missioni annue della durata media di 8 giorni ciascuna per ciascuno degli anni 2023 e 2026 e 10 missioni annue della medesima durata per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il numero medio di partecipanti di ciascuna missione è previsto pari a 3 persone. Il totale complessivo risulta dalla seguente tabella D

Tabella 1D:

Voce di spesa	n.	n. persone	costo unitario	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026
Volo A/R business class	1	3	€ 4.000	€ 60.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 60.000
Pernottamento*	7	3	€ 300	€ 31.500	€ 63.000	€ 63.000	€ 31.500
Pasti**	16	3	€ 80	€ 19.200	€ 38.400	€ 38.400	€ 19.200
Trasporti da e per aeroporto	2	3	€ 100	€ 3.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 3.000
Totale				€ 113.700	€ 227.400	€ 227.400	€ 113.700

2. Oneri per attività connesse alla progettazione del padiglione nazionale e per spese di funzionamento



Gli oneri previsti, quantificati sulla base del costo storico della partecipazione italiana ad eventi analoghi, in particolare di Expo Dubai 2020 possono essere riassunti nella tabella seguente.

Tabella 2

Voci	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Spese generali di funzionamento del Commissariato	€ 150.000	€ 250.000	€ 500.000	€ 250.000
Progettazione, costruzione e manutenzione del Padiglione	€ 200.000	€ 11.500.000	€ 14.000.000	
Allestimenti e arredi	€ 0	€ 500.000	€ 1.500.000	
Accoglienza	€ 0	€ 0	€ 1.500.000	
Pulizia	€ 0	€ 0	€ 800.000	
Sicurezza	€ 0	€ 0	€ 700.000	
Gestione, organizzazione eventi	€ 0	€ 0	€ 2.000.000	
Costo smantellamento allestimenti			€ 1.000.000	€ 700.000
Totale	€ 350.000	€ 12.250.000	€ 22.000.000	€ 950.000
Imprevisti	€ 38.856	€ 416.811	€ 388.466	€ 108.000
TOTALE ONERI PER INTERVENTI (compresi imprevisti)	€ 388.856	€ 12.666.811	€ 22.388.466	€ 1.058.000

3. Riepilogo

Di seguito il riepilogo oneri a carico del Commissariato:

Tabella 3:

Riepilogo oneri a carico del Commissariato				
	2023	2024	2025	2026
1A) Compenso del commissario generale e trattamento accessorio del commissario aggiunto e del direttore amministrativo	€ 507.444	€ 507.444	€ 507.444	€ 507.444
1B) Indennità per assegnazioni brevi		€ 278.345	€ 556.690	
1C) Personale con forme contrattuali flessibili	€ 990.000	€ 1.320.000	€ 1.320.000	€ 1.320.000
1D) Oneri per missioni	€ 113.700	€ 227.400	€ 227.400	€ 113.700
2) Oneri per interventi (compresi imprevisti)	€ 388.856	€ 12.666.811	€ 22.388.466	€ 1.058.856
TOTALE	€ 2.000.000	€ 15.000.000	€ 25.000.000	€ 3.000.000

383 Il comma 383 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, un fondo con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale *del Consiglio d'Europa*. 2.2000

384 Il comma 384 autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Relativamente al prestito di cui al comma 2, è utile evidenziare come esso sia erogato al FMI dalla Banca d'Italia a valere sulle proprie risorse, non gravando quindi direttamente sul Bilancio dello Stato. Tuttavia, come indicato al comma 386, si rende necessario prevedere l'attivazione della garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Nel caso del PRGT, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito;



pertanto, la garanzia è accordata unicamente per i rischi inerenti al rimborso del capitale e agli interessi maturati. In virtù dell'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI, che beneficia dello status di creditore privilegiato, nonché della particolare struttura del PRGT, che prevede l'accantonamento di riserve a fronte dei prestiti in essere, è ragionevole ipotizzare che la concessione della garanzia in favore della Banca d'Italia, a tutela del rimborso del capitale e degli interessi, non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. In ogni caso, a presidio della garanzia sono poste le risorse, pari a 100 milioni di euro, identificate inizialmente per il prestito bilaterale BBA del 2011 (con l'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012), disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e poi confermate in occasione del rinnovo del citato prestito nel 2016. Non essendo state tuttora utilizzate, tali risorse rimangono tuttora disponibili e, in caso di escussione della garanzia, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 385 Il **comma 385** autorizza la Banca d'Italia a concedere risorse a titolo di dono al Fondo Monetario Internazionale tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), nei limiti di euro 101 milioni, equivalenti a 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo (euro 20,2 milioni annui) a decorrere dall'anno 2022. Il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, circa 1,219 è quello pubblicato dal FMI alla data dell'8 ottobre 2021 (ultimo cambio disponibile quando l'Italia ha manifestato al FMI l'intenzione di contribuire al PRGT). Detto importo è interamente trasferito alla Banca d'Italia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il mese di marzo di ciascun anno, preventivamente al versamento da parte della predetta Banca di quanto dovuto al FMI. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
- 387 Il **comma 387** autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare alla Banca d'Italia l'importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, data del versamento da parte della Banca d'Italia al Fondo Monetario Internazionale dell'importo di 40.456.401,00 di Diritti Speciali di Prelievo da essa detenuti presso lo stesso FMI, per far fronte all'impegno assunto dall'Italia in relazione al programma del FMI per il Sudan nell'ambito dell'iniziativa HIPC sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati. Il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, pari a 1,1995, è quello pubblicato dalla BCE alla data del 29 giugno 2021. Il rimborso alla Banca d'Italia verrà liquidato all'inizio del 2022.
- 388 *La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per finanziare e l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta ed altissima prontezza operativa, con una*
389 *dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.*

Tale fondo è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le predette risorse sono destinate alle Forze armate per far fronte agli elevati costi di approntamento e mantenimento delle Unità operative, inserite nel complessivo bacino delle forze costituendo gli impegni JRRFs per il triennio 2022-2024, in relazione al livello di prontezza previsto con preavvisi d'impiego brevissimi.

La dotazione del fondo dall'anno 2023 è destinata alle attività volte a garantire adeguato sostegno alla Very High Readiness Joint Task Force (YJTF), appartenente al basket JRRF, nella considerazione che l'Italia sarà, nel 2025, Nazione guida del citato assetto. In tale contesto, già nel 2024 si svilupperà la fase di preparazione nazionale (cd. fase di "STAND-UP"); nel 2025 la fase di rischieramento e condotta delle attività (cd. fase di "STAND-BY") e nel 2026 la fase di mantenimento (cd. fase di "STAND/DOWN").



Dalla disposizione, pertanto, derivano oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il fondo di è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

- 390 La disposizione incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

L'attivazione di nuovi progetti è programmata a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tenuto conto che il costo medio *pro capite/pro die* dell'accoglienza di un richiedente asilo nel SAI è pari a € 41,07, gli oneri si determinano nel modo che segue.

Anno	Posti	Costo medio <i>pro-capite pro-die</i>	Giorni accoglienza	TOTALE (Posti*costo medio*giorni accoglienza)
2022	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
2023	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
2024	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
TOTALE GENERAL E				€ 89.943.300

- 391 La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

- 392 La disposizione è finalizzata a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55". A tal fine, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

E', altresì, previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su



ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, 'Fit for 55' risulta, infatti, necessario procedere al rinnovo integrale del parco autobus con mezzi elettrici/idrogeno per i centri urbani, a metano per gli extraurbani, al completamento delle ciclovie previste dal Piano nazionale delle ciclovie ed estesa la rete dei biciplan urbani, al fine di favorire lo shift modale in ambito urbano, alla sostituzione dei mezzi diesel per autotrasporto con mezzi a idrogeno o, almeno per un primo periodo transitorio, a metano nonché assicurare lo sviluppo del trasporto merci intermodale al fine di accrescere la quota del trasporto su ferro, attraverso interventi infrastrutturali e sul materiale rotabile e le attrezzature di tutta la filiera.

Viene infine previsto che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse assegnate ad ogni singolo settore, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, e che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

393 Si prevede, al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (linee M1, M2, M4), di Napoli (collegamento con Afragola), di Roma (linea C) e di Torino (linea 2), ivi comprese le attività di progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile.

A tal fine, la disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

In particolare:

Il Comune di Genova ha in esercizio la linea metropolitana tra Brin e Brignole ed in corso di realizzazione due prolungamenti verso est e ovest, rispettivamente Brignole-Martinez e Brin Canepari. Per dare completezza alla linea il Comune ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economico di un ulteriore prolungamento ad ovest, oltre Canepari, fino a Rivarolo nonché di un ampliamento della stazione Martinez per consentire il collegamento con il quartiere di Terralba. Analoga priorità è attribuibile al collegamento tra l'Aeroporto, la rete ferroviaria e il polo scientifico ed industriale di Erzelli e agli altri interventi valutati positivamente nell'ambito dell'avviso n. 2.

Nel Comune di Milano sono in esercizio 4 linee metropolitane (M1, M2, M3, M5) ed è in corso di realizzazione la linea M4. Il Comune ha stimato un fabbisogno ulteriore di risorse per i seguenti interventi:

- Linea M1: prolungamento quartiere Baggio-Olmi-Valsesia:
l'intervento è già stato oggetto di finanziamento statale a valere sulle risorse del Fondo Investimenti di cui al comma 1072 della L. 205/2017, ma appaiono necessarie ulteriori risorse per la relativa realizzazione.
- Linea M4: prolungamento Linate Segrate:
l'intervento costituisce il prolungamento della linea 4 (attualmente aperta in configurazione transitoria tra Forlanini FS e Linate) da Linate verso il territorio di Segrate, ed in particolare il collegamento, di circa 3 km, dall'aeroporto di Linate alla futura stazione ferroviaria in progetto a Segrate, che diventerà la nuova "stazione porta" dell'est Milano, nella quale fermeranno tutti i servizi ferroviari regionali e l'Alta Velocità del corridoio TEN-T Torino-



Milano-Venezia.

- Linea M2: Prolungamento a Vimercate con light rail transport
L'intervento in esame costituisce il collegamento tra l'attuale capolinea di Cologno Nord della metropolitana linea 2 e il comune di Vimercate, realizzato con un sistema di tipo "ferrovia leggera", eliminando quasi tutte le interferenze a raso con la viabilità e prevedendo la protezione della marcia con segnalamento su larga parte del percorso, allo scopo di incrementarne le prestazioni.
- Progettazione dello sviluppo infrastrutturale tranviario e metropolitano Sud Milano (M6) e estensione di M3 direttrice Paullese.

La Regione Campania ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica della linea metropolitana automatica Napoli-Afragola. Il suddetto intervento si pone l'obiettivo di collegare la stazione Afragola dell'Alta Velocità con il centro di Napoli, interconnettendosi con la linea 1 della metropolitana già in esercizio ed in parte in costruzione.

Nella città di Roma, la "linea C" è attualmente in esercizio tra Monte Compatri/Pantano e San Giovanni (tratte denominate T4-T5-T6-T7) e in corso di realizzazione tra S. Giovanni e Fori Imperiali (tratta denominata T3). Roma Capitale ha manifestato già da tempo la volontà di prolungare la linea da Fori Imperiali a Piazzale Clodio (tratta T2), attraversando l'importante nodo di Piazza Venezia.

Il Comune di Torino ha beneficiato di risorse per Me€ 828 per la progettazione e realizzazione della linea 2 della metropolitana, per la quale risulta già disponibile il progetto di fattibilità tecnico-economica. In relazione alle disponibilità, le risorse sono state destinate alla progettazione definitiva della prima fase funzionale Rebaudengo-Politecnico e alla realizzazione della sub-tratta Rebaudengo-Novara. Al fine di consentire il completamento della prima fase funzionale fino a Politecnico, importante polo attrattore, e di completare la progettazione definitiva per l'intera linea, il Comune di Torino ha stimato un ulteriore fabbisogno.

Si prevede poi che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione, e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Viene altresì previsto che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

394 La disposizione ha la finalità di realizzare specifici interventi di velocizzazione lungo la direttrice Taranto/Lecce – Brindisi – Bari – Pescara – Ancona – Bologna, risolvendo gli attuali limiti di capacità delle tracce e adeguando l'infrastruttura agli standard prestazionali europei per i traffici merci. Inoltre, nel prevedere che le risorse siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione tende ad incentivare la modalità di trasporto su ferro e lo *shift* modale gomma-ferro, garantendo la realizzazione di un itinerario merci di collegamento verso il nord dei porti del sud-est del Paese (Taranto, Brindisi).

A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse



di cui al presente articolo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La quantificazione è stata effettuata tenendo conto della tipologia di opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie etc.) che dovranno essere realizzati nei singoli lotti funzionali e del contesto territoriale ed ambientale, che determinano un costo unitario chilometrico, non parametrizzabile sull'intero sviluppo del tracciato, se non in termini medi, quantificabile in 60 milioni di euro/km.

- 395** Il **comma 395** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036, per il finanziamento del contratto di programma RFI- parte investimenti per gli anni 2022-2026.
- 396** Il **comma 396** della disposizione autorizza la spesa complessiva di 5,1 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma RFI-parte servizi 2022-2027.
- 397** La disposizione autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036, per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.
- 398** La disposizione apporta modifiche all'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, e n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (*Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*) finalizzate a consentire alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 (e non solo per il primo semestre come previsto attualmente nell'articolo 1-*septies*) i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tal fine, è prevista l'adozione, entro il 31 marzo 2022, di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021.
- 399**

Pertanto, si provvede ad incrementare il fondo di cui al comma 8, del citato all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 di 100 milioni di euro per il 2022.

- 400** Il **comma 400** autorizza la spesa di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico, per assicurare l'equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza, nonché per risolvere definitivamente le criticità derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4011.
Ai fini della quantificazione del contributo massimo, si è tenuto conto in via prudenziale del valore netto dei cespiti devolvibili risultanti dal bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2020 della società concessionaria (pari a 165 milioni di euro), nonché dell'entità del credito da poste figurativi (stimato in 35 milioni di euro) commisurato ai minori livelli tariffari attualmente applicati.
- 401** Il **comma 401** prevede che la misura effettiva del contributo è determinata, nel predetto limite di 200 milioni di euro, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario, da predisporre a cura della società concessionaria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



402 Il **comma 402** dispone che l'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

403 La disposizione di cui al **comma 403** autorizza, per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.

La regione Emilia Romagna, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 64 del 5 luglio 2006, in attuazione dell'articolo 164 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, ha programmato la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Con avviso spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 20 luglio 2006, pubblicato anche sul sito internet della Regione, la stessa Regione rendeva nota la sua intenzione di affidare in regime di concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13 (la "Concessione") e a tal fine, con il medesimo avviso e sulla base delle indicazioni tecniche desumibili dallo studio di fattibilità dalla stessa elaborato, sollecitava la presentazione di proposte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 152 e segg. del D.Lgs. 163/2006, da parte dei soggetti in possesso della relativa qualificazione.

Tra le proposte pervenute la regione in data 27 luglio 2007 ha ritenuto di pubblico interesse e selezionato quella presentata dall'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.

Con bando spedito all'Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 8 aprile 2008, e pubblicato altresì su Gazzetta Ufficiale Italiana n° 45 del 16 aprile 2008 e Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 22 aprile 2008 (il "Bando") la Regione ha quindi indetto, sulla base del Progetto Preliminare presentato dal Promotore, la gara per l'individuazione dei soggetti ammessi alla procedura negoziata da svolgere con il Promotore stesso per l'aggiudicazione della Concessione, precisando anche fasi ed adempimenti procedurali necessari per il perfezionamento e l'approvazione dei livelli di progettazione.

L'esito della gara e della successiva negoziazione ha visto aggiudicata la Concessione all'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A.

In virtù di quanto previsto dal Bando ai sensi dell'articolo 156 del d.Lgs. 163/2006, l'aggiudicatario ha costituito, una Società di Progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana Spa (ARC).

La regione, ha successivamente provveduto all'indizione di apposita conferenza di servizi preliminare - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-bis della legge 241/1990 - sul progetto preliminare oggetto di aggiudicazione, al fine della indicazione delle integrazioni, modifiche ed adeguamenti necessari alla definitiva approvazione del progetto preliminare da parte della regione e successivamente, previo esperimento della procedura di VIA, all'approvazione del progetto definitivo.

La regione, con delibera di giunta regionale 1867 del 19 dicembre 2011, ha approvato il progetto preliminare dell'opera, nella versione coordinata ed integrata con le varianti apportate a seguito della Conferenza dei Servizi preliminare non ritenute rinviabili al successivo livello di progettazione.

Con richiesta del 20 dicembre 2011 invitava quindi la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A a procedere con l'elaborazione del progetto definitivo, unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale.

La società concessionaria ha provveduto a predisporre il progetto definitivo, in relazione al quale è intervenuto il provvedimento di compatibilità ambientale con prescrizioni, giusto decreto 25 luglio 2017 n. 190 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni e delle attività



culturali e del turismo.

Attualmente è in fase di conclusione la fase approvativa del progetto definitivo.

Tanto premesso, la disposizione prevede il riconoscimento di un contributo statale in favore della regione Emilia Romagna nella misura massima di 200 milioni di euro complessivi, di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027 per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana.

In relazione alla quantificazione del contributo, nella misura massima di 200 milioni di euro complessivi, occorre innanzitutto premettere che dalla data di sottoscrizione della convenzione di costruzione e gestione dell'opera - anche a causa del lungo iter che ha caratterizzato la procedura di valutazione di impatto ambientale, iniziata nel 2012 e conclusasi con D.M. n. 190 del 25 luglio 2017- le condizioni macroeconomiche che garantivano la sostenibilità dell'opera sono notevolmente mutate, essendosi verificate due crisi economiche globali, di cui una ancora in atto discendente dalla pandemia da Covid 19, nonché il sisma del 2012 che ha interessato il territorio su cui l'opera si svilupperà.

Inoltre, l'opera, a seguito dell'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni VIA, ha subito un incremento di costo di 100 milioni di euro che, pertanto, risulta essere complessivamente pari a 1.308 milioni di euro.

Al riguardo, si evidenzia che la Concessionaria ARC S.P.A, tenuto anche conto degli aggiornamenti relativi alle stime dei dati di traffico che vedono nei prossimi anni una riduzione di circa il 20 % rispetto a quanto stimato nell'anno 2007 (con un impatto negativo sui ricavi stimato in oltre 50 milioni di euro complessivi), dell'incremento del costo dell'opera derivante dall'adeguamento alle prescrizioni VIA nonché dall'aggiornamento dei costi di gestione capitalizzati, dall'allineamento alle norme nel frattempo sopravvenute e dal considerevole aumento del prezzo dei materiali da costruzione (che complessivamente determinano un incremento stimato dei costi per circa 150 milioni di euro complessivi), ha rappresentato che il Piano Economico finanziario presentato dal medesimo concessionario in sede di gara, non risulterebbe attualmente in equilibrio e conseguentemente asseverabile.

In tale contesto, la partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna pari ad euro 179,7 milioni, finalizzata a garantire il ripristino dell'equilibrio finanziario nonché, come si evince dalla relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2020, la previsione dell'ulteriore impegno della medesima regione concorrere al riequilibrio della Concessione attraverso l'integrazione di ulteriori 100 milioni di euro da erogarsi eventualmente a SAL, unitamente all'impegno della Concessionaria ARC ad un aumento del proprio capitale sociale, pari ad altrettanti 100.000.000, non risultano sufficienti a garantire l'equilibrio economico finanziario del PEF.

Per tali ragioni, anche sulla base delle diverse simulazioni effettuate dal Concessionario e sottoposte sia alla Regione che agli istituti finanziari per una pre-verifica della bancabilità dell'opera, il contributo nella misura massima di 200 milioni di euro risulta necessario per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

404 Il comma 404 subordina l'erogazione del contributo, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria Autostrada Regionale Cispadana Spa, al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione. Tale ultima disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

405 La norma è finalizzata a fornire a regioni, province e città metropolitane le risorse necessarie per effettuare gli interventi, di propria competenza, relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso.

Il comma 405 prevede, per il finanziamento di tali interventi, un'autorizzazione di spesa



di complessivi 3,350 miliardi di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2031-2036.

- 406** Il **comma 406** dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.
- 407** Il **comma 407**, nell'assegnare contributi ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023.
Si prevede che tali contributi siano assegnati ai comuni con decreto del Ministero dell'interno.
- 408** I **commi 408 e 409** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- e*
- 409**
- 410** Il **comma 410** stabilisce che i contributi vengano erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per l'80 per cento - previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 411** Il **comma 411** dispone la revoca, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno, del contributo, entro il 30 settembre 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per l'anno 2023, nel caso in cui il comune beneficiario non rispetti il predetto termine di inizio di esecuzione dei lavori o in caso di parziale utilizzo dello stesso.
- 412** Il **comma 412** prevede che il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022».
- 413** Il **comma 413** dispone che il controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del richiamato contributo è effettuato dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 414** Il **comma 414**, infine, prevede che i comuni rendano noti la fonte di finanziamento, l'importo e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, e che il sindaco sia tenuto a comunicare tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.
- 415** La disposizione in esame interviene sull'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a contributi per progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali. In particolare, incrementa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse ivi previste al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche finanziate, tra l'altro, dal PNRR.
- 416** La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la progettazione, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.



Si prevede che il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 417 La disposizione autorizza un ulteriore finanziamento di euro 8.800.000 per l'anno 2022 in favore del Commissario straordinario di cui al DPCM 19 novembre 2015, per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad.
- 418 La disposizione incrementa le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) punto 12 del
e decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
419 comma 1, della legge 1° luglio 2021, n. 101, di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024. Vengono, inoltre, precisate le norme del decreto-legge n. 59 del 2021 da applicarsi ai fini del riparto delle risorse e procedurali.
- 420 **Comma 420.** La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito *capitolo* con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026. 2.2000
Essa istituisce, altresì, *per le medesime celebrazioni, nel predetto stato di previsione, un apposito capitolo* per assicurare il coordinamento operativo e le spese relative a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 70 milioni per il 2025, e 10 milioni di euro per il 2026.
- 421 **Comma 421.** *Prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.* 2.2000
- 422 **Comma 422.** *Prevede la predisposizione a cura del Commissario di cui al comma 421, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un piano particolareggiato degli interventi connessi al Giubileo 2025.* 2.2000
- Da **Commi da 423 a 426.** *Non determinano effetti di spesa sui saldi di finanza pubblica.* 2.2000
423
a
426
- Da **Commi 427-432.** *Si prevede la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.* 2.2000
427
a
432
- Da **Commi 433-436.** *Istituiscono la Cabina di coordinamento per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* 2.2000
433
a
436
- Da **Commi da 437-440.** *Prevedono le procedure in caso di mancata esecuzione dei lavori, con la nomina di commissari ad acta, senza oneri a carico della finanza pubblica.* 2.2000
437
a
440



- 441 *Comma 441. La rendicontazione degli interventi inseriti nel programma dettagliato di cui al comma 422 spetta alla Società costituita ai sensi del comma 427 che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento e segnala le anomalie e gli scostamenti rispetto al cronoprogramma di realizzazione degli interventi anche ai fini dell'aggiornamento del piano delle opere e degli interventi previsti come necessari.*
- 442 *Comma 442. Prevede le modalità di trasferimento delle risorse destinate alla ricorrenza in esame. In particolare, viene previsto che, per gli interventi previsti dal piano particolareggiato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di Tesoreria intestato alla società di cui al comma 427, che provvederà all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima Società. A tal fine, le predette somme, possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Inoltre, le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la Società di cui al comma 427 e l'Amministrazione titolare dell'intervento.*
- 443 *Comma 443. Alla Società di cui al comma 427 spetta predisporre e aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi, in base al quale i soggetti attuatori assumono gli impegni di spesa. Nelle more del trasferimento delle risorse, la società può comunque avviare le procedure di affidamento dei contratti. E'altresi previsto il controllo preventivo della Corte dei conti – sezione centrale del controllo di legittimità - sugli atti adottati dal commissario, ad esclusione di quelli gestionali. Durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi.*
- 444 **Le disposizioni autorizzano la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per** 146.1
e costi di organizzazione e gestione delle manifestazioni Gran Premio del Made in Italy e
445 **dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia per il periodo di vigenza del rapporto di**
concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del
campionato mondiale di Formula 1, a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel
proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di
gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. A tal fine, riconoscono un
contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della
Federazione sportiva nazionale-ACI
- 446 *Comma 446. Per sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di* 146.1
Monza, nonché per le finalità dei commi 444 e 445, la disposizione assegna un contributo in
favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15
milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite di spesa.
- 447 *La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un*
fondo, da trasferire al bilancio autonomo della PCM, con uno stanziamento di 5 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le attività e gli adempimenti connessi
alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.
Pertanto, comporta oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2023.
- 448 *La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027*
per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018
a favore di privati e imprese.
L'intervento si rende necessario per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle
attività economiche e produttive, a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel 2019 e nel 2020,
per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali i Commissari hanno effettuato la
ricognizione dei fabbisogni.
L'assegnazione delle risorse avverrà in proporzione alla ricognizione dei citati fabbisogni,



secondo criteri e modalità previsti dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2016, mediante ordinanze di protezione civile.

449 **Comma 449.** La disposizione, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene previsto che con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provveda all'assegnazione delle necessarie risorse, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

450 La disposizione, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2022 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021 così determinati:

- a. 18,5 milioni di euro complessivi al fine di fare fronte agli oneri di cui all' articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a n. 255 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;
- b. 16,47 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 1 ter del decreto legge n. 123 del 2019 e dall'articolo 57, commi 3 ter e 3 quater del decreto legge 104 del 2020;
- c. 37,3 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, oltre alle 200 unità massime con rapporto di lavoro a tempo determinato previste dal comma 1-ter del medesimo articolo 50-bis.
- d. 7,5 milioni complessivi destinati all'utilizzo mediante convenzione di personale Invitalia e Fintecna, ai sensi dell'art. 50 comma 9-quater del DL 189/2016 già previsti a legislazione vigente per l'anno 2022;
- e. 0,2 milioni complessivi destinati ai compensi da corrispondere ai due sub-commissari ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del DL 76/2020 già previsti a legislazione vigente anche per l'anno 2022.

L'onere complessivo derivante dalla proroga al 2022 è, pertanto, pari a 72,27 milioni di euro, come da tabella riepilogativa sotto riportata.

Norma	2022
DL 189/2016 art. 50 comma 8	18,5 mln
DL 189/2016 art. 3, DL 123 2019 art. 1 ter e DL 104/2020 art. 57 commi 3 ter e 3 quater	16,47 mln
DL 189/2016 art. 50 bis comma 1 ter	8,3 ml
DL 189/2016 ART. 50 bis comma 1	29 mln
Totale	72,27 mln



451

Comma 451. La disposizione rfinanzia di 4 milioni di euro per il 2022 il fondo di cui al comma 9.201 e

1 dell'articolo 17-ter del dl 183 del 2020, allo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga l'esenzione, fino al 31 dicembre 2022, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Si stimano minori entrate per l'anno 2022 pari a 4 milioni di euro.

Dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 4 milioni di euro per il 2022, in linea con l'onere autorizzato per la medesima finalità con il predetto articolo 17-ter del dl 183 del 2020.

452 *Commi 542 e 453. Prevedono che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione e siano prorogate fino al 31 dicembre 2022, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.* 9.201 e
altri

Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2022, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Dalle disposizioni non discendono effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

454 *Commi 454 e 455. Vengono prorogati, fino al 31 dicembre 2022, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.* 9.201 e
altri

Viene inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2022, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

Dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

456 *Comma 456.* 9.201 e
altri

Lettera a). Viene prorogata per persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2021, l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2020, di seguito, si stima l'andamento finanziario:

	2021	2022	2019	2020
<i>IRPEF</i>	0	-4,1	1,7	0
<i>Addizionale regionale</i>	0	-0,1	0	0
<i>Addizionale comunale</i>	0	-0,03	0	0
<i>Totale</i>	0	-4,23	1,7	0

Milioni di euro

Lettera b). Con la modifica al secondo periodo dell'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016 viene prorogata al 2022 l'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito



degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2021 si stima una perdita IMU per l'anno 2022 pari a 19,7 milioni di euro, di cui 18,5 milioni di euro per IMU quota comune e 1,2 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022.

457 *Comma 457. Indica la documentazione che i soggetti finanziatori devono presentare per richiedere l'intervento della garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 174 del 2012. Dalla disposizione non discendono pertanto effetti finanziari.* 9.201 e altri

458 *Comma 458. Prevede che dal 2023 le regioni possano finalizzare le risorse di cui al comma 134, dell'articolo 1, della legge 145 del 2018, al finanziamento delle opere ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, in attuazione del DPCM, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dell'interno e con il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili del 21 gennaio 2021. Dalla disposizione non discendono pertanto effetti finanziari.* 9.201 e altri

459 **Comma 459.** La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in analogia con la precedente proroga disposta per gli anni 2020 e 2021 dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 162 del 2019. Conseguentemente, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2022 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2021 dall'articolo 57, comma 12, del decreto-legge n. 104 del 2020. Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, si prorogano fino a tutto il 2022 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 n. 244 del 2016, già prorogate fino al 2021 dall'articolo 57, comma 13, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il relativo onere è quantificato per l'anno 2022 in 15,3 mln di euro, di cui:

- 15 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, del decreto legge n. 113 del 2016, relativamente all'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e ai i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile.

Trattasi di risorse indispensabili a garantire il fabbisogno di capitale umano necessario per le attività di ricostruzione, suddivise secondo il criterio di riparto tra le Regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 previsto dal DPCM 12 febbraio 2014.

Più in dettaglio, in continuità rispetto alle precedenti proroghe, per il territorio dell'Emilia-Romagna il personale, impegnato nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, è impiegato anzitutto dalle Prefetture, dagli uffici territoriali del Ministero della Cultura, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla Regione Emilia-Romagna, nonché dalle Unioni dei Comuni e dai singoli Enti locali del territorio, quest'ultimi così come ridotti dall'ordinanza del Commissario per l'Emilia Romagna n. 8 del 17/03/2021.

Per quanto concerne il territorio della regione Lombardia, il personale continuerà ad essere impiegato presso la Struttura Commissariale ed i Comuni interessati dagli eventi tellurici.

La previsione è di impiegare a tempo determinato 130 figure professionali di categoria C, per un costo unitario di 37.778 euro, e 220 di categoria D, per un costo unitario di 40.775 euro, onnicomprensivi (salario lordo, contributi a carico dell'ente, salario accessorio annuale, buoni pasto ecc.).

Al totale complessivo di circa 13,88 mln di euro si sommano i compensi per le figure individuate come quadri e per tre figure dirigenziali, oltre alla previsione per rinnovo del



contratto per il pubblico impiego previsto il 2022, per cui il totale complessivo dell'onere risulta pari a 15 milioni di euro.

- 0,3 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legge n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia del 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.

Ai fini della quantificazione dell'onere per prestazioni di lavoro straordinario è stata stimata una platea di destinatari pari a circa 50 unità, a cui potranno essere attribuite fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario per 11 mesi ed è stato considerato un costo medio orario di lavoro straordinario pari a 13,7 euro. Di seguito il relativo dettaglio.

Unità	Ore mensili	Mesi	Costo orario medio	Onere Mensile	Onere Annuo	Onere annuo complessivo oneri a carico dello Stato
50	30	11	13,7	20.550	226.050	299.968,35

460 Comma 460. La disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2022, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta un onere pari a 4,95 milioni di euro per l'anno 2022, corrispondente al limite di spesa previsto.

461 Comma 461. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle norme sotto richiamate, fissandoli, per l'anno 2022, a 2,92 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio:

- 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018);
- 820.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. n. 109 del 2018);
- 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

462 Comma 462. La disposizione proroga lo stato di emergenza nei territori dell'Area Enea, colpiti dall'evento sismico 26 dicembre 2018, sino al 31 dicembre 2022. In particolare, la norma interviene sulla proroga già prevista dall'articolo 57, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020. Si rileva che per il sisma del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise, disciplinato dal medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, che regola la ricostruzione dell'Area Etnea, non risulta necessaria la proroga dello stato di emergenza, in quanto lo stesso è cessato lo scorso 6 settembre 2021. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziare a legislazione vigente.

463 Comma 463. La disposizione proroga per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2022 l'attuale termine del 31 dicembre



2021. La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro annui per l'anno 2022 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Di seguito il dettaglio delle assegnazioni annuali di spesa alle due strutture commissariali.

Commissario Straordinario ricostruzione area Etnea – sisma 2018	Anno 2022
Struttura commissariale	616.500,00 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni	1.660.000 euro
Totale	2.336.500 euro

Commissario Straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2022
Struttura commissariale	233.500,00 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
Totale	263.500 euro

464 Comma 464. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini relativo alla dotazione di risorse umane assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione relativi al Sisma 9 aprile 2009 – Aquila, già prorogati fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

La disposizione, comporta maggiori oneri per l'anno 2022 pari a 2,32 milioni di euro, importo determinato in analogia con le disposizioni previste dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in relazione alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, nonché dei conseguenti contratti a tempo determinato stipulati con tale personale.

465 Comma 465. La disposizione prevede uno stanziamento pari a 0,8 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione del Piano complementare per le aree del sisma 2009 e 2016, ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 59/2021 e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge n. 77/2021. Si prevede che la ripartizione delle risorse sia disposta con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia" in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore.

466 Comma 466. La disposizione determina un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 362 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, di 200 milioni di euro annui dal 2022 al 2046 per 25 anni, e di ulteriori 100 milioni di euro annui dal 2024 al 2048 per 25 anni, al fine di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

467 Comma 467. La disposizione chiarisce che – limitatamente all'anno 2022 - i contratti a tempo determinato prorogati, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato derivanti da



convenzioni con società, si intendono in deroga al limite massimo di 36 mesi previsto per i contratti a termine del settore pubblico e del limite di 24 mesi previsto per il settore privato. La disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziari.

468 Comma 468. La disposizione dispone la riduzione di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

469 Comma 469. La disposizione comporta un *onere complessivo pari a 11 milioni* di euro per l'anno 2022. Si prevede la concessione anche nel 2022 di un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009, riconoscendo rispettivamente *10 milioni* di euro per il Comune dell'Aquila e *1 milione* di euro per gli altri comuni del cratere sisma 2009. 149.12
6

L'evento sismico del 2009 ha determinato mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere e, per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto negli anni successivi al sisma del 2009 un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, per assicurare gli equilibri di bilancio.

Nel corso degli anni tale contributo è stato più volte rideterminato, e da ultimo è stato determinato per il Comune dell'Aquila nell'importo di 10 milioni, dal 2018 al 2021, e in 1 milione di euro per l'anno 2021 per i restanti comuni del cratere.

470 Comma 470. La disposizione è finalizzata ad assicurare per l'anno 2022 la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia, nelle more della conclusione dei processi di stabilizzazione del predetto personale previste dall'articolo 57 del DL 104/2020.

Considerato che l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dai Comuni del Cratere è stata prorogata al 31.12.2021 dall'art. 57, comma 9, del citato DL 104/2020 per un importo pari a 2,9 milioni di euro e che delle predette procedure potrà beneficiarne una percentuale non superiore al 50%, la disposizione, pertanto, determina oneri pari a 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.

471 Comma 471. Si prevede la proroga, anche per l'annualità 2022, della possibilità per il Comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, autorizzando la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

472 La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico. istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

La ripartizione delle risorse ed il relativo utilizzo sono disciplinati con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che definisce il programma degli interventi sulla base di un apposito Piano presentato dalle Regioni ed individua il cronoprogramma dei lavori, le modalità di monitoraggio degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale e di mancato affidamento degli incarichi o della progettazione.

473 La disposizione di cui al **comma 473** istituisce un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con il fine di realizzare il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120.

La dotazione del fondo in parola è stabilita in 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.

La disposizione di cui al **comma 474** statuisce che, ai fini dell'adozione del primo Piano



speditivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 120/2021, il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 viene stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 120/2021, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

475 La disposizione di cui al **comma 475** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 700 milioni in 15 anni. Il fondo è finalizzato per la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

476 La disposizione di cui al **comma 476** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 340 milioni in 15 anni. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali per la Guardia di finanza, con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

478 La norma è volta ad istituire un fondo diretto ad assicurare agevolazioni per la realizzazione di
e investimenti nell'efficientamento energetico, anche tramite trasformazione dei processi
479 produttivi nell'ottica di ridurre le emissioni in atmosfera. La dotazione del fondo è pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Le risorse del fondo potranno essere usate per concedere agevolazioni a fondo perduto alle imprese per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra dei processi produttivi tramite:

- la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico;
- il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;
- la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂

Si prevede che le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro della transizione ecologica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

480 *Commi 480 e 481. Le disposizioni sono volte a dare continuità e potenziare gli interventi,* 2.2000
e *attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre*
481 *2017, n. 205, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,*
relativi ai contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi idonei agli standard trasmissivi
vigenti e di decoder (cd. bonus tv e decoder), con la previsione di uno stanziamento per i
medesimi, con le modalità e le misure indicate nella presente disposizione, di 68 milioni di
euro per l'anno 2022.

Anche al fine di garantire immediata ed automatica applicazione alla disposizione ed assicurare la più ampia efficacia ed utilizzo delle risorse stanziato, si prevede che per l'erogazione dei contributi continuino a trovare applicazione i decreti attuativi di riferimento, ovvero il decreto interministeriale 5 luglio 2021 per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 ed il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.



- 482 *Comma 482. La disposizione prevede una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi titolo al bonus per l'acquisto di un decoder, che vantino un'età anagrafica superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, di ottenere il medesimo direttamente nella propria abitazione. Tale attività rientra nell'ambito di quelle generalmente previste dal Contratto di programma 2020- 2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.a, finalizzate ad agevolare l'inclusione degli utenti in divario digitale attraverso offerte volte a garantire l'accesso universale ai servizi e gestire le istanze amministrative presentate dai cittadini.* 2.2000
- In particolare, si prevede che, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 possa procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico, dai produttori con i quali il Ministero dello sviluppo economico stipula apposita convenzione ai sensi del comma 483, e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di valore non superiore ad euro 30.*
- 483 *Comma 483. Prevede la stipula di apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il citato fornitore del servizio universale con la quale sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure e le comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte. A tal fine autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.* 2.2000
- 484 *Commi 484 e 485. Regolano le modalità attuative della misura e pertanto non comportano e maggiori oneri.* 2.2000
- 485
- 486 *Comma 486. Prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.* 2.2000
- 487 *Comma 487. Dispone che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma precedente.* 2.2000
- Da *L'emendamento individua con maggiore dettaglio le già previste forme tecniche relative agli strumenti finanziari di intervento del Fondo, includendo la concessione di garanzie anche a 154.2*
- 488 *a copertura delle previste operazioni di CDP volte al raggiungimento delle finalità del Fondo*
- 497 *mediante impiego delle risorse della propria Gestione Separata. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La disposizione è concepita allo scopo di contribuire al raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nel quadro degli accordi sul clima e tutela ambientale e di incrementare sensibilmente le risorse finanziarie destinate al sostegno di iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento climatico. A tal fine, la disposizione prevede, al **comma 488**, l'istituzione del Fondo Italiano per il Clima ("Fondo"), di natura rotativa, con una dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027, gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

Ai sensi del **comma 491**, una quota del fondo, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del fondo.

Il Fondo può essere ulteriormente integrato, ai sensi del comma 9, da apporti eventuali di soggetti pubblici o privati, anche con risorse proprie di organismi europei o internazionali.

Il Fondo può intervenire a favore di soggetti privati e pubblici destinati a promuovere investimenti in uno dei 142 Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale, individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché negli ulteriori paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del



Fondo tra quelli previsti dagli accordi internazionali sul clima, attraverso:

- assunzione di capitale di rischio anche mediante fondi di investimento o fondi di fondi o assunzione di capitale di debito
- finanziamento indiretto attraverso istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo
- finanziamento diretto di iniziative e programmi ad elevato impatto volti a realizzare le finalità del Fondo, come definiti dal Comitato di Indirizzo;
- erogazione di garanzie, entro un limite massimo delle risorse del Fondo, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi dei punti precedenti, conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La necessità di prevedere che il rilascio della garanzia da parte del Fondo avvenga in relazione ad operazioni non riconducibili a interventi in equity, finanziamenti diretti e indiretti del Fondo è da ricondurre all'esigenza di garantire la sussistenza del rapporto trilaterale garante/garantito/beneficiario insito negli strumenti di garanzia pubblica ed espressamente previsto dalla disciplina europea. Altrimenti, potrebbe verificarsi una sovrapposizione tra soggetto garantito e soggetto garante, realizzando uno schema in cui il Fondo sarebbe tanto erogatore dell'operazione finanziaria, e quindi creditore, quanto garante della stessa. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Inoltre, al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi del Fondo e di potenziarne la capacità d'impatto, la disposizione prevede che:

- CDP possa impiegare le risorse della propria Gestione Separata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo, sia attraverso finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia mediante il co-finanziamento di singole iniziative (**comma 494**);
- il perimetro operativo della Gestione Separata di CDP sia esteso, intervenendo sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge del 20 settembre 2003, n. 269, per consentire a CDP di utilizzare in modo permanente le proprie risorse al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali cui l'Italia ha aderito su clima e tutela ambientale, anche in modo autonomo rispetto all'operatività del Fondo stesso (**comma 495**).

La norma prevede, altresì, che uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabiliscano condizioni, criteri e modalità di intervento del Fondo, nonché il funzionamento del Comitato di Indirizzo del Fondo; la composizione e il funzionamento del Comitato Direttivo che delibera le singole operazioni.

Inoltre, la norma prevede la garanzia di ultima istanza dello Stato, da attivarsi esclusivamente nel caso di default del Fondo: ciò al fine di assicurare la c.d. "ponderazione zero" e la conseguente migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A copertura delle perdite attese riconducibili agli impegni assunti dal fondo sub specie di garanzie, è prevista l'istituzione, da parte del gestore, di un apposito fondo di accantonamento costituito con parte degli stanziamenti pluriennali previsti dalla legge e a cui affluiscono i premi versati al Fondo medesimo, a fronte del rilascio delle garanzie.

La norma prevede, altresì, che i rapporti tra il MiTE e CDP siano regolati con apposita convenzione, che definisca, l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano annuale di attività e gli oneri e spese di gestione a carico della quota del Fondo di cui al **comma 491**.

L'introduzione di tale Fondo consente di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche nazionali, in linea con le *best practice* di altri Paesi europei, dotando l'Italia di un meccanismo di intervento



analogo a quelli utilizzati dalle *Development Finance Institution* (DFI) di tali Paesi. Tipicamente, nel quadro di tali meccanismi, le risorse pubbliche permettono di intervenire in un'ottica di addizionalità, catalizzando anche capitali privati in quei contesti in cui altrimenti il mercato non indirizzerebbe le proprie risorse e incrementando in tal modo le risorse complessivamente destinate al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali sul clima.

La disposizione comporta un onere in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno pari alla dotazione del fondo (840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027), mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto è limitato all'importo della quota di cui al **comma 491** (40 milioni di euro a decorrere dal 2022), in quanto la restante parte della dotazione del fondo è destinata a operazioni finanziarie che non hanno effetto su tale saldo.

Il **comma 496** già richiamato prevede l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato di indirizzo e di un Comitato direttivo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti del Comitato di indirizzo e al Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

498 La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro *per ciascuno degli anni* dal 2026 al 2035, finalizzato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico da adottare ai sensi della direttiva UE 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici nonché anche per lo sviluppo degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome e per il co-finanziamento dei Piani regionali.

499 Al **comma 499** viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

500 Al **comma 500** sono individuati i soggetti beneficiari del contributo e le modalità di accesso allo stesso.

501 Al **comma 501** è prevista l'emanazione di un decreto da parte del Ministero della transizione ecologica per disciplinare le modalità di riparto del fondo.

In considerazione dell'attuale esiguità di impianti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti nonché delle richieste da parte delle Regioni di promuovere detti centri, è stato quantificato il fabbisogno del fondo in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale fabbisogno è stato determinato ipotizzando che l'investimento iniziale per l'avvio del centro di preparazione per il riutilizzo possa richiedere l'erogazione di un importo massimo pari a 60.000 euro per beneficiario, tenuto conto della tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili.

Infine, si è ipotizzato che tale previsione possa interessare all'incirca 50 beneficiari/anno (piccole e medie imprese).

Le disposizioni di cui ai **commi 500 e 501** hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

502 La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Relativamente alla determinazione dell'importo si è preso come riferimento l'estensione delle aree afferenti alla Rete Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE. Si tratta delle aree di maggior pregio per la conservazione della biodiversità, includendo in larga misura anche i diversi tipi di aree protette rispondenti alla normativa nazionale.



Da 503 505 *La norma ha l'obiettivo di contenere, per il primo trimestre 2022, gli effetti su famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas che hanno raggiunto livelli senza precedenti a livello continentale e globale e che determinano anche consistenti incrementi dei prezzi dell'energia elettrica.* 2.2000

Al fine di ridurre gli incrementi che si registreranno nelle bollette di famiglie e imprese per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per il primo trimestre 2022, si propone un intervento articolato su più azioni con:

- a) la conferma dell'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, in continuità con quanto già previsto per il IV trimestre 2021, e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche;*
- b) la riduzione dell'Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze;*
- c) la conferma del sostanziale annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;*
- d) il nuovo potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata al fine di compensare, per questi utenti, l'incremento dei prezzi della fornitura nel trimestre ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.*

Commi 503 - 505. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Interventi per il I trimestre 2022 sugli oneri generali di sistema per utenze domestiche e non domestiche)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, sulla base delle disposizioni emanate, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvederà ad azzerare le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Ciò si traduce in un significativo beneficio per 29 milioni di utenze domestiche e circa 6 milioni di utenze non domestiche tipo attività commerciali, artigianali e professionali.

L'intervento include anche la conferma della riduzione, già prevista a partire dall'1 luglio 2021, per tutte le altre utenze elettriche non domestiche, della componente degli oneri generali di sistema che finanzia l'incentivazione delle fonti rinnovabili (Asos).

Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a 1.800 milioni di euro da destinate prioritariamente all'annullamento di cui al comma 2 e, per la parte residua, alla riduzione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili.

506 Comma 506. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale 2.2000

La disposizione riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (gennaio-marzo 2022).

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), già utilizzati per analoga misura già vigente per l'ultimo trimestre del 2021.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (547,4 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti



complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 574,7 milioni di euro nel 2022.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota per gli usi industriali, sono stati utilizzati i dati Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,7 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 608,4 milioni di euro nel 2022.

507 Comma 507. Riduzione per il I trimestre 2022 degli oneri generali gas 2.2000

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro, alla sostanziale riduzione (prossima al completo annullamento) delle aliquote relative agli oneri generali che si applicano ad una platea di famiglie e imprese per circa 22 milioni di utenze. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022. Anche in tal caso l'intervento replica quanto già disposto per il IV trimestre 2021.

508 Comma 508. Incrementi del bonus applicato all'elettrico ed al gas naturale per I trimestre 2022 2.2000

Per il trimestre gennaio-marzo 2022 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (bonus sociale elettrico) e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (bonus sociale gas), sono rideterminate dall'Autorità di regolazione energia reti ambiente al fine di tendenzialmente azzerare gli incrementi della spesa per la fornitura, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

Di tale beneficio ne usufruiranno più di 3 milioni di famiglie che potranno utilizzare il "bonus elettrico" e più di 2 milioni di famiglie che potranno usare il "bonus gas" aventi le seguenti caratteristiche:

- Nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro annui.
- Nuclei familiari numerosi (ISEE di 20.000 euro annui con almeno 4 figli)
- Percettori di reddito o pensione di cittadinanza
- Utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

Da 509 Commi 509, 510, 511. Si interviene per far fronte alle difficoltà, per una parte dei clienti finali domestici, di pagare le bollette per il servizio elettrico e per il gas a causa dell'incremento dei prezzi. 2.2000

511 La disposizione prevede, quindi, che gli esercenti alla vendita siano tenuti ad offrire al cliente finale un piano di rateizzazione degli importi dovuti per un periodo non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi. Per il conseguimento di tale obiettivo ARERA definirà le regole applicative e fornirà indicazioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'applicazione della norma.

Il limite complessivo di un miliardo di euro, previsto quale importo massimo utilizzabile per la rateizzazione, rappresenta il 5% del fatturato atteso nel primo quadrimestre 2022 per i clienti finali domestici per i settori del gas ed elettrici.



La disposizione comporta oneri in termini di solo fabbisogno per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, con reintegro nell'esercizio successivo tenuto conto che è previsto il recupero da parte di CSEA della misura del 70 per cento entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro la fine dell'anno 2023.

- 512 *Comma 512. La disposizione fissa un termine, il 31 dicembre 2021, per il mantenimento in deposito alla fine di ciascun anno sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, della giacenza di 650 milioni di euro gestita presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali. Conseguentemente la disposizione comporta un peggioramento in termini di fabbisogno nel 2022 pari a 650 milioni di euro.* 2.2000
- 513 La disposizione di cui al **comma 513** istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.
- 514 Le modifiche di cui al **comma 514** sono finalizzate a semplificare e razionalizzare il funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (FNEE), istituito dall'articolo 15 del D.lgs. 102/2014, rendendolo un fondo a natura mista e prevedendo l'introduzione di una quota di finanziamento a fondo perduto, nei limiti della disciplina degli Aiuti di Stato, per un valore massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il comma ha effetti di pari ammontare sul fabbisogno e sull'indebitamento.
- 515- Con le disposizioni in esame viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di mutualizzazione nazionale per la copertura dei danni catastrofali finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del Regolamento (UE) 518 recante "Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022 .
- La gestione del fondo è affidata ad Ismea, che la esercita attraverso una società di capitali dedicata, insieme a Sin spa, da quando diventerà società in house a controllo analogo tra Mipaaf e Agea, così come previsto dall'articolo 15 bis del d.lgs. n. 74/2018.
- Le risorse iscritte sul Fondo sono assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e saranno trasferite dal medesimo Ministero sul conto corrente di tesoreria centrale intestato alla società di capitali di cui al comma 516.
- 519 Vengono stanziati 178,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinati al cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al fine di coprire il fabbisogno finanziario aggiuntivo relativo all'istituzione del Fondo di mutualizzazione di cui al comma 515 e alla misura delle assicurazioni agevolate a fronte dei maggiori oneri previsti dalla normativa europea che dispone un incremento della contribuzione pubblica e l'abbassamento della soglia minima di danno per l'accesso al risarcimento.
- 520 La presente disposizione proroga anche per il 2022 la misura di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, a mente della quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- Lo sgravio contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:
- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
 - art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;



- art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;

- art. 1, comma 33 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021.

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2021 (decreto del 10 giugno) è stato fissato nella misura pari ad euro 59,66.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2021 è pari ad euro 0,68.

Sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto riguardanti le nuove iscrizioni agricole verificatesi nel 2019 ed utilizzando altresì le analoghe informazioni riferite al periodo 2016-2018 per ricavare delle indicazioni in merito al completamento dei dati presenti negli archivi stessi, si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2022 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2021 è stato lasciato prudenzialmente invariato per l'anno 2022, a fronte di indicazioni più pessimiste fornite dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberata il 29 settembre 2021) e sviluppato invece secondo le indicazioni fornite da questo documento per gli anni successivi.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2022	8,3	8,3
2023	27,1	25,8
2024	18,9	14,5
2025	0	0,9
2026	0	0

521

- Competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

La norma proposta autorizza, per l'anno 2022, 50 milioni di euro da trasferire per le attività svolte dall'ISMEA per effettuare interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, anche cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché nella distribuzione e nella



logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Gli interventi finanziari sono rivolti a società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Lo strumento, oltre a rafforzare la competitività delle società del settore agricolo e agroalimentare, ha la finalità di favorire e sostenere finanziariamente i progetti di investimento, consolidamento o sviluppo delle imprese stesse che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica.

Le nuove risorse andranno a ricostituire la dotazione finanziaria in esaurimento con l'ultimo bando in corso, a seguito dei numerosi progetti, finanziati dall'Istituto.

522 - Accesso al credito delle imprese agricole

La norma proposta incrementa di 10 milioni di euro per il 2022 le risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del T.U. *delle leggi in materia bancaria e creditizia*, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca, anche a fronte di transazioni commerciali. Con tali risorse le garanzie saranno concesse a titolo gratuito nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti *de minimis*.

523- - Imprenditoria femminile in agricoltura

525

La proposta riguarda le misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e consistenti nella concessione di mutui agevolati sugli investimenti, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, unitamente a contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

La norma, da una parte, emenda l'art. 9 del D.lgs. 185/2000, armonizzandolo all'attuale formulazione dell'art. 10 *bis* dello stesso decreto, per come modificato dall'art. 68, comma 9, del D.L. n. 73/2021 (c.d. *Decreto sostegni bis*), che ha esteso la misura in parola, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età.

Dall'altra parte, la norma emenda la lettera c) del richiamato art. 10 *bis*, comma 2, per meglio definire, ampliandola, la platea dei soggetti beneficiari delle dette misure agevolative alle società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne.

Con il quarto comma si stabilisce che le risorse del «*Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura*», di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano destinate alle predette misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, riservandole alle sole imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, per preservarne la destinazione all'interno di un unico strumento che opera sull'intero territorio nazionale e incrementandone la dotazione per l'anno 2022 di 5 milioni di euro.

Considerato che lo strumento agevolativo, originariamente riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. «Decreto semplificazioni» DL. 76/2020 all'intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea di beneficiari, il quinto comma della norma ne incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 di 15 milioni di euro.

526 - Monitoraggio prezzi

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune di mercato prevede misure di intervento a favore di taluni



prodotti agricoli, finalizzate a prevenire o gestire situazioni di crisi o gravi turbative di mercato. La conoscenza dei prezzi nell'arco dell'intero percorso di filiera e il loro monitoraggio continuo è elemento fondamentale per guidare le Amministrazioni pubbliche nell'assumere le necessarie decisioni.

Lo stesso regolamento prevede che per particolari prodotti ortofrutticoli siano giornalmente rilevati i prezzi di mercato nella fase di importazione al fine di consentire alla Commissione europea di gestire il regime dei prezzi di entrata.

I regolamenti della Commissione, delegati o di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, definiscono i dettagli per la rilevazione dei prezzi, anche al fine di garantire la trasparenza di mercato per particolari prodotti sensibili tra i quali: olio di oliva, arance, pesche pomodori, mele, cereali, riso, carni, latte e prodotti lattiero caseari.

Tutto ciò comporta un consistente lavoro e la gestione di una rete di rilevatori in grado di coprire l'intero territorio nazionale.

La politica agricola comune, come riformulata dai recenti regolamenti del Consiglio e del Parlamento europeo in corso di pubblicazione, stabiliscono che ogni stato membro adotti un piano strategico nazionale unico per tutti i comparti produttivi che include anche interventi specifici a sostegno di alcuni settori, tra cui l'ortofrutticolo, il vitivinicolo e l'olivicolo. Per una corretta definizione delle misure attuative del piano strategico nazionale nel suo insieme e degli interventi settoriali, le Amministrazioni pubbliche hanno bisogno di dati, studi particolareggiati e scenari di operatività che possono essere garantiti da un organismo qualificato quale è l'Ismea. Per consentire l'esercizio delle predette attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.

- 527 La disposizione prevede la proroga per il 2022 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina previste per il 2021 nella misura non superiore al 9,5%.

La misura determina, in coerenza con la valutazione relativa al 2021, una perdita di gettito IVA per il 2022 pari a circa 74,5 milioni di euro.

- 528 *La proposta in esame destina quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 128, a misure in favore della filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate.*

163.5

163.4

Resta fermo quanto disposto dall'art. 1 - comma 129 della L. 128/2020 "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad inserire un "vincolo di scopo" su risorse già stanziato nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole (Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128 della legge di bilancio 2021).

- 529 La misura è finalizzata ad assicurare il finanziamento strutturale al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera affinché sia garantito con continuità lo svolgimento delle attività svolte in dipendenza funzionale dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a tal proposito si autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per assicurare l'assolvimento del complesso delle funzioni in materia di pesca marittima.

La quantificazione della spesa, inerente all'esercizio delle funzioni attribuite dal quadro ordinamentale svolte sotto la dipendenza funzionale dal MIPAAF, è stata calcolata facendo riferimento alla quota parte della spesa totale sostenuta dal Corpo per spese di funzionamento



ed aggiungendo le spese sostenute per le attività di controllo calcolate secondo la tabella di onerosità dei mezzi navali, terrestri, aerei sostenute nell'anno 2020. L'impatto è stato commisurato alla percentuale delle aree infrastrutturali occupate/destinate alle attività di pesca che è pari al 2,2% della superficie totale.

Quindi sono stati assunti a base di calcolo gli output medi delle attività svolte nel 2020, desunte dal sistema di controllo di gestione (COGESTAT) utilizzato dal Corpo, al netto delle maggiori attività derivanti dalla programmazione europea in tema di controllo pesca richieste in quanto rimborsate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAM)

Nella tabella sottostante è riportata la spesa sostenuta per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima.

Spese sostenute anno 2020		Tabella n° 1
COSTI AMMINISTRATIVI		
Totale superfici destinate attività amministrativa pesca		447.068
Totale superfici destinate ad altre attività amministrativa		9.835
percentuale globale occupazione		2,20%
Costi totali per consumi intermedi CdR 4		79.926.428,00 €
Costi totale amministrativo pesca (a)		1.749.928,42 €
MEZZI AEREI		
Totale ore di volo per attività controllo PESCA		43,39
Costo ora di volo (TAB-A)		3.204,50 €
TOTALE (b)		139.043,25 €
MEZZI TERRESTRI		
Totale Km percorsi per controllo Pesca		433.463
Costo medio Km (SMD-L-029)		0,31 €
TOTALE (c)		134.373,53 €
MEZZI NAVALI		
Totale ore di moto per attività controllo PESCA		20.592
Costo medio ora di moto (Costal patrol boat) (TAB-A)		349,90 €
TOTALE (d)		7.205.140,8 €
TOTALE (a + b + c + d)		9.228.486 €
Somme rimborsate		5.228.486 €
	Differenza	4.000.000 €

530

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per l'attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

La definizione dei criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra



lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

531

La disposizione al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, autorizza una spesa a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

532

La disposizione rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

533

Le disposizioni in esame comportano oneri a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.

Detti contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2029.

534-

Le disposizioni di cui ai **commi da 534 a 542**, che assegnano contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale comportano oneri nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

542

543

La disposizione, nel recepire l'accordo sottoscritto tra il Governo e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 306,400 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 383 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 76,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

544

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziare dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

545

La disposizione nel recepire l'accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo alla finanza pubblica posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 800,8 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 1.001 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 200,20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

546

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziare dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



- 547- La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad ampliare il novero degli interventi cui finalizzare le risorse già riconosciute alla regione Siciliana dal comma 883 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018.
- 548 La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
- 549 Il **comma 549, lettera a)**, modifica a regime, a decorrere dall'anno 2022, l'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 75, comma 1, lettera g), dello Statuto) estendendo la compartecipazione delle medesime Province alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria in quanto costituite da utile erariale. In particolare, la modifica statutaria interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. Vale precisare, al riguardo, che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l'ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco. Comporta oneri pari a complessivi 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
- Il **comma 549, lettere b) e c)**, nel recepire il nuovo accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, ridetermina il contributo posto a carico del sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti) a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 713,71 milioni di euro annui. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 905,315 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico dei predetti enti pari a 191,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
- 550 La disposizione definisce la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale con riferimento alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco di cui al comma 7, lettera a), e dovendosi necessariamente fare riferimento a parametri diversi a seconda del fatto che il gioco venga raccolto in rete fisica ovvero a distanza. Nel primo caso, l'individuazione avverrà mediante contabilizzazione delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia. Nel secondo, attraverso la contabilizzazione delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Il secondo periodo del comma 8 specifica a fini di maggior chiarezza quali sono le tipologie di giochi con vincite in denaro che vengono in rilievo ai fini dell'applicazione del comma 7 in rassegna, fatto ovviamente salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Infine, il terzo periodo, con una disposizione a tutta evidenza di chiusura, dispone per il caso che, relativamente ad alcune tipologie di giochi con vincita in denaro, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alle province. La disposizione precisa che, in tale caso, la quota di gettito di spettanza provinciale viene determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale. La norma non comporta oneri aggiuntivi.
- 551 La disposizione stabilisce l'erogazione a favore di ciascuna Provincia autonoma di 20 milioni di euro annui, a titolo di restituzione delle riserve all'erario di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino a concorrenza dell'intero importo da restituire. Le riserve da restituire sono quantificate sulla base dei dati disponibili, in attesa del relativo riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, in circa 669 milioni per la Provincia di Trento e circa 634 milioni per la Provincia di Bolzano. Tenuto conto che nell'anno 2021 sono stati erogati alle



Province autonome 60 milioni di euro ciascuna a titolo di restituzione delle riserve in parola, si riporta di seguito il profilo temporale della restituzione.

BOLZANO			TRENTO		
2021	60.000.000,00		2021	60.000.000,00	
2022	20.000.000,00		2022	20.000.000,00	
2023	20.000.000,00		2023	20.000.000,00	
2024	20.000.000,00		2024	20.000.000,00	
2025	20.000.000,00		2025	20.000.000,00	
2026	20.000.000,00		2026	20.000.000,00	
2027	20.000.000,00		2027	20.000.000,00	
2028	20.000.000,00		2028	20.000.000,00	
2029	20.000.000,00		2029	20.000.000,00	
2030	20.000.000,00		2030	20.000.000,00	
2031	20.000.000,00		2031	20.000.000,00	
2032	20.000.000,00		2032	20.000.000,00	
2033	20.000.000,00		2033	20.000.000,00	
2034	20.000.000,00		2034	20.000.000,00	
2035	20.000.000,00		2035	20.000.000,00	
2036	20.000.000,00		2036	20.000.000,00	
2037	20.000.000,00		2037	20.000.000,00	
2038	20.000.000,00		2038	20.000.000,00	
2039	20.000.000,00		2039	20.000.000,00	
2040	20.000.000,00		2040	20.000.000,00	
2041	20.000.000,00		2041	20.000.000,00	
2042	20.000.000,00		2042	20.000.000,00	
2043	20.000.000,00		2043	20.000.000,00	
2044	20.000.000,00		2044	20.000.000,00	
2045	20.000.000,00		2045	20.000.000,00	
2046	20.000.000,00		2046	20.000.000,00	
2047	20.000.000,00		2047	20.000.000,00	
2048	20.000.000,00		2048	20.000.000,00	
2049	20.000.000,00		2049	20.000.000,00	
2050	13.837.021,18	633.837.021,18	2050	20.000.000,00	
			2051	20.000.000,00	
			2052	8.947.709,01	668.947.709,01



in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati

553 Le disposizioni nel recepire l'accordo tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia in materia
-556 di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico del "sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia" quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 432,7 milioni di euro per l'anno 2026, intendendo con tale importo integralmente assolto il concorso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 154/2019, nonché il concorso di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, il concorso alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia è comprensivo di una quota del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020, pari a 4 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025 e, conseguentemente, il concorso previsto a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020 è rideterminato al netto della quota di 4 milioni di euro posta a carico della Regione Friuli Venezia Giulia.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 836 milioni di euro annui, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 403,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a cui si fa fronte per 100 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (**comma 557**) e per 86,1 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (**comma 558**). Pertanto, i commi , i commi da **553 a 558** comportano un onere di 217,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per gli anni successivi al 2026 si ipotizza che la base di riferimento per i successivi accordi sarà costituita dall'accordo per gli anni dal 2022 al 2026 in esame e, pertanto, si prevede che il predetto onere annuo di 217,2 milioni di euro sia a regime in attesa della definizione dei nuovi accordi.

559 Le disposizioni, nel recepire l'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022, quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 102,807 milioni di euro, l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 20,561 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

560 *La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

561 *La modifica apportata al Senato della Repubblica ha sostituito integralmente il comma 561. Il comma 561, capoverso lettera a), attraverso la modifica dei commi 783 e 785 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è finalizzato alla definizione e al riparto dei fondi perequativi in favore delle province e delle città metropolitane. Si ricorda in proposito che l'avvio dal 2022 del riparto dei fondi sulla base dei nuovi criteri fondati su fabbisogni standard e capacità fiscali è componente della Riforma I.14 (MICI-120) del PNRR. La norma in esame risulta priva di effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata a chiarire le modalità di definizione e riparto dei fondi perequativi delle province e delle città metropolitane richiamati dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

2.2000

Il capoverso lettera b) dello stesso comma, invece, con il nuovo comma 784 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, determina un onere di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, corrispondente alle risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane.



562 *La disposizione prevede l'abrogazione che attiene al contenimento della spesa di personale a tempo determinato, attualmente prevista per le province nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.* 2.2000/6
8

La norma consente l'allineamento con quanto previsto per i Comuni che per le forme di lavoro flessibile sono soggetti al limite del 100% della spesa sostenuta, sempre per le medesime finalità, nell'anno 2009,

Si prevede, altresì, che gli oneri per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione dei progetti PNRR, limitatamente alla sola maggior spesa derivante dal predetto incremento, non rilevano ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge n. 34/2019 e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006.

La disposizione, inoltre, a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti, prevede che le predette assunzioni a tempo determinato sono comunque subordinate all'asseverazione dell'organo di revisione.

563 La norma, che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall'articolo 172, determina un onere di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Tali risorse sono finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna.

Cord La modifica apportata al Senato della Repubblica è di carattere ordinamentale e non comporta effetti diretti per la finanza pubblica. Cord

564

La norma non determina oneri, in quanto meramente finalizzata a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all'incremento delle risorse destinate nell'ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido (**comma 172**), dei servizi in materia sociale (**comma 563**) e del trasporto dei disabili (**comma 174**).

565- L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 2.2000
566 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115/2020, hanno previsto

l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni delle regioni a statuto ordinario in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La disposizione in esame, pertanto, considerate le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso estendendo nel contempo l'intervento in parola anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse, con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori (250 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023).

Considerato, come sopra evidenziato, che i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, si prevede inoltre che agli stessi enti sia attribuito l'importo di 50 milioni per l'anno 2022.

Conseguentemente, la proposta in esame determina un onere complessivo di 300 milioni per l'anno 2022 e di 150 milioni per l'anno 2023.

La modifica apportata comma 565, lettera c) al Senato della Repubblica è finalizzata ad innalzare da 495 euro a 510 euro il limite massimo della capacità fiscale pro capite dei comuni



da prendere a riferimento per la definizione dei comuni beneficiari del contributo ivi previsto. In particolare, tale incremento si è reso necessario a seguito del recente aggiornamento delle capacità fiscali per abitante operato dal Dipartimento delle finanze in un'ottica di continuità con i precedenti riparti finalizzati al medesimo scopo.

La norma non determina oneri, in quanto il contributo previsto dai commi 565 e 566 resta determinato nell'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

567- La norma comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto
580 e fabbisogno, di euro 150 milioni per il 2022, di euro 290 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 240 milioni per il 2025, e di euro 100 milioni l'anno a decorrere dal 2026 e fino al 2042, in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto in favore dei comuni sede di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a euro 700, risultante dai rendiconti 2020 inviato alla BDAP entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, e ridotto dei contributi assegnati ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1 septies, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 16 commi 8-bis e 8-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 e dell'art. dai commi 565 e 566 della presente legge.

2.2000

Il riparto è previsto entro il 31 marzo 2022 previa adozione di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

581- La norma in esame determina un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2022 pari alla dotazione
582 del fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in difficoltà economiche secondo i parametri indicati nella norma stessa.

583 La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, il cui importo massimo è stato fissato in euro 13.800 mensili per dodici mensilità, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale e nelle seguenti misure per ciascuna tipologia di ente individuata:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Inoltre, in sede di prima applicazione per il biennio 2022-2023, la disposizione prevede che l'indennità di funzione dei sindaci è adeguata agli importi a regime previsti a decorrere dall'anno 2024, rispettivamente nelle misure del 45 per cento per l'anno 2022 e del 68 per cento per l'anno 2023. A decorrere dal 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.



- 584 La disposizione prevede che conseguentemente anche le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, applicando le percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119.
- 585 La disposizione prevede che a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto n. 124/2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
- 586 La disposizione prevede che le risorse di cui al **comma 585** sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, nel caso in cui tali risorse non siano integralmente utilizzate per le predette finalità, le stesse sono riversate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Tabella 1 – Indennità sindaci

Abitanti	Compens o vigente (pro- capite)	% su presid enti giunte region i	Nuovo compenso (pro- capite)	Incremento mensile compenso (pro-capite)	Incremento annuale compenso (pro-capite)	Incremento annuale comprensivo del rateo di fine mandato	Comuni per fascia regioni a statuto ordinario	STIMA MAGGIORI ONERI	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2023
fino a 3.000	1.659,38	16	2.208,00	548,62	6.583,44	7.132,06	3.628	25.875.113,68	11.643.801,16	17.595.077,30
da 3.001 a 5.000	1.952,21	22	3.036,00	1.083,79	13.005,48	14.089,27	899	12.666.253,73	5.699.814,18	8.613.052,54
da 5.001 a 10.000	2.509,98	29	4.002,00	1.492,02	17.904,24	19.396,26	1.008	19.551.430,08	8.798.143,54	13.294.972,45
da 10.001 a 30.000	2.788,87	30	4.140,00	1.351,13	16.213,56	17.564,69	776	13.630.199,44	6.133.589,75	9.268.535,62
da 30.001 a 50.000 (non capoluogo)	3.114,23	35	4.830,00	1.715,77	20.589,24	22.305,01	122	2.721.211,22	1.224.545,05	1.850.423,63
da 50.001 a 100.000 (non capoluogo)	3.718,49	45	6.210,00	2.491,51	29.898,12	32.389,63	44	1.425.143,72	641.314,67	969.097,75
da 100.001 a 250.000 (non capoluogo)	4.596,46	45	6.210,00	1.613,54	19.362,48	20.976,02	1	20.976,02	9.439,21	14.263,65
da 250.001 a 500.000	5.205,89									
oltre 500.000	7.018,65									
capoluoghi di provincia fino a 50.000	3.718,49			-3.718,49	-44.621,88	-48.340,37	18	870.126,66	-391.557,00	-591.686,13
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	4.596,46			-4.596,46	-55.157,52	-59.753,98	34	2.031.635,32	-914.235,89	-1.381.512,02
capoluoghi di provincia oltre 100.000	5.205,89			-5.205,89	-62.470,68	-67.676,57	25	1.691.914,25	-761.361,41	-1.150.501,65
capoluoghi di regione e città metropolitane	7.018,65			-7.018,65	-84.223,80	-91.242,45	15	1.368.636,75	-615.886,54	-930.672,95
capoluoghi di provincia fino a 100.000		70	9.660,00	9.660,00	115.920,00	125.580,00	52	6.530.160,00	2.938.572,00	4.440.508,80
capoluoghi di provincia oltre 100.000		80	11.040,00	11.040,00	132.480,00	143.520,00	24	3.444.480,00	1.550.016,00	2.342.246,40
capoluoghi di regione		80	11.040,00	11.040,00	132.480,00	143.520,00	6	861.120,00	387.504,00	585.561,60
sindaci metropolitani		100	13.800,00	13.800,00	165.600,00	179.400,00	10	1.794.000,00	807.300,00	1.219.920,00
TOTALE							6.570	82.557.774,91	37.150.998,71	56.139.286,94

Tabella 2 – Indennità amministratori



Abitanti		Compenso vigente (pro- capite)	Nuovo compenso (pro-capite)	Incremento (pro-capite)	Incremento mensile massimo	Incremento annuale massimo	Numero comuni statuto ordina	STIMA MAGGIORI ONERI	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2023	Costi finanziari caricati bilancio Stato dec dell'anno
fino a 1.000	vicesindaco	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52	1.549	1.529.662,28	688.348,03	1.040.170,35	1.5
	1 assessore	165,94	220,80	54,86	54,86	658,34		1.019.774,86	458.898,69	693.446,90	1.0
	Pres. Consiglio										
da 1.001 a 3.000	vicesindaco	331,88	441,60	109,72	109,72	1.316,69	2.079	2.737.394,35	1.231.827,46	1.861.428,16	2.7
	1 assessore	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52		2.053.045,76	923.870,59	1.396.071,12	2.0
	Pres. Consiglio										
da 3.001 a 5.000	vicesindaco	390,44	607,20	216,76	216,76	2.601,10	899	2.338.385,30	1.052.273,39	1.590.102,01	2.3
	2 assessori	292,83	455,40	162,57	162,57	3.901,64		3.507.577,96	1.578.410,08	2.385.153,01	3.5
	Pres. Consiglio										
da 5.001 a 10.000	vicesindaco	1.254,99	2.001,00	746,01	746,01	8.952,12	1.008	9.023.736,96	4.060.681,63	6.136.141,13	9.0
	3 assessori	1.129,49	1.800,90	671,41	671,41	2.014,23		24.364.089,79	10.963.840,41	16.567.581,06	24.3
	Pres. Consiglio										
da 10.001 a 30.000	vicesindaco	1.533,88	2.277,00	743,12	743,12	8.917,46	776	6.919.947,41	3.113.976,33	4.705.564,24	6.9
	4 assessori	1.254,99	1.863,00	608,01	608,01	2.432,03		22.647.100,61	10.191.195,27	15.400.028,41	22.6
	Pres. Consiglio	1.254,99	1.863,00	608,01	608,01	7.296,10		5.661.775,15	2.547.798,82	3.850.007,10	5.6
da 30.001 a 50.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	1.712,83	2.656,50	943,67	943,67	11.324,08	122	1.381.538,00	621.692,10	939.445,84	1.3
	6 assessori	1.401,40	2.173,50	772,10	772,10	4.632,58		6.782.095,66	3.051.943,05	4.611.825,05	6.7
	Pres. Consiglio	1.401,40	2.173,50	772,10	772,10	9.265,16		1.130.349,28	508.657,17	768.637,51	1.1
da 50.001 a 100.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	2.788,87	4.657,50	1.868,63	1.868,63	22.423,59	44	986.637,96	443.987,08	670.913,81	9.8
	8 assessori	2.231,09	3.726,00	1.494,91	1.494,91	11.959,25		6.314.482,94	2.841.517,32	4.293.848,40	6.3
	Pres. Consiglio	2.231,09	3.726,00	1.494,91	1.494,91	17.938,87		789.310,37	355.189,67	536.731,05	7.8
da 100.001 a 250.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	3.447,35	4.657,50	1.210,16	1.210,16	14.521,86	1	14.521,86	6.534,84	9.874,86	
	8 assessori	2.757,88	3.726,00	968,12	968,12	7.744,99		92.939,90	41.822,96	63.199,13	
	Pres. Consiglio	2.757,88	3.726,00	968,12	968,12	11.617,49		11.617,49	5.227,87	7.899,89	
capoluoghi prov. fino a 50.000	vicesindaco	2.045,17	5.313,00	3.267,83	3.267,83	39.213,97	18	705.851,39	317.633,12	479.978,94	7.0
	8 assessori	1.673,32	4.347,00	2.673,68	2.673,68	21.389,44		4.620.118,18	2.079.053,18	3.141.680,36	4.6
	Pres. Consiglio	1.673,32	4.347,00	2.673,68	2.673,68	32.084,15		577.514,77	259.881,65	392.710,04	5.7
capoluoghi prov. da 50.001 a 100.000	vicesindaco	3.447,35	7.245,00	3.797,66	3.797,66	45.571,86	34	1.549.443,24	697.249,46	1.053.621,40	1.5
	8 assessori	2.757,88	5.796,00	3.038,12	3.038,12	24.304,99		9.916.436,74	4.462.396,53	6.743.176,98	9.9
	Pres. Consiglio	2.757,88	5.796,00	3.038,12	3.038,12	36.457,49		1.239.554,59	557.799,57	842.897,12	1.2
capoluoghi prov. oltre 100.000	vicesindaco	3.904,42	8.280,00	4.375,58	4.375,58	52.506,99	24	1.260.167,76	567.075,49	856.914,08	1.2
	8 assessori	3.383,83	7.176,00	3.792,17	3.792,17	30.337,37		8.737.163,14	3.931.723,41	5.941.270,93	8.7
	Pres. Consiglio	3.383,83	7.176,00	3.792,17	3.792,17	45.506,06		1.092.145,39	491.465,43	742.658,87	1.0
capoluoghi di	vicesindaco	5.263,99	8.280,00	3.016,01	3.016,01	36.192,15	6	217.152,90	97.718,81	147.663,97	2.1
	8 assessori	4.211,19	6.624,00	2.412,81	2.412,81	19.302,48		1.389.778,56	625.400,35	945.049,42	1.3
	Pres. Consiglio	4.211,19	6.624,00	2.412,81	2.412,81	28.953,72		173.722,32	78.175,04	118.131,18	1.7
città metropolitane	vicesindaco	5.263,99	10.350,00	5.086,01	5.086,01	61.032,15	10	610.321,50	274.644,68	415.018,62	6.1
	10 assessori	4.562,12	8.970,00	4.407,88	4.407,88	44.078,78		5.289.453,00	2.380.253,85	3.596.828,04	5.2
	Pres. Consiglio	4.562,12	8.970,00	4.407,88	4.407,88	52.894,53		528.945,30	238.025,39	359.682,80	5.2
TOTALE							6.570	137.213.752,67	61.746.188,70	93.305.351,81	137.2

588 La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto nei conti pubblici tendenziali, il versamento annuale dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è scontato per un importo complessivo pari a quello previsto nella tabella 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

589 Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. Viene rinviato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.
La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.



- 590-191** Le disposizioni, di natura regolamentare, non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.
- 592** La norma in esame non determina effetti finanziari in quanto incide esclusivamente sulla procedura per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.
Parimenti risulta finanziariamente neutrale la prevista integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per le specifiche funzioni, in quanto tale integrazione è disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 593-596** La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro nell'anno 2022, 200 milioni a decorrere dall'anno 2023, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo denominato "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", con la finalità di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. Al finanziamento del Fondo confluiscono, al fine di una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, il Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97), per 20 milioni di euro per l'anno 2022 e per 5 milioni di euro dal 2025 al 2034, e il Fondo integrativo per i comuni montani (legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, commi 319,320,321), per 9,51 milioni di euro annui dal 2022 al 2030 e per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
La disposizione individua altresì le finalità alle quali devono corrispondere i finanziamenti disposti attingendo al predetto Fondo. Quanto alla ripartizione delle risorse del fondo, ad esse si procede con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che individua la quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale e ripartisce la restante quota fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento degli interventi di competenza regionale e locale. In questo caso il decreto va adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 597-603** La norma consente al Ministero dell'economia e delle finanze e a Cassa Depositi e Prestiti di modificare i termini finanziari delle anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni alle Regioni e agli Enti locali per il pagamento dei debiti commerciali. *cord*
Attualmente le Regioni e gli Enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.
La norma consente di rinegoziare le anticipazioni di liquidità ad un tasso pari o superiore al 3%, in modo tale che il debito residuo al 31 dicembre 2021 venga rimborsato a rate costanti in un periodo di trenta anni, al tasso di interesse pari al rendimento del BTP di durata finanziaria più vicina a quella del nuovo piano di ammortamento dell'anticipazione.
La riduzione delle quote interessi autorizzata dalla norma rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento e di fabbisogno, in quanto determina minori entrate per il bilancio dello Stato e minori spese degli enti nei confronti dello Stato, sostituite da altre spese all'esterno delle Amministrazioni pubbliche, con effetti negativi sui predetti saldi.
Considerando un tasso di interesse allineato a quello dei BTP di pari durata finanziaria, il differenziale dovuto alla riduzione della quota interessi richiede copertura sui tre saldi per un ammontare pari a:



- 46,1 milioni di euro nel 2022;
- 177,9 milioni di euro nel 2023;
- 171 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi si rinvia alle tabelle n. 1 e 2.

A seguito della rinegoziazione prevista dalla norma, la riduzione delle quote capitale rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura:

- in termini di saldo netto da finanziare solo per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato dovuta alla più lenta riduzione del debito in quanto, nel bilancio dello Stato, le quote capitale delle anticipazioni di liquidità affluiscono al Fondo Ammortamento Titoli di Stato;
- in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sia per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato sopra indicata, sia per l'ampliamento della capacità di spesa degli enti all'esterno delle Amministrazioni pubbliche determinato dalla minore spesa per il rimborso della quota capitale allo Stato non compensata dalla riduzione dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità iscritto ogni anno in entrata dei bilanci degli enti per un importo pari al rimborso della quota capitale dell'esercizio precedente. Infatti, a seguito della rinegoziazione, nel bilancio degli enti si riducono, anche se non per il medesimo importo, la spesa per il rimborso delle quote capitale delle rate di ammortamento e tra le entrate, l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità.

Nel triennio 2022-2024, la spesa del bilancio dello Stato per maggiori interessi determinata dalla riduzione della quota capitale e dal conseguente più lento afflusso di disponibilità nel Fondo Ammortamento Titoli di Stato, stimata prudentemente con i tassi forward del BTP a 5 anni, ammonta a:

- 82 mila euro nel 2022;
- 445 mila euro nel 2023;
- 1.109 mila euro nel 2024.

Anche in questo caso per gli anni successivi si rinvia alle **tabelle n. 1 e 2**.

Nel triennio 2022-2024, gli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno determinati dalla riduzione della quota capitale delle rate di ammortamento, pari alla differenza tra la riduzione delle quote capitale e la riduzione dell'utilizzo del FAL, ammontano a:

- 39,7 milioni di euro nel 2022;
- 29,6 milioni di euro nel 2023;
- 6,1 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi si rinvia alla **tabella n. 2**.

Alle minori entrate e alle maggiori spese fin qui conteggiate, occorre aggiungere – per il 2022 – la maggiore spesa di 300 mila euro da corrispondere a Cassa Depositi e Prestiti per le attività espletate in forza dell'atto aggiuntivo stipulato dal MEF e dalla medesima Cassa.

La norma di cui al comma **603**, che ridisciplina la chiusura della gestione commissariale della Regione Piemonte non determina effetti sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli considerati con riferimento ai commi precedenti.

Gli effetti complessivi della norma sui tre saldi ammontano a:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	FABBISOGNO
2022	46,40	86,10	86,10
2023	178,30	207,90	207,90
2024	172,00	178,10	178,10

Per gli anni successivi si rinvia alla tabella n. 3.

